

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

MLXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 GENNAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	44969	LACONI . 44967, 44969, 44970, 44977, 44981	
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato)	44969	44983, 44984, 44988	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		DUGONI	44968, 44973, 44974
Modifiche al testo unico delle leggi per		PAJETTA GIAN CARLO	44968, 44977, 44984
l'elezione della Camera dei deputati,			44989
approvato con decreto presidenziale		SCALFARO	44969
5 febbraio 1948, n. 26. (2971)	44952	TOGLIATTI	44971
PRESIDENTE	44952, 44953, 44954, 44955	TARGETTI	44979
44956, 44957, 44958, 44959, 44960, 44961		CORBINO	44980
44962, 44963, 44965, 44966, 44967, 44968		CUTTITTA	44980, 44981
44969, 44970, 44971, 44972, 44973, 44974		MARCHESI	44981
44975, 44976, 44978, 44979, 44980, 44981		BIANCO	44981
44982, 44983, 44984, 44988, 44989, 44993		CORONA ACHILLE	44982
44994, 44999, 45000, 45007		BETTIOL GIUSEPPE	44982
NASI	44952	ALICATA	44984
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	44952	BARBIERI	44984
44955, 44957, 44958, 44981		FERRANDI	44988
CESCI	44953	BERNIERI	44989
NEGRI	44954	BELLUCCI	45002
SANSONE	44954	ANGELUCCI MARTO	45005
AUDISIO	44955, 44994	Proposta di legge (Annunzio)	44969
GRAZIA	44956	Interrogazione (Svolgimento):	
ROBERTI	44956, 44957, 44958, 44959, 44961	PRESIDENTE	45008
	44975	MIGLIORI, <i>Alto Commissario per l'igiene</i>	
DUCCI	44956	<i>e la sanità pubblica</i>	45008
BOTTAI	44956	PUCCETTI	45008
GRAMMATICO	44957, 44965	Interrogazioni (Annunzio)	45008
DI MAURO	44957, 44966, 44967	Per un luttuoso incidente sul lavoro:	
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	44959, 44967	SURACI	44952
BUZZELLI	44959, 44960		
MALAGUCINI	44960, 44961		
MICELI	44961, 44962, 44963, 44983, 44984		
FARALLI	44963		
MARTUSCELLI	44963		
MATTEUCCI	44965		
BOGONI	44965		
BORIONI	44966		

La seduta comincia alle 11,30.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 5 gennaio 1953.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Per un luttuoso incidente sul lavoro.

SURACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SURACI. Ho ricevuto un telegramma con il quale mi si comunica che in provincia di Reggio Calabria, e precisamente a Stilo, due operai, mentre lavoravano alle dipendenze della ditta Zaffino, sono rimasti uccisi per il crollo di un muro, e altri due sono rimasti feriti.

Di questi fatti, signor Presidente, nel nostro paese ne avvengono quasi tutti i giorni. Io credo che molti di questi luttuosi episodi siano da attribuirsi alla noncuranza che hanno molti datori di lavoro nei confronti dei nostri operai.

Mentre da questa tribuna invio il mio mesto e commosso saluto alle vittime ed esprimo il più profondo cordoglio alle loro famiglie, invito il Governo ad intervenire con una rigorosa inchiesta, al fine di appurare le responsabilità e di punire gli eventuali responsabili.

Prego inoltre il Governo di voler andare incontro, in maniera tangibile e concreta, alle necessità delle famiglie delle vittime così dolorosamente colpite.

Seguito della discussione del disegno di legge elettorale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge elettorale.

Siamo arrivati all'emendamento degli onorevoli Nasi, Cerabona e Paolucci, tendente, all'articolo 10 del testo unico primo comma, a sopprimere le parole « e non più di 1.000 ».

Non c'è bisogno che io ripeta il mio pensiero: l'emendamento non attiene all'oggetto del disegno di legge in discussione.

NASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NASI. Signor Presidente, dopo la sua decisione non avrò il cattivo gusto di insistere molto sul mio emendamento. Devo, però, dire chiaramente la mia opinione. Da quando è stata presentata la legge Scelba, che sconvolge dalle fondamenta la legge elettorale del 1948, è ammissibile che siano proposte modificazioni a questa legge stessa. Lo posso dire con piena coscienza perché nel 1948 sono stato segretario della Commissione elettorale presieduta dall'onorevole Micheli. Abbiamo fatto allora tutto il nostro dovere, ma alla fine ci siamo convinti che molte parti non erano organicamente ben riuscite e si presentava chiara la necessità di alcune modifiche. Nes-

suna occasione sarebbe stata più opportuna di questa per procedervi. Quanto all'emendamento, è inutile vi insista. Devo dire solo che forse non sono stato esatto quando ho proposto di sopprimere le parole « e non più di 1.000 ». Avrei dovuto suggerire: « e sostituirle con: non oltre 600 ». È un punto della legge da chiarire. In qualche corte d'appello sono state financo respinte liste che venivano presentate da più di 1.000 firme. Le 1.000 invero sono troppe, le 500 sono state in genere raccolte con fatica da tutti i partiti. Il 100 in più sarebbe stato, ed è, quel margine di sicurezza nell'eventualità che qualcuno dei presentatori fosse in qualsiasi modo decaduto. Non potendo ora insistere, su questo concetto, prego il Presidente di darmi la possibilità di modificare il mio emendamento nel senso che ho detto. Non ho null'altro da dire.

PRESIDENTE. In questa sede la modificazione che ella prospetta non ha evidentemente importanza, poiché non potrebbe influire sulla non attinenza della proposta.

L'onorevole Almirante ed altri chiedono di sopprimere all'articolo 10 del testo unico le parole « del collegio ».

Onorevole Almirante, insiste?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ritengo che il nostro emendamento sia strettamente connesso con la legge elettorale e precisamente con il punto secondo, settimo comma, numero 3. Vale a dire, con quelle disposizioni del disegno di legge in esame in base alle quali una lista minore la quale ottiene un certo numero di voti, anche se non avesse raggiunto il quoziente intero in alcuni collegi, può concorrere, in base alle modalità per l'assegnazione dei seggi di minoranza, alla assegnazione dei seggi stessi e quindi può riportare almeno un quoziente in sede nazionale.

Ella sa benissimo, signor Presidente, che una delle differenze fondamentali — per quanto attiene al risultato che possono ottenere le minoranze da questa legge — tra questa legge e il testo unico sta proprio nel fatto che in base alle disposizioni precedenti era necessario che una lista ottenesse almeno un quoziente intero in un collegio per poter concorrere alla utilizzazione dei resti, mentre in base a questa legge una lista di minoranza che raccolga qualche voto in ogni collegio può concorrere globalmente alla assegnazione dei seggi. Se questo avviene per la assegnazione dei seggi, mi sembra sia equo consentire alle liste di minoranza di potersi presentare anche se 500 o non più di 1.000 firme, anziché essere raccolte tutte in un collegio, siano con-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

seguite globalmente. Mi pare che fra le due norme vi sia connessione. Chiedo perciò che il nostro emendamento possa essere illustrato, discusso e votato quando si giungerà, nell'esame della legge, al comma che ho indicato.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, evidentemente la questione dovrebbe essere esaminata. Non voglio opporle un « no » deciso, e quindi la esamineremo. Vorrei che la questione rimanesse sospesa piuttosto che differita.

ALMIRANTE. Relatore di minoranza. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Cessi ed altri chiedono che, nel secondo comma dell'articolo 10 del testo unico, alle parole « agli effetti dell'articolo 54, sesto comma » siano sostituite le parole: « agli effetti dell'articolo 42, quinto comma ».

Anche questo emendamento non è perimente.

CESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESSI. Dopo l'inserzione nell'articolo 54 dell'aggiunta, di cui al punto III della proposta ministeriale, l'armonia dell'articolo stesso è interamente sconvolta, introducendo quelle contraddizioni, cui mi riferivo nell'ordine del giorno che avevo proposto. A prescindere da ciò (ne riparleremo a suo tempo), l'inserzione ha creato anomalie anche rispetto ad altri articoli, e in particolare rispetto all'articolo 10. Il richiamo dell'articolo 54 al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico è, in confronto del nuovo testo, se non inutile, da considerarsi soltanto come subordinato, in quanto concerne solo i commi, non soppressi, ai quali il richiamo dell'articolo 10 aveva riferimento. Ma questi commi sono stati conservati soltanto in linea subordinata.

Sostanzialmente il richiamo all'articolo 54 è illogico, perché nell'articolo 10 il contrassegno numerico dell'ordine dei candidati aveva lo scopo di facilitare il compito dell'elettore nell'indicazione della preferenza, consentendogli cioè, invece di scrivere il nome e cognome del candidato, di indicarlo con un numero arabo. Questo non ha nessun rapporto con il calcolo della cifra individuale, di cui all'articolo 54, il quale non è affatto legato al numero progressivo, al numero assegnato nella lista. Il numero ha invece rapporto diretto col disposto dell'articolo 42, quinto comma, ove è detto che l'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo; invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nelle liste i candidati.

Quindi, il riferimento fatto nell'articolo 10 deve indicare non già l'articolo 54, ma l'articolo 42. Mi pare che questo sia molto logico e molto semplice. D'altronde, se manteniamo la dizione attuale dell'articolo 10, ci troveremo dinanzi ad un riferimento il quale, con la nuova disposizione del punto secondo, non ha più nessun effetto.

Ecco perché ho presentato il mio emendamento, in modo da correggere una delle tante sconcordanze, che ho rilevato non solo in questo punto, ma in più punti, fra il nuovo testo presentato e la vecchia legge, mantenuta in pieno vigore, senza nessun coordinamento con l'attuale testo.

Per questo avevo invitato la Camera a rimettere il testo alla Commissione, per procedere alla loro preventiva logica eliminazione. Questo lavoro, se fatto preliminarmente, avrebbe, evidentemente, facilitato la discussione. A questo mio desiderio non si è aderito, ed io sono stato costretto a presentare questo emendamento, affinché si proceda a una correzione, che io ritengo essenziale e necessaria e che, se non sarà effettuata, darà luogo a serie contestazioni in sede di scrutinio delle operazioni elettorali.

Per prevenire incresciosi incidenti è necessario procedere a una precisazione delle norme, effettuando le correzioni, quando si rilevi l'evidente errore. È un lavoro, che ha anche un grande valore morale, affinché non si promulghi una legge, la quale presenti deprecevoli sconcordanze, e non si inserisca nel nostro patrimonio giuridico un testo che tornerebbe di poco onore alla tecnica formale, alla dignità e correttezza legislativa, a cui noi tanto teniamo per la grande tradizione giuridica del nostro paese.

Per queste ragioni, signor Presidente, insisto perché sia posto in discussione e quindi votato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Mi vorrà concedere che io esamini un po' il problema, trattandosi di una questione tecnica. Quindi, sarei del parere di parlarne in seguito, poiché desidero rendermi conto del grado di connessione. Nella ripresa pomeridiana conto di esprimere il mio pensiero.

Gli onorevoli Negri, Pieraccini e Lombardi Riccardo hanno proposto, al terzo comma dell'articolo 10 del testo unico, di aggiungere il seguente capoverso:

« Nella dichiarazione il candidato deve affermare espressamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Trattasi di un emendamento che solleva una questione riguardante la ineleggibilità; per esso vale la dichiarazione, fatta ieri, di non pertinenza.

NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Signor Presidente, il giusto rilievo che ella ieri sera ha fatto, in occasione di un analogo emendamento proposto in materia di incompatibilità dagli onorevoli Assennato e Natoli, e le cortesi informazioni che ha voluto fornirci circa l'iter che al Senato sta percorrendo un provvedimento in tal senso (che auspichiamo tutti sia sollecito), mi inducono a formulare una richiesta in via subordinata. Poiché ritengo che sia nell'interesse di tutta la Camera che nelle prossime elezioni la dichiarazione di esistenza di motivi di ineleggibilità sia resa, con un atto di coraggio morale e di consapevolezza, dagli stessi candidati, le chiederei — qualora ella non ritenesse che esiste la connessione — di voler rimandare l'emendamento, per l'esame e la votazione, ad un secondo tempo. In via ancora più subordinata, le chiederei di poter trasformarlo in un emendamento al disegno di legge oggetto della discussione.

PRESIDENTE. È evidente che se anche da parte mia vi è la persuasione della non pertinenza, io non posso impedirle di presentare a suo tempo l'emendamento. Ma è altrettanto evidente che, ove non vi siano delle ragioni diverse da quelle attuali, io non posso consentire nel senso di assicurarla che in quel momento non sarà poi opposta, almeno da me la inammissibilità.

NEGRI. Mi permette di chiederle un consiglio?

PRESIDENTE. Se le dovessi dare un consiglio, io le direi di non presentare alcun emendamento, perché con ogni probabilità la mia risposta sarebbe quella di oggi, in quanto non vedo la connessione col disegno di legge.

NEGRI. Poiché il problema mi sta molto a cuore e vorrei andare fino al fondo della questione, non consentendomi il tempo di risolvere questo punto in altra forma — punto che pure dovrebbe essere condiviso da tutta la Camera — le chiederei di suggerirmi in qual modo questo emendamento, a parer mio moralizzatore della vita parlamentare, possa essere introdotto, anche perché non vedo una sede, per questo, diversa dall'attuale.

PRESIDENTE. Ella può presentare tempestivamente una proposta di legge.

Gli onorevoli Sansone e Dugoni hanno proposto, al quarto comma dell'articolo 10 del testo unico, di sostituire alle parole « non

minore di tre » le parole, « non minore di un terzo ».

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Vorrei pregarla di rinviare a dopo l'esame delle modifiche proposte dal Governo la discussione del mio emendamento, perché ritengo che esso sia attinente alla materia.

L'articolo 10 stabilisce che ogni lista può contenere non meno di tre candidati. Ora, signor Presidente, se ella pensa che per l'articolo 42, in un collegio dove si debbono eleggere più di 16 deputati, si possono esprimere quattro preferenze, non so come l'articolo 10 possa coordinarsi con l'articolo 42 della legge stessa. Il mio emendamento non è frutto del nostro necessario ostruzionismo, ma è una di quelle questioni che si presentano molto fondate e molto serie.

L'articolo 42, al secondo capoverso, dice: « Il numero delle preferenze è di tre, se i deputati da eleggere sono fino a quindici; di quattro, da sedici in poi ». Ora, come può collimare questa disposizione con quella dell'articolo 10?

Vi è poi anche un altro motivo a sostegno della mia tesi: poiché il disegno di legge in esame prevede il collegamento, si potrebbero avere delle liste poco consistenti, come dire « fasulle », e si verrebbero a creare evidentemente delle situazioni artefatte.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, se è una questione riguardante eventuali garanzie contro liste che non rappresentino adeguatamente e, per così dire, regolarmente un gruppo o un partito, non è in questa forma né a questo punto che ella deve chiederle; semmai, potranno essere introdotte le relative cautele in sede delle dichiarazioni di collegamento.

SANSONE. Siamo d'accordo, insisto nel pregarla di rinviare la discussione del mio emendamento, che ha certamente un giusto fondamento.

A me non sembra serio che possano esservi liste di tre persone. È mai possibile che vi possa essere un partito, un gruppo politico che presenti una lista con tre sole persone? Non mi sembra che ciò possa dare un tono di serietà alle elezioni. Una lista simile come può esprimere una idea, un movimento? Inoltre, il mio emendamento si riferisce anche a quel concetto della proporzionale che voi dite essere alla base della vostra legge...

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, mi consenta di osservare che vi può essere anche il caso che un partito ritenga di riuscire con

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

un solo candidato e non voglia correre il rischio dell'insuccesso nei confronti di altri suoi esponenti. È questo un caso possibile. In ogni modo, prescindendo da considerazioni di merito, che non tocca a me di fare, il suo emendamento non è pertinente.

SANSONE. Signor Presidente, mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Roberti, Basile, De Caro Gerardo, Mieville, Latanza, Cuttitta e Michelini hanno proposto di sopprimere tutto l'articolo 11 del testo unico.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, ella ha già ammesso la proponibilità di un mio precedente analogo emendamento.

PRESIDENTE. Differiamo questo emendamento.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bensi, Ferrandi e Ghislandi hanno presentato il seguente emendamento:

« L'articolo 11 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, è abrogato ».

Anche questo emendamento viene differito.

L'onorevole Audisio ha proposto di sostituire l'articolo 11 del testo unico col seguente.

« Nessun candidato può essere compreso in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione ».

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Signor Presidente, da ieri sera io seguo attentissimamente le sue parole in merito alla proponibilità o meno degli emendamenti agli articoli del testo unico e vorrei prima sentire da lei una indicazione sul modo come ella valuta il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ella riprende né più né meno che l'ultimo comma dell'articolo 11 del testo unico, trascurando le parole « può essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionale portanti contrassegni diversi ».

AUDISIO. Esatto.

PRESIDENTE. Questa parte non mi pare controversa, salvo quanto riguarda le liste del collegio unico nazionale, che seguirà il destino degli emendamenti soppressivi Almirante e Bensi; per il resto, a parte ogni altra considerazione, non trovo nel suo emendamento innovazione di alcun genere.

AUDISIO. Allora mi permetta che io faccia richiamo esplicito all'articolo 90 del regolamento a questo riguardo; perché, se ella dimostrerà che questo emendamento non innova...

PRESIDENTE. Dico che non innova nulla sul testo esistente dell'articolo 11.

AUDISIO. Allora il punto III del disegno di legge prevede un tipo di collegio unico nazionale che non ha più nulla a che fare con il contenuto dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Ho risposto che c'è soltanto la questione del collegio unico nazionale; quella io non l'ho preclusa, ma l'ho differita, come ho detto per gli emendamenti Almirante e Bensi.

AUDISIO. Non ha detto la stessa cosa per il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ella non solleva la questione del collegio unico nazionale; ella riproduce l'ultima parte dell'articolo 11.

AUDISIO. Riproduco una parte dell'ultimo comma.

Il primo capoverso indica delle norme per la presentazione delle liste dei candidati per il collegio unico nazionale; poi, il primo comma prescrive addirittura i limiti per la composizione delle liste del collegio unico nazionale; il secondo comma, a sua volta, pone la condizione per poter far parte delle liste del collegio unico nazionale. Il mio emendamento tende a sopprimere i commi precedenti al terzo e, nello stesso tempo, a modificare quest'ultimo comma, in modo da lasciare fissato il principio che nessun candidato può essere compreso in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

Ora, se ella mi dirà che, proponendo un emendamento di questo genere, io propongo cosa che non corrisponde allo spirito e alla lettera dell'articolo 90 del regolamento, io mi acquietterò.

PRESIDENTE. Questo si può considerare come subordinato alla sorte che toccherà alle proposte soppressive fatte dagli onorevoli Almirante e Bensi.

AUDISIO. Signor Presidente, io non sono d'accordo in questa sua interpretazione; mi permetta di esporre i motivi.

PRESIDENTE. Forse ella non ha compreso a cosa io intendo arrivare: considero subordinato l'emendamento, nel senso che ne riparleremo quando parleremo della soppressione; perché ella non è d'accordo per la soppressione totale dell'articolo, ma vuole modificata l'ultima parte.

AUDISIO. Esatto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

PRESIDENTE. Di qui la necessità del differimento del suo emendamento.

AUDISIO. Son d'accordo per il differimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Grazia, Santi e Nenni Giuliana propongono, all'articolo 11 del testo unico, primo comma, di sostituire «venti» con «dieci».

All'onorevole Grazia, oltre alle altre ragioni, basterà che io dica questo: se viene soppresso l'articolo 11, quale altro punto di connessione possono avere il suo emendamento e quelli successivi, che tendono a variare il numero dei delegati di lista?

GRAZIA. Sono d'accordo. Il differimento è avvenuto adesso discutendosi l'emendamento Almirante; ond'è naturale che noi non possiamo considerare l'accettazione di questi emendamenti, se non in relazione alla discussione che faremo a proposito dell'articolo 11.

Poiché il vecchio testo di legge all'articolo 11 fa riferimento al collegio nazionale, che poi dall'articolo unico del disegno di legge governativo viene abolito, se si mantiene in vita l'articolo 11 del testo unico che fa riferimento al collegio nazionale è evidente che il progetto in discussione non può inserirsi nel vecchio testo di legge, per cui l'articolo unico del disegno di legge ministeriale va respinto. Pertanto noi ci auguriamo che rimanga in vita l'articolo 11 del testo unico e che quindi sia respinto il disegno di legge presentato dal ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Pertanto questo emendamento è subordinato alla sorte che avranno gli emendamenti di carattere suppressivo testé differiti.

GRAZIA. Esattamente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti ed altri propongono di sopprimere il secondo comma dell'articolo 11 del testo unico.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Questo emendamento mi pare sia subordinato all'accoglimento dell'emendamento Almirante che ella ha differito, con il quale si propone la soppressione di tutto l'articolo 11 del testo unico.

PRESIDENTE. Evidentemente è differito.

Ugualmente differiti sono gli emendamenti degli onorevoli Carpano Maglioli (ed altri), Ducci (ed altri), Amicone, Mieville (ed altri), che propongono modifiche all'articolo 11 del testo unico.

DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUCCI. L'emendamento di cui sono primo firmatario propone di sopprimere, all'arti-

colo 11 del testo unico, il terzo comma. È chiaro che la discussione del mio emendamento deve essere differita, in attesa di sapere se l'articolo 11 del testo unico è soppresso, nel qual caso il mio emendamento cadrebbe; se invece l'articolo 11 viene mantenuto, il mio emendamento dovrà essere discusso e posto in votazione. Credo che su ciò non possa esservi disaccordo.

PRESIDENTE. Nessun disaccordo. Tutti gli emendamenti che riguardano l'articolo 11 del testo unico sono differiti.

All'articolo 12 del testo unico, primo comma, gli onorevoli Bottai, Faralli e Pirazzi Maffiola propongono di sostituire alle parole «delle ore 16» le altre: «delle ore 20». Onorevole Bottai, aspetto di conoscere da lei, che è un valente avvocato, quale connessione ha questo suo emendamento con l'oggetto del disegno di legge in esame.

BOTTAI. Evidentemente ella, signor Presidente, vuol mettermi in imbarazzo prima che io esponga queste ragioni.

PRESIDENTE. Non ho affatto questa intenzione.

BOTTAI. L'emendamento ha un carattere puramente tecnico. Esso muove dalla necessità di prolungare, nell'ultima giornata utile, dalle ore 16 alle ore 20 il tempo necessario a compiere un atto formale ed essenziale previsto dalla legge.

Noi abbiamo anche una certa esperienza in proposito, perché sappiamo come alle volte gli atti necessari previsti dalla legge si siano compiuti, nell'ultima giornata, in modo contorto e frettoloso.

PRESIDENTE. Mi permetta: il disegno di legge che stiamo discutendo non riguarda per nulla le modalità di presentazione delle liste dei candidati, ma riguarda le modalità della dichiarazione di collegamento fra le liste.

Per questo, il suo emendamento non è pertinente.

BOTTAI. Il mio è un emendamento di carattere tecnico, e per questo io avrei voluto sostenerlo. Comunque, se ella ha posto questa preclusione, non mi resta che protestare contro la sua decisione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Nenni Giuliana, che è analogo a quello Bottai, perché propone di spostare il termine dalle ore 16 alle ore 17. Quindi, non è pertinente.

Gli onorevoli Almirante, Roberti, Mieville, Cuttitta, Basile, De Caro Gerardo, Latanza e Michellini propongono poi, all'articolo 12, primo comma, del testo unico, di sostituire le parole «quarantacinquesimo giorno» con le altre: «trentesimo giorno».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Non vi insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento, degli onorevoli Grammatico, Roveda e Mazzali, allo stesso articolo 12 del testo unico, quarto comma: sostituire le parole « lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100 » con le parole, « lire 5 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 500 ». Anche questo emendamento non è pertinente.

GRAMMATICO. Il mio emendamento riguarda un atto di giustizia nei confronti dei notai...

PRESIDENTE. Può darsi benissimo che si tratti di un atto di giustizia, ma ciò non dimostra né implica la sua attinenza con la legge in discussione. Io discuto la sede, non il merito dell'emendamento.

GRAMMATICO. Io insisto perché il mio emendamento venga discusso e votato.

PRESIDENTE. Il mio apprezzamento le è noto, onorevole Grammatico.

Lo stesso dicasi per il successivo emendamento degli onorevoli Almirante, Roberti, Mieville, Basile, Latazza, De Caro Gerardo, Michelini e Cuttitta, che propongono, all'articolo 12, quarto comma, del testo unico di sostituire le parole « non meno di lire cento » con le parole: « non meno di lire cinquecento ».

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. L'opinione pubblica, signor Presidente, ci sollecita una norma di questo genere. Questo per dirle come taluni emendamenti, che ella ritiene estranei, l'opinione pubblica li ritiene talmente connessi con questa legge che dalle categorie interessate mi sono venute richieste nel senso dell'emendamento da noi proposto. Mi sono permesso solo di farle questo rilievo di ordine pratico.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Mauro, all'articolo 12 del testo unico, comma sesto, dopo le parole « insieme con la lista dev'essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato », propone di aggiungere: « Il contrassegno deve contenere, alla base, in formato ridotto, i contrassegni delle liste collegate preceduto dalle parole: « collegato con... » ».

Evidentemente, l'onorevole Di Mauro riferisce all'articolo 12 una modalità che potrebbe essere proposta al punto 1 del disegno di legge, dove si dice che le dichiarazioni di collegamento fatte dai dirigenti centrali hanno effetto per tutte le liste e le candidature aventi lo stesso contrassegno.

DI MAURO. Infatti, signor Presidente, trasferisco l'emendamento in quella sede.

PRESIDENTE. Poi, onorevole Di Mauro, ella propone di sopprimere, al comma sesto dell'articolo 12, le parole: « deve essere dichiarato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi e collegarsi con il collegio unico nazionale ».

Mi immagino che la ragione della soppressione si riferisca all'ultima parte, cioè all'espressione: « collegarsi con il collegio unico nazionale ».

DI MAURO. Esattamente.

PRESIDENTE. Evidentemente, questo costituirà materia di coordinamento se noi sopprimeremo l'articolo 11.

DI MAURO. Quindi l'emendamento si intende trasferito?

PRESIDENTE. Non trasferito: differito, in quanto viene ad essere oggetto di coordinamento se viene approvata la soppressione dell'articolo 11.

DI MAURO. È evidente però che il coordinamento dovrà essere discusso attraverso l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo stesso dico all'onorevole Bianco, il quale propone, nello stesso articolo del testo unico, di sopprimere le parole « e collegarsi con il collegio unico nazionale »; e all'onorevole Almirante, il quale con gli onorevoli Roberti, Mieville, Latazza, De Caro Gerardo, Michelini, Cuttitta e Basile, propone di sopprimere le parole « con il collegio unico nazionale ».

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Qui mi permetto non soltanto di insistere, ma di chiederle di volersi avvalere in questa occasione della facoltà di cui ella ieri sera annunciò che si sarebbe avvalso se lo avesse ritenuto, cioè di chiedere alla Commissione il suo parere. Perché ella solleva in questo modo una questione tecnica di carattere generale che mi sembra molto importante. Quando noi abbiamo parlato di coordinamento in questa sede, non abbiamo voluto già riferirci al coordinamento come strumento tecnico di normale impiego, che in tanto può esistere in quanto sia stato prima ordinato qualcosa, in quanto cioè nella legge che si sta esaminando — che non è il testo unico, ma che è l'attuale legge presentata dal ministro dell'interno — vi siano già elementi che in sede di coordinamento poi vengono spostati nella

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

numerazione, vengono coordinati nel testo, vengono chiariti nel lessico.

Qui ci troviamo in una ben diversa situazione: ci troviamo di fronte alla necessità di un coordinamento non già formale ma sostanziale e di carattere legislativo; qui ci troveremmo nella necessità, quando l'attuale legge fosse stata approvata, di introdurre norme le quali espressamente sanciscano l'abrogazione o la modificazione di norme del testo unico; quindi si tratterà di operare un coordinamento che si tradurrà nella necessità di approvare o non approvare articoli aggiuntivi o un articolo aggiuntivo complessivo alla legge che stiamo esaminando. Non credo quindi di poter accettare che si parli di coordinamento nel senso normale in cui se ne è sempre parlato; non credo che alla fine potremo cavarcela, come si fa, affidando alla Commissione o alla Presidenza l'incarico di coordinare il testo della legge. Perché qui si tratta di coordinare questa particolare legge con le norme contraddittorie che si trovano nel testo unico, le quali non potranno restare in vigore.

Io mi permetto di insistere non tanto per questo singolo emendamento, sul quale — gliene do atto — avrei potuto benissimo non insistere, ma perché ella ne ha motivato la improponibilità con una impostazione di principio che non mi sembra accettabile.

PRESIDENTE. Ella ha impostato una controtesi senza che vi sia la tesi. Infatti io non ho sollevato impostazioni di principio, perché impostazioni teoriche in materia di coordinamento di norme giuridiche non ve ne possono essere. Dipende dall'importanza della modificazione di coordinamento l'adottare una procedura piuttosto che un'altra per il coordinamento stesso. Anzitutto una legge in vigore (quale è il testo unico) non può essere modificata se non con un'altra legge, anche se si tratta di coordinamento. In secondo luogo, occorre distinguere, nell'ambito di uno stesso disegno di legge, il coordinamento formale da quello sostanziale: il primo può ben essere affidato alla Commissione e alla Presidenza, il secondo deve essere oggetto di deliberazione della Camera, se ha carattere innovativo rispetto al testo preesistente.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Comunque, a questo emendamento si dovrebbe applicare lo stesso criterio di differibilità applicato per gli altri. Io le chiedo, quindi, signor Presidente, una sospensione di giudizio che mi sembra legittima.

PRESIDENTE. Legittima fino ad un certo punto, per la verità. Si tratta di un insieme così strettamente collegato che è difficile po-

tersi impegnare per questo punto, quasi fosse a sè stante, su di una interpretazione piuttosto che su di un'altra. Per me ha quindi un valore relativo differire o meno l'esame dell'emendamento. Comunque, anche per non prolungare la discussione, se ella insiste, onorevole Almirante, io non ho difficoltà ad accontentarla. Naturalmente la stessa considerazione vale per i due precedenti emendamenti degli onorevoli Di Mauro e Bianco, quanto alla procedura da usare per l'eventuale coordinamento.

L'emendamento successivo è pure degli onorevoli Almirante, Roberti, Mieville, Lattanza, De Caro Gerardo, Michelini, Cuttitta e Basile. Esso tende a sopprimere, al settimo comma dell'articolo 12 del testo unico, le parole: « e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per l'utilizzazione dei voti residuali ».

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ella ieri sera, quando si trattò degli emendamenti all'articolo 2 del testo unico, non ha parlato di coordinamento, ma di differimento della soluzione della questione, in quanto bisognava assodare se, in sede di approvazione del punto I del disegno di legge, veniva approvato o meno il principio della lista del collegio unico nazionale. Infatti, nel caso che tale principio fosse stato escluso, si sarebbe dovuto procedere anche alla modifica dell'articolo del testo unico che questo principio riconosce.

D'altra parte, secondo il criterio da lei enunciato, non devono considerarsi pertinenti al disegno di legge in discussione gli emendamenti che riguardano delle norme del testo unico non modificate dal disegno di legge stesso.

Per cui è da ritenersi che il coordinamento non possa riguardare che le norme del disegno di legge su cui si è discusso, non essendo possibile che esso si estenda a norme che, nella sua decisione assoluta, ella ha ritenuto già estranee all'oggetto del provvedimento al nostro esame. Cioè, signor Presidente, delle due una: o le norme cui gli emendamenti si riferiscono rientrano nell'oggetto del disegno di legge; e allora gli emendamenti stessi sono pertinenti ed ella deve metterli in discussione; o le norme cui gli emendamenti si riferiscono non riguardano il disegno di legge, e in questo caso nessun coordinamento potrà farsi, sia per la contraddizione evidente sia per lo spirito e la lettera del regolamento nel punto in cui regola il coordinamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Su questo punto credo bisognerebbe chiarire la nostra posizione, poiché altrimenti avremmo un equivoco che si ripercuoterebbe su tutta la nostra discussione e potrebbe dar luogo a spiacevoli inconvenienti anche dopo l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Poniamo allora in chiaro la questione specifica. Onorevole Roberti, ella forse dimentica in quale senso ed in confronto di quale oggetto io ho parlato di coordinamento. Io ho parlato di coordinamento in rapporto non al testo unico, ma all'emendamento soppressivo di un articolo del testo unico, emendamento attinente — tanto è vero che ne ho differito l'esame — a una norma del disegno di legge ministeriale in esame.

È chiaro che se, in conseguenza di un emendamento approvato al disegno di legge, viene soppresso l'articolo 11 del testo unico, tutti i riferimenti che ad esso si fanno sono rinviati in attesa di sapere la sorte di questo articolo. In tale senso ho parlato di coordinamento.

Questo ho detto; quindi non sono caduto nella contraddizione che ella mi imputa.

ROBERTI. Quindi si tratta di differire anche questo emendamento?

PRESIDENTE. Esattamente.

All'articolo 12 settimo comma, del testo unico l'onorevole Almirante vuole sopprimere le parole « e a presentare eventualmente la lista dei candidati al collegio unico nazionale per la utilizzazione dei voti residuali ».

Questo emendamento, e quelli analoghi degli onorevoli Di Mauro e Bianco, sono differiti, per la più volte detta ragione. Eguali sorte hanno gli emendamenti Almirante e Di Mauro soppressivi dell'articolo 13 del testo unico.

DI MAURO. Ma quale sarà la sorte dell'articolo 13?

PRESIDENTE. Potrebbe essere sufficiente, caso mai, la solita formula: « Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate ».

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Quando c'è una disposizione successiva che è in contrasto con la norma vigente, questa s'intende abrogata.

PRESIDENTE. Nulla però vieta di dirlo espressamente.

L'onorevole Buzzelli vuole modificare l'articolo 14 del testo unico; ma qui non si fa riferimento al collegio unico nazionale: qui si tratta della composizione della corte d'appello o del tribunale che esercita le funzioni dell'ufficio centrale circoscrizionale.

BUZZELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUZZELLI. Signor Presidente, a me pare che la connessione fra la materia trattata dal disegno di legge in discussione e il mio emendamento, sia indiscutibile. Il disegno di legge proposto dal Governo si occupa in modo esplicito degli uffici centrali circoscrizionali e conferisce ad essi particolari attività che sono più complesse e diverse da quelle previste dall'articolo 14. Io mi preoccupo proprio di queste nuove attività che vengono conferite a questo ufficio, il quale acquista un'importanza maggiore nei confronti di quella che gli era stata data dall'articolo 88. E allora propongo di rafforzare tutti gli uffici centrali circoscrizionali.

Secondo l'emendamento, il rafforzamento dovrebbe essere duplice: innanzitutto come ufficio in senso stretto, cioè per quanto riguarda la composizione e i magistrati che fanno parte di questo ufficio; in secondo luogo, per quella che è la segreteria, che dovrebbe agevolare tutte le funzioni e le attività dell'ufficio stesso.

Per quanto riguarda i magistrati che compongono questo ufficio, l'articolo 14 dice che devono essere tre. Io propongo, appunto per queste nuove e più complesse attività e per la maggiore delicatezza della materia affidata agli uffici centrali circoscrizionali, che i magistrati, anziché tre, siano cinque, e uno di questi sia un consigliere di corte d'appello, al quale dovrebbe spettare la presidenza. Questa è una garanzia per il migliore funzionamento di questi uffici.

In secondo luogo, l'articolo 14, occupandosi della composizione degli uffici centrali circoscrizionali, non fa menzione alcuna della segreteria di detti uffici. Io ritengo di colmare una lacuna della legge consigliando — col mio emendamento — di costituire una segreteria che dovrebbe esser composta dal cancelliere capo della corte d'appello o del tribunale e da quattro cancellieri. Si potrebbe obiettare che, essendovi nell'ufficio centrale circoscrizionale dei magistrati, si sa che i magistrati normalmente hanno l'assistenza del cancelliere. Ma io rispondo che questa assistenza è prevista dal nostro ordinamento solo quando il magistrato esercita le sue normali funzioni giurisdizionali, mentre qui il magistrato esercita funzioni diverse che sono tassativamente previste dal testo unico del febbraio 1948.

Mi pare perciò necessario e indispensabile precisare che anche in questo caso dei cancellieri esercitino la loro assistenza ai magistrati

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

che compongono questo ufficio. Propongo, quindi, che la segreteria sia costituita di quattro cancellieri e il capo della segreteria sia il cancelliere capo della corte d'appello o del tribunale, a seconda dei casi.

Raccomando l'ammissibilità di questo emendamento. Mi pare che non si possa aver dubbio alcuno sulla pertinenza e attinenza di questa materia con quella del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Buzzelli, la cosa migliore è di rinviare l'esame dell'emendamento a quel punto del disegno di legge che fa riferimento all'ufficio centrale.

BUZZELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti che seguono riguardano alcune modalità del meccanismo della presentazione delle liste: e ciò non ha attinenza all'oggetto del disegno di legge; prego pertanto gli onorevoli Malagugini e Bottai di non insistere nei loro emendamenti.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, a me pare che l'emendamento che io propongo sia pienamente giustificato e che contro di esso non si possa avanzare nessuna riserva di scarsa attinenza con l'oggetto del disegno di legge.

Infatti, l'articolo 14 del testo unico stabilisce come è noto che la corte di appello o il tribunale, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio, eserciti le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, a proposito della insufficienza dei quali si è or ora intrattenuto l'onorevole Buzzelli. Questo ufficio centrale dovrebbe, entro dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo 12, assolvere una serie di quelli che si vogliono chiamare adempimenti, per i quali il termine fissato mi pare assolutamente insufficiente.

Si tratta di verificare se le liste siano state presentate nei giusti termini, se siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, ecc., se ci siano contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste, ecc., se ci siano candidati per i quali manchi la prescritta accettazione o che siano compresi in più di una lista: e infine (cito solo le pratiche più importanti e delicate che richiedono maggior tempo) provvedere alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto e alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni del collegio.

Tutto questo lavoro era già di per sé improbo, e per esso mi pare che non fosse

sufficiente il termine fissato di dieci giorni. Ma (ed ecco in qual modo l'emendamento si riferisce strettamente al disegno di legge in esame), se oggi si dovesse ammettere il principio del collegamento, a questo ufficio centrale spetterebbe anche il compito di accertare se il collegamento, o l'apparentamento che dir si voglia, risponda ai requisiti voluti dal disegno di legge in esame.

È vero che i giornali di questa mattina accennano ad una delega legislativa che sarebbe chiesta per il Governo dalla maggioranza parlamentare: il che sarebbe in relazione all'emendamento già proposto dall'onorevole Paolo Rossi ed altri perché siano soppressi i commi 3 e 4 al punto primo. Mi si dice anzi in questo momento che sia stato formalmente presentato dallo stesso onorevole Paolo Rossi un nuovo emendamento nel senso indicato dai giornali.

Ebbene, signor Presidente, io mi rifiuto di credere che ella possa ammettere la proponibilità di una simile mostruosità costituzionale, politica e morale; mi rifiuto di credere che la Camera possa arrivare al punto da abdicare pressoché totalmente alle proprie prerogative in questo campo così delicato. Ma, se anche questa vergogna dovesse tentarsi e questo delitto costituzionale dovesse consumarsi, rimarrebbe sempre la validità dell'emendamento da me proposto; perché, da chiunque siano indicate, le modalità alle quali l'ufficio centrale dovrebbe attenersi per stabilire la validità o meno dei collegamenti richiederebbero un tempo notevolmente superiore a quello dei dieci giorni stabiliti nell'articolo 14 del testo unico della legge.

Per queste ragioni, signor Presidente, io insisto affinché ella voglia accettare il mio emendamento, senza differirlo ad altro momento, data l'importanza che esso riveste in relazione alle voci che da questa mattina circolano negli ambienti parlamentari.

PRESIDENTE. Non posso applicare a questo emendamento e ai due emendamenti Bottai il ragionamento che ho fatto per quello Buzzelli. In quel caso io mi riferivo alla oggettiva considerazione anche della formulazione del disegno di legge, il quale fa esplicito riferimento all'articolo 15 per quanto riguarda la costituzione dell'ufficio centrale nazionale; e posso ammettere che il riferimento comprenda, sia pure implicitamente, gli uffici centrali circoscrizionali. Ma, evidentemente, il meccanismo della presentazione delle liste per quel che riguarda i termini, ecc., non è toccato dalla legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Dico a lei quanto ho detto agli altri, onorevole Malagugini. Io non discuto sull'utilità di taluni ritocchi che il testo unico possa suggerire; devo fare solo una questione di attinenze all'oggetto della discussione. Ripeto quello che ho detto ieri. La mia opinione che si possa provvedere con altro disegno di legge non è affatto un'opinione teorica. Anche se io non avessi adottato con convinzione il criterio che sto attuando, sono persuaso che, presentati in questa sede, avrebbero estrema difficoltà ad essere accolti anche emendamenti ragionevoli; mentre, presentandoli in sede appropriata, si può trovare quel largo e rapido consenso che è facile raggiungere quando un problema sia liberato da ogni dubbio e da ogni ombra e considerato oggettivamente per se stesso. Quindi, sotto questo aspetto, devo mantenere la mia opinione.

MALAGUGINI. Ho rilevato ieri, durante l'accesa discussione che ha avuto luogo a proposito dell'interpretazione dell'articolo 90 del regolamento, una frase da lei pronunciata, signor Presidente. Ella ha domandato un minimo di rispetto reciproco. Io non metto lontanamente in dubbio che ella sia convinta di quanto ha detto; ma l'affermare che certi nostri emendamenti al testo unico potrebbero avere maggior fortuna se proposti in altra sede e in altro momento non mi sembra (me lo permetta, e non lo creda irriverente) non mi sembra né serio né rispettoso per noi. Perché ella sa benissimo che si tratta di una eventualità assolutamente irrealizzabile, che tutt'al più potrebbe attuarsi, se fosse presentata ed approvata, *quod Deus avertat*, l'assurda proposta di delega legislativa al Governo; eventualità che io escludo per l'onore del Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione, di cui la Camera è libera di discutere, ma che non riguarda il testo unico. Qui si tratta della determinazione della attinenza al disegno di legge ministeriale. È un'altra cosa.

MALAGUGINI. È qui che non siamo d'accordo! Non è un'altra cosa.

PRESIDENTE. È cosa diversa dalla delega. Se la delega è chiesta per talune norme di un disegno di legge, essa non comprende la facoltà di rimaneggiare anche la parte del testo unico a cui il disegno si riferisce. Quindi la sua motivazione (prescindendo dalla natura ipotetica della stessa) non può mutare la mia decisione.

MALAGUGINI. Io l'ho fatta solo in linea subordinata. Comunque, persisto nel ritenere l'ipotesi irrealizzabile, e la proposizione

di essa irrispettosa nei riguardi di questa parte della Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Almirante, Roberti ed altri chiedono che all'articolo 14, n. 2), del testo unico, dopo le parole: «liste presentate», siano aggiunte le altre: «o che comunque possano ingenerare confusione con i contrassegni che già per l'uso costante in precedenti elezioni siano serviti a distinguere le liste di partiti e movimenti politici».

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei chiedere che, come ella ha ritenuto per l'emendamento Buzzelli, questo emendamento sia rinviato a quando si esaminerà il punto 1 del disegno di legge, in cui si parla del contrassegno di lista e della sua presentazione.

PRESIDENTE. Non sono convinto del riferimento, ma ne ripareremo nella sede da lei indicata. Lo stesso dicasi per l'emendamento Miceli, il quale chiede che all'articolo 14 del testo unico, numero 2), dopo la parola: «presentate», siano aggiunte le altre: «ovvero con simboli ed emblemi già notoriamente usati da altri partiti o movimenti politici senza il consenso dei dirigenti degli stessi».

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. La questione è completamente diversa. Mi sembra che ella, onorevole Presidente, abbia già deciso la sorte di tutti i nostri emendamenti, perché ha usato un metodo curioso. I casi sono due: o gli emendamenti secondo il Presidente sono affatto estranei (è vero che l'onorevole Presidente ha abolito questa locuzione ed ha detto «non strettamente attinenti») alla legge che discutiamo, e allora non se ne parla più; o il Presidente è costretto ad ammettere che hanno qualche attinenza al disegno di legge e li rimanda costantemente ad altro punto del disegno di legge.

PRESIDENTE. Questo le pare strano? Se hanno attinenza a norme del disegno di legge, occorrerà sapere prima di tutto la sorte che avranno queste norme, e di conseguenza vedere quali modificazioni siano da introdursi nel testo unico.

MICELI. In questo caso, onorevole Presidente, mi permetta di fare un appunto a coloro che hanno stabilito l'ordine degli emendamenti. Se alcuni di questi erano in subordinazione di alcune proposizioni governative del disegno di legge, perché non sono stati rimandati senz'altro a quella sede?

PRESIDENTE. Gli emendamenti vengono stampati secondo la precedenza cromo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

logica e poi secondo il riferimento al testo di cui si discute o di cui si riterrebbe di poter discutere; tanto è vero che in questo caso essi sono stati stampati seguendo l'articolazione del testo unico. Ma questo non vuol dire che nell'ordinamento della discussione non si possa far notare che certi emendamenti hanno il loro posto in altre posizioni: ciò si fa sempre anche per leggi che non hanno l'interesse di questa.

MICELI. Penso che potrebbe essere ammessa una opinione completamente diversa: e cioè che l'ordine di stampa degli emendamenti poteva essere fatta in riferimento ai punti del disegno di legge cui essi possono venir riferiti.

In ogni caso è una questione di ordine generale, che io non tenterò di sollevare proprio quando siamo arrivati alla fine di questa discussione (mancano, infatti, una decina di emendamenti).

Volevo far presente che l'emendamento da me proposto all'articolo 14 non è affatto estraneo all'argomento in discussione; anzi, ha con esso uno stretto legame.

Secondo l'articolo 14 — punto secondo — del testo unico, si poneva una semplice questione di priorità nell'accettazione dei simboli, cioè si diceva: se in sede circoscrizionale una lista ha già presentato un contrassegno, successivamente (quindi, criterio cronologico) un'altra lista non può presentare né lo stesso contrassegno, né un contrassegno a questo assimilabile. Questo era ammissibile quando il meccanismo della legge era quello contemplato dagli articoli 54 e seguenti del testo unico.

Ma, nel caso nostro, non basta più il criterio cronologico per stabilire la priorità, perché quando si tratta di collegamenti di liste e quando si tratta di premio da attribuire alle liste collegate, il simbolo ha un valore diverso da quello che ha nel caso nel quale il collegamento non esiste o questo collegamento non è oggetto di un premio di maggioranza.

Signor Presidente, questo è vero per due motivi.

Il primo motivo è che il valore di un simbolo, nel caso di collegamento, non è da attribuire a una sola lista, ma a tutte le liste collegate, influenzando sulla situazione il premio di maggioranza. Supponiamo che uno dei gruppi dissidenti si appropri del simbolo di un partito operaio, e lo trasferisca alle liste collegate di maggioranza: questo non ha valore semplicemente per quel gruppetto di dissidenti, ma può segnare il colmo della,

bilancia, nel senso che può servire ad attribuire la maggioranza assoluta a liste di tutt'altra qualifica politica di quella voluta dagli interessati.

Vi è un secondo motivo, anch'esso fondamentale. L'apparentamento e il collegamento naturalmente moltiplicano le piccole liste perché i gruppi che si collegano hanno interesse a stabilire delle piccole liste le quali, pur senza prendere seggi, danno dei voti tali che, sommati, possono far traboccare la bilancia dalla parte della maggioranza.

Ora, moltiplicandosi le piccole liste, si moltiplicano le possibilità che i simboli, già presentati da una di queste piccole liste, possono essere oggetto di appropriazione di un'altra delle piccole liste concorrenti.

Quindi, signor Presidente, la posizione è affatto diversa nel caso della presentazione dei simboli, se il meccanismo della legge è quello del testo unico (che stabilisce l'individualità della lista e l'assegnazione dei seggi alla lista considerata lista individuale, in base al numero dei voti) e nel caso del collegamento con premio di maggioranza: diventa diverso l'effetto dell'appropriazione di un simbolo nell'un caso o nell'altro, ed è per questo che il mio emendamento è in stretta connessione (voglio usare, signor Presidente, le sue stesse parole, e perciò dirò che è strettamente attinente) al cambiamento del sistema proposto dal disegno di legge governativo.

Ed è per questo, signor Presidente, non potendo sperare che si faccia una eccezione alla sua regola, che è quella di escludere o di rimandare alla fine, che voglio augurarmi che voglia inserire il mio emendamento tra quelli che possono e debbono essere discussi alla fine.

PRESIDENTE. Perché alla fine? Forse ella, onorevole Miceli, non ha fatto attenzione a quanto le ho detto poc'anzi. Le ripeto, comunque, che al suo emendamento sarà applicato lo stesso criterio seguito per l'emendamento Almirante e che consiste nella facoltà di riproporlo al comma secondo del punto primo del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'argomentazione che ella ha fatto circa la sede, debbo osservarle che ella si contraddice quando afferma che se non vi fosse questa legge il suo emendamento avrebbe una giustificazione diversa o almeno minore.

MICELI. Mi riferivo alla legge quale è, non alla legge quale risulterà emendata.

PRESIDENTE. Come può sapere in che modo risulterà la legge a seguito della discussione?

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

MICELI. Ma come possiamo discutere con questa spada di Damocle...

PRESIDENTE. Non esiste una spada di Damocle! Io le ho parlato appena del secondo comma del punto primo.

MICELI. Accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Faralli, Corona Achille e Mazzali hanno proposto, all'articolo 14 del testo unico, n. 59), di sostituire le parole: « secondo l'ordine di presentazione », con le parole seguenti: « mediante estrazione a sorte da effettuarsi un'ora dopo la scadenza del termine della presentazione delle liste stesse. Alla estrazione procede pubblicamente il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale con l'assistenza del segretario il quale redige il verbale ».

Non vedo la pertinenza.

FARALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARALLI. Mi dispiace di non essere d'accordo con lei, signor Presidente. Io penso che il mio emendamento sia pertinente la legge, tanto è vero che la stessa stabilisce di modificare la composizione del collegio centrale circoscrizionale.

Ella sa, come d'altronde sanno tutti i colleghi, come molti inconvenienti si siano verificati durante la presentazione delle liste nelle precedenti elezioni. Si è verificato molte volte il caso, per esempio, che rappresentanti di liste diverse si siano trovati contemporaneamente nella stanza della cancelleria del tribunale e, volendo ogni partito dare una certa posizione al proprio simbolo nella lista da sottoporre all'elettore — possibilmente al primo e all'ultimo posto, perché il simbolo fosse più facilmente individuabile — ne son nati inconvenienti che hanno avuto una eco anche nella stampa. Quindi, l'emendamento che insieme con altri colleghi ho presentato mi sembra pertinente, appunto perché tende ad evitare i lamentati inconvenienti.

Appare chiaro che il sistema da noi proposto, mentre non tange il diritto di nessun partito, riconosce pienamente i diritti di tutti ed è quindi il sistema migliore per armonizzare le conseguenze della postazione che debbono avere i simboli nella lista da sottoporre all'elettore. Ecco perché il nostro emendamento ci sembra pertinente alla legge che discutiamo. E se da lei, signor Presidente, non è ritenuto pertinente, dove possiamo collocarlo, per eliminare quegli inconvenienti che tutte le leggi, dal 1945 ad oggi, hanno incontrato laddove si è proceduto ad elezioni? Perché io ritengo che la posizione del simbolo nella lista da sottoporre all'elettore abbia, come ha, una certa

importanza. Onde evitare che abbiano a sorgere discussioni nella cancelleria del tribunale o nell'aula dove avviene la presentazione delle liste, penso che l'emendamento risponda pienamente alle esigenze di tutti i partiti ed elimini ogni controversia.

Ecco perché io insisto nell'affermare che l'emendamento è pertinente la legge e le rinnovo la preghiera, signor Presidente, di indicarci il modo per collocarlo in qualche parte ove ella ritiene che possa trovare la sua applicazione.

PRESIDENTE. Io non metto in discussione il merito, cioè gli effetti in ordine alle operazioni elettorali, a cominciare dalla presentazione delle liste. Ma, ripeto, anche questo è da assimilare agli altri emendamenti o modificazioni che si possono apportare, in altra sede, al testo unico. Faccio questione solo di sede, onorevole Faralli. Mantengo quindi il mio punto di vista.

L'onorevole Martuscelli ha proposto, all'articolo 14 del testo unico, di sostituire il n. 6 col seguente: « controlla il numero assegnato ai candidati di ogni lista ai sensi dell'articolo 10 e lo rettifica, se esso non corrisponde all'ordine di elencazione, o lo assegna, se manca, restando tale numero così assegnato o rettificato l'indicatore delle preferenze ai sensi dell'articolo 42 ».

Anche per questo emendamento non discuto il merito: può darsi che abbia, ed anzi ha senz'altro — da un certo punto di vista — importanza non trascurabile. Però, solleva una questione che in nessun modo è toccata dal disegno di legge che stiamo discutendo.

MARTUSCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, io comprendo perfettamente, come le prime apparenze delle espressioni da me adoperate possano dare questa impressione, e cioè che il mio emendamento si riferisca a questione affatto diversa da quelle strettamente attinenti alle modifiche proposte dal disegno di legge sottoposto al nostro esame. Penso, però, che approfondendo un po' l'esame, queste apparenze svanirebbero pienamente e siccome la sua pur diligente deliberazione è necessariamente sommaria e preliminare, io faccio appello alla sua cortesia, perché approfondisca l'esame del mio emendamento onde giungere al pieno riconoscimento della sua attinenza all'oggetto della legge.

Di che cosa si tratta? L'emendamento si riferisce alla indicazione in numeri arabi che contrassegna i candidati nelle varie liste. Nella legge del 1948 vi è un errore che va

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

indubbiamente corretto. Tuttavia, questo è il merito dell'emendamento sul quale io non mi voglio indugiare, ma per quanto riguarda la proponibilità, io la prego, signor Presidente, di cominciare a considerare il richiamo che fa il mio testo e vedere fin dove esso ci porti. Noi ci riferiamo difatti all'articolo 14 numero 6.

L'articolo 14 del testo unico delle leggi elettorali prevede le varie operazioni che la corte di appello deve compiere per mettere in ordine le liste ai fini della regolare presentazione dei candidati e risolvere alcune questioni che possono sorgere in questa sede preliminare. Il numero 6 dell'articolo 14, che è quello che noi proponiamo di sostituire, dice specificamente: « Assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti ».

Evidentemente, questa disposizione fa sorgere la possibilità di un contrasto, se confrontata con la norma prevista dal disegno di legge in discussione. Può, difatti, esservi contrasto fra le indicazioni rese dai presentatori della lista e quelle fatte dalla Corte di appello, e in tal caso l'articolo 54 non dice quale delle due indicazioni dev'essere preferita nel calcolo. Il mio emendamento stabilisce invece che la corte di appello: « Controlla il numero assegnato ai candidati di ogni lista ai sensi dell'articolo 10 e lo rettifica ». E poiché l'articolo 10 del testo unico dice: « ...i nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi, progressivi, secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'articolo 54, sesto comma », ecco che il mio richiamo all'articolo 10 comporta a sua volta il richiamo all'articolo 54.

Ora, che cosa dice il disegno di legge presentato dal Governo? Basta soltanto leggere il secondo punto, il quale suona così: « Dopo il terzo comma dell'articolo 54 del testo unico predetto sono inseriti i seguenti: ecc. », per dedurne che per tutti i comma posteriori al terzo, e quindi anche per il sesto, si inserisce un ordine di esami e di giudizi che investe espressamente anche il calcolo sulle preferenze e quindi sulla cifra individuale dei candidati.

Ecco perché, signor Presidente, due sono le considerazioni che si impongono per la proponibilità. Innanzi tutto ella ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 90 del regolamento, ha il potere discrezionale di non ammettere gli emendamenti che sono affatto estranei all'oggetto della discussione. Noi abbiamo già contestato che questo si verifichi nel nostro

caso, perché è una prerogativa essenziale del Parlamento e della democrazia italiana presentare ogni emendamento pertinente alla materia in discussione, soprattutto quando si dibatte la materia elettorale, perché nulla che riguardi questa materia può essere definito affatto estraneo all'oggetto che si discute.

Tuttavia, onorevole Presidente, anche accettando la sua interpretazione, come si può affermare che non sia strettamente attinente all'oggetto in discussione l'emendamento a un testo che è espressamente preso in esame dal progetto di legge che si discute? Allora i nostri emendamenti non si possono riferire nemmeno a quei punti che sono esplicitamente riformati dal disegno di legge in esame? Se così fosse, mi permetta di dire — senza volermi riferire in concreto al suo giudizio — che questo suo potere discrezionale implicherebbe anche il potere di dire che il bianco è nero ed il nero è bianco. Credo che vi sia un minimo assoluto di oggettività su cui bisognerebbe essere tutti di accordo e che ella, tuttavia, non ha mancato finora di dimostrare.

In secondo luogo, va osservato che il disegno di legge ministeriale al punto II, primo comma ultimo capoverso, suona in questi termini: « Indi procede alla determinazione della cifra individuale dei singoli candidati ». Tale disposizione del progetto in discussione concerne, ovviamente, alcuni commi dell'articolo 54 del testo unico. Ed allora, quando alla Camera è aperta la discussione su un sistema che si riferisce a un punto specifico di una legge da modificare, come quello sulla specie della determinazione della cifra individuale dei singoli candidati, dov'è la sede in cui noi possiamo correggere il sistema?

È perciò, onorevole Presidente, che oltre al rilievo della stretta attinenza del mio emendamento, vi è anche l'altra argomentazione che alla Camera è aperto l'esame della determinazione della cifra individuale dei candidati. Pertanto la Camera in questa sede può presentare e discutere emendamenti relativi a questo oggetto, per la stessa ragione per cui potrà eventualmente approvare delle modificazioni in merito al punto principale della determinazione delle cifre individuali.

Non ammettere emendamenti su questo punto, a parte il loro collocamento nella sede più opportuna, significherebbe rifiutare la discussione su un punto specifico della legge e precludere alla Camera di modificare, come è nelle sue prerogative sovrane, il proposto sistema, correggendone gli errori, così come noi ci proponiamo di fare.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Riassumendo, perciò, la proponibilità del mio emendamento si fonda su due punti. Il primo punto è che l'articolo 10, espressamente richiamato nel mio emendamento, fa riferimento al sesto comma dell'articolo 54, articolo che è espressamente modificato a partire dal terzo comma dal disegno di legge ministeriale.

In secondo luogo, il mio emendamento è proponibile perché il disegno di legge presentato dal Governo contiene espressioni che si riferiscono alla determinazione, da parte dell'ufficio centrale circoscrizionale, della cifra individuale dei singoli candidati. Se questa determinazione è menzionata nelle nuove norme, essa è ovviamente oggetto di discussione in questa sede, per cui il mio emendamento non può non trovare ammissione da parte dell'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli, ella ha già svolto ampiamente il suo emendamento.

MARTUSCELLI. Soltanto per quanto riguarda la proponibilità, senza entrare nel merito.

PRESIDENTE. Lo ha svolto ampiamente nel merito e nella proponibilità, come del resto hanno fatto gli onorevoli Miceli ed altri. Comunque, applico a questo suo emendamento il criterio seguito per l'emendamento Cessi. Mi lasci esaminare accuratamente come è da valutare la questione; nel pomeriggio le comunicherò la mia decisione.

MARTUSCELLI. Va bene.

PRESIDENTE. Vi sono, poi, vari emendamenti che riducono il termine entro il quale gli uffici circoscrizionali centrali devono provvedere alla pubblicazione delle liste nell'albo pretorio, decrescendo dal trentesimo fino al ventiduesimo giorno. Si tratta di un particolare che non ha alcun riferimento alle questioni sollevate dal disegno di legge.

GRAMMATICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMMATICO. Signor Presidente, i termini previsti dall'articolo 14 non sono sufficienti per compiere tutte le operazioni. Per questo, io insisto affinché il mio emendamento venga discusso.

PRESIDENTE. Onorevole Grammatico, trattasi di una modalità che sarà anche ragionevole modificare, ma che debbo ripetere non ha alcuna connessione con il disegno di legge al nostro esame.

MATTEUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEUCCI. La connessione io la vedo in questo: siccome ora abbiamo delle liste collegate che nella vecchia legge non erano

previste, noi crediamo che per questo nuovo schieramento politico vi sia bisogno di assai maggior tempo nella pubblicazione delle liste.

PRESIDENTE. Pare che non tutti i presentatori di emendamenti siano del suo parere, sebbene appartengano al suo gruppo, perché l'ultimo limita il termine al ventiduesimo giorno.

MATTEUCCI. È un limite di tempo maggiore, che può andare dal trentesimo fino al ventiduesimo giorno.

PRESIDENTE. Mi consenta di rimanere della mia opinione e di non giudicare pertinentemente nessuno di questi emendamenti.

Vi è poi un emendamento Saunicolò al punto 8° dell'articolo 14. Evidentemente, la sede non è questa, perché l'onorevole Saunicolò ha una serie di emendamenti che si riferiscono ad una impostazione interregionale del collegamento. Quindi, parleremo di questo emendamento quando discuteremo degli altri.

L'onorevole Bogoni solleva la questione della trasmissione dei plichi a mezzo di corriere speciale debitamente scortato. Mi permetto di dire che anche questo è un particolare che non ha riferimento allo specifico oggetto del disegno di legge.

BOGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGONI. Mi permetta di non essere del suo parere. Questa legge nel paese è considerata molto male, e quando io domando che i plichi siano trasmessi a mezzo corriere debitamente scortato, è per dare una maggiore garanzia ai cittadini. Che cosa costa mandare i plichi accompagnati? L'emendamento a me sembra attinente a questa legge appunto per dare quella garanzia di cui parlavo. Mi sembra che non vi sia niente in contrasto, anzi.

PRESIDENTE. Al solito: non è che io discuta la ragionevolezza della sua richiesta; però dico che trattasi di un particolare che non ha attinenza all'oggetto del disegno di legge.

BOGONI. D'accordo che è un particolare, però ha un aspetto giuridico e morale.

PRESIDENTE. Non ne dubito. Dico che può essere sollevato, però in altra sede.

L'onorevole Borioni propone, all'articolo 15 del testo unico, primo comma, dopo le parole « La Corte di cassazione », di aggiungere « costituita in Ufficio centrale nazionale ».

La stessa proposta è fatta dagli onorevoli Almirante, Roberti, Mieville, Latanza, De Caro Gerardo, Michelini, Basile e Cuttitta.

A me pare evidente che la Corte di cassazione è l'ufficio centrale nazionale, tanto più

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

che il disegno di legge dice: « l'Ufficio centrale nazionale, costituito a' termini dell'articolo 15 ».

BORIONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIONI. A me sembra, signor Presidente, di doverle sottoporre l'opportunità di derogare, per questo mio emendamento, dalla norma fin qui seguita, anzitutto quasi per carità di patria. L'articolo 15, che qui è richiamato *de plano*, si esprime in modo così strano da consigliarci la rettifica che noi proponiamo. Essa è imposta, direi, dalla strana dizione dell'articolo 15. Se noi ci accingiamo a leggere questo testo, apprendiamo che la Corte di cassazione (ed è cosa che può stupirci) è « composta da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal presidente »: la Corte di cassazione non è affatto composta né in questa né in altra sede e in relazione ad altra funzione da quattro o sei consiglieri e da un presidente; la Corte di cassazione può essere composta così quando è costituita in ufficio centrale nazionale.

Lo vogliamo dire, vogliamo eliminare questa stortura, questa improprietà, questa inesattezza, strana, stranissima, che esiste nel testo unico? Tanto più che la dizione di cui ci stiamo occupando è oppugnata ed è resa ancor più evidente nella sua sostanza grossolanamente erronea dal testo dell'articolo 14, dove ci si riferisce all'ufficio centrale circoscrizionale, e conseguentemente si precisa la ipotesi della corte di appello che esercita le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale con un collegio composto in un determinato modo.

Dove il legislatore ha voluto costituire, in questa fase delle operazioni e cioè nella fase preparatoria, l'ufficio centrale circoscrizionale lo ha detto (articolo 14); dove non ha voluto (articolo 15), (siamo di nuovo alla ipotesi del collegio unico nazionale, che c'è e non c'è, che esce dalla porta e rientra dalla finestra), là il legislatore ha taciuto. Perché vede, onorevole Presidente, dell'ufficio centrale nazionale parla il testo unico, ma ne parla per la prima volta all'articolo 59, sia pure richiamandosi, per quando si attiene alla sua composizione, alla norma dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Onorevole Borioni, se non vuole che consideri già svolto il suo emendamento, si accontenti della seguente mia dichiarazione: se il disegno di legge sarà approvato nel testo ministeriale, le sue preoccupazioni non avranno ragione di essere, poiché vi si dice chiaramente che si tratta dell'ufficio centrale nazionale costituito a' termini dell'articolo 15 del testo unico. Se poi il testo sarà

modificato, riprenderemo in esame il suo emendamento che, nel merito, mi sembra ragionevole.

BORIONI. La ringrazio, signor Presidente, ma io ritengo che il mio emendamento trovi qui la sua sede adatta, in quanto non è affatto estraneo alla norma cui si riferisce, dal momento che il punto 1 del disegno di legge richiama esplicitamente l'articolo 15 del testo unico. D'altra parte, il richiamo è così improprio che io penso valga la pena di correggerlo ora che ci si offre il destro.

PRESIDENTE. Sia pure scendendo per un momento nel merito, onorevole Borioni, non credo che possano sorgere delle perplessità di interpretazione, anche se vi è una improprietà formale (*Interruzione del deputato Bottonelli*). Onorevole Bottonelli, il suo parere non può servire in questo momento. (*Proteste del deputato Bottonelli*). Dico che non può servire in quanto ho dichiarato che l'emendamento non può essere discusso in questa sede. Quando sarà in discussione, ella pure, onorevole Bottonelli, potrà parlare.

MIEVILLE. Se non ho male inteso quanto ella, signor Presidente, ha detto, ella accetta il differimento, praticamente, del nostro analogo emendamento.

PRESIDENTE. Vada pure per il differimento. Ma volevo rilevare che la questione è formale; non vi è da temere alcuna perplessità. Nessuno può attribuire diversa funzione alla Corte di cassazione. Sono pertanto differiti anche gli analoghi emendamenti Bensi, Di Mauro, Perrotti.

Con un suo altro emendamento, l'onorevole Di Mauro pone una questione diversa: vuole aggiungere, al n. 4 dell'articolo 15 del testo unico, dopo la parola « prefettura », le parole « e ai sindaci ». Onorevole Di Mauro, questa evidentemente è una questione del tutto nuova, che non si riferisce affatto al disegno di legge.

DI MAURO. Onorevole Presidente, vorrei anzitutto sapere dall'onorevole ministro che legame c'è fra la conclusione del punto primo del disegno di legge (pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* dei collegamenti annessi) e la pubblicazione prevista nel punto quarto dell'articolo 15 del testo unico; perché la cosa non è chiara. Cioè, la pubblicazione prevista nel disegno di legge è sostitutiva dell'altra prevista del testo unico o non lo è?

PRESIDENTE. Onorevole ministro, crede di poter rispondere a questo quesito? Da ciò che si può desumere, le pubblicazioni sarebbero due: quella prevista dall'articolo

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

15, più quella che viene fatta in seguito all'istituzione del collegamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Io non vedo perché si debba fare la comunicazione anche ai sindaci. Quanto al quesito posto dall'onorevole Di Mauro, evidentemente, come ha rettamente osservato l'onorevole Presidente, si tratta di due cose distinte:

PRESIDENTE. L'una che riguarda le liste, l'altra il collegamento. Per questo, appunto, dicevo che il volere aggiungere « i sindaci » non è pertinente.

DI MAURO. Il mio emendamento si riferisce al punto quarto dell'articolo 15 del testo unico. Lo ritengo proponibile per i motivi espressi da diversi miei colleghi. È veramente strano che questa comunicazione prevista dall'articolo 15 del testo unico sia fatta alle prefetture, agli uffici centrali circoscrizionali e non anche ai sindaci.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non a tutte le prefetture, ma alle prefetture degli uffici circoscrizionali. Ella la vorrebbe fare a tutti i sindaci d'Italia!

DI MAURO. Esatto.

PRESIDENTE. Onorevole Di Mauro, abbia la compiacenza di accettare questo mio punto di vista, secondo il quale, distinte le due cose, cioè la sussistenza del punto quarto dell'articolo 15 del testo unico indipendentemente dalle ultime righe del punto primo del disegno di legge, il suo emendamento si riferisce all'uno e non all'altro.

DI MAURO. Signor Presidente, ho proposto l'emendamento perché ritengo necessario che questa comunicazione sia fatta non solo alle prefetture delle sedi circoscrizionali (come sostiene il ministro) ed agli uffici centrali circoscrizionali, ma anche ai sindaci. Ho visto che l'onorevole Scelba si è un po' agitato a questa mia affermazione...

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Affatto! Sono calmissimo.

DI MAURO. Devo farle presente che i suoi colleghi democristiani, i deputati democristiani dell'assemblea regionale siciliana, hanno accettato questo criterio. Infatti l'articolo 18 della legge elettorale siciliana, che è un po' più organica, un po' più coerente, un po' più giusta, un po' più democratica di quella che stiamo discutendo, prevede che queste comunicazioni siano fatte anche ai sindaci, e addirittura scarta i prefetti.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. È una cosa diversa.

DI MAURO. Non possiamo dimenticare che la prima istanza democratica è appunto il consiglio comunale, e per esso il sindaco.

Doverci rivolgere ai prefetti per fare la comunicazione ufficiale delle liste e relativo contrassegno e darne comunicazione agli uffici circoscrizionali escludendo i sindaci, mentre questi sono tenuti a fare tutta una serie di operazioni di carattere elettorale, mi pare una incongruenza. Ritengo democratico dare comunicazione ufficiale ai sindaci delle liste presentate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*.

Per questi motivi, signor Presidente, mi permetto di insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Non faccio questione di merito, come le ho detto, ma di sede.

DI MAURO. Insisto nel dire che l'emendamento è pertinente, come ho detto all'inizio.

PRESIDENTE. Debbo confermare la mia decisione. Passiamo al successivo emendamento, dell'onorevole Martuscelli: non lo dichiaro improponibile, ma lo differisco.

Vi sono due emendamenti, dell'onorevole Corbi e dell'onorevole Minella Angiola, che risolvono la questione dei contrassegni in termini praticamente simili, se non uguali, a quelli che sono stati già sollevati a proposito dello stesso argomento dall'onorevole Almirante (a pagina 16) e dall'onorevole Miceli (a pagina 17). Quindi, di questi si potrà vedere la possibilità di inserzione dove lo stesso testo ministeriale parla della presentazione di uguale contrassegno.

Siamo così giunti alla fine di questo gruppo di emendamenti che riguardano articoli del testo unico che non sono contemplati e modificati dal disegno di legge.

Prima di passare al vero e proprio disegno di legge, ritengo opportuno sospendere la seduta, rinviandola alle ore 16.

LACONI. Signor Presidente, vorrei chiederle a che ora terminerà oggi la seduta.

PRESIDENTE. Non glielo posso dire, ora: vedremo di scegliere in seguito, o una protrazione fino ad una certa ora senza intervallo per la cena, oppure, se sarà preferibile, un intervallo per la cena seguito da una non lunga ripresa.

LACONI. Vorrei farle notare che non si può andare avanti in questo modo. Non si sa quando si entra, né quando si esce. Tutti i giovedì la mattinata era riservata alle riunioni di gruppo. Ella ci aveva fatto sapere che oggi, ove si fosse tenuta una seduta mattutina, la seduta serale sarebbe terminata in ora normale, il che significa alle 21, in modo che ognuno di noi possa uscire e respirare l'aria di Roma. Ora invece non si sa a che ora si termina. Nessuno può prendere impegni. Io comprendo che la sua decisione possa

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

essere modificata da un voto della Camera, ma che almeno si conosca la sua decisione, si sappia la sua intenzione. Modifichi poi la Camera, si prenda la responsabilità chi vuole, di modificare la sua decisione, ma si sappia ogni giorno: la seduta comincia a tale ora e finisce a tale ora.

Prima lo sapevamo, perché ella faceva terminare normalmente le nostre sedute alle 20. Oggi non lo sappiamo più.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ella ha perfettamente ragione nel dire che prima lo sapevamo, ma prima non vi era la situazione che vi è oggi. (*Commenti alla estrema sinistra*). Mi sono anche fatto premura di fare pressioni presso i ministri perché acconsentano a rispondere a varie interrogazioni. Ella ammetterà che bisogna conciliare l'una cosa e l'altra.

LACONI. Il giorno destinato alle interrogazioni perché non esiste più? Qui è tutto sovvertito senza una decisione. Non si riuniscono le Commissioni, non vi è più niente di regolare.

PRESIDENTE. Io sono pronto a ripristinare le vecchie consuetudini, ma invito a considerare che ciò contribuirebbe ad aggravare il normale orario di lavoro. Se io riconosco all'opposizione il diritto di discutere con un determinato metodo il disegno di legge, l'opposizione, da parte sua, dovrà riconoscere che questo determinato metodo porta inevitabilmente a prolungare le sedute.

LACONI. Lasci la responsabilità ad altri; non se la assumi lei. Lasci la responsabilità alla maggioranza di quello che vuol fare.

PRESIDENTE. Questo sarebbe comodo per me, ma io non amo le comodità; amo di adempiere al mio incarico con il maggiore scrupolo, e nell'interesse di tutte le parti della Camera.

LACONI. Io mi appello al fatto che ella, quindici giorni fa, ha detto che le sedute sarebbero terminate alle 22. Questa sua decisione permane o no? Io distinguo completamente il fatto che la maggioranza decida ad un certo momento di terminare alle 24 o alle 3 del mattino. Questa è un'altra cosa: è una responsabilità che si assume la maggioranza, e la minoranza prenderà l'atteggiamento che riterrà di prendere. Ma il fatto che noi ci troviamo di fronte ad una sua decisione, ci mette in una condizione di disagio che ella non può ignorare e costringe noi a prendere su questo argomento delle posizioni che, o devono essere troppo accomodanti per

rispettare la sua autorità ed il suo prestigio, che non intendiamo diminuire, oppure devono traboccare da questi limiti.

PRESIDENTE. Di norma, prevedo che le sedute terminino alle 22, e questa mia decisione rimane. Credo di poter affermare che, nei limiti delle possibilità, io mi sono sempre adoperato affinché i lavori della Camera procedessero con continuità, ma senza eccessiva pesantezza.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Io credo che noi ci siamo dimostrati fin qui estremamente comprensivi del problema che ci sta davanti. È evidente, come dice l'onorevole Presidente, che siamo di fronte a un periodo eccezionale, e di fronte a questo periodo eccezionale abbiamo accettato un sistema di lavoro eccezionale.

Ma non possiamo consentire un ritmo di lavoro che porta alla consumazione fisica dei deputati. (*Commenti al centro e a destra*). Io vi ammiro veramente, ma io vi dico che la sera quando vado a casa sono assai stanco. (*Commenti al centro e a destra*).

Signor Presidente, io propongo questo: fissiamo un'ora che venga poi rispettata. Quando ella ricorda di aver fissato le ore 22 come termine della seduta, io potrei risponderle che avrei ringraziato ogni giorno la maggioranza se ci avesse lasciato andare a casa a quell'ora. Noi non abbiamo terminato mai prima della mezzanotte. Fissiamo un orario: per esempio, dieci ore di seduta, ma manteniamolo. Naturalmente, nel caso in cui sorgano incidenti procedurali straordinari li porteremo a risoluzione. Ma credo che sia opportuno fissare fin da questo momento un determinato orario, e poi rispettarlo.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, credo che siamo in diritto di chiedere alla Camera di ordinare i suoi lavori secondo un criterio generale al quale poi si potrà fare eccezione o per decisione della Presidenza della Camera o se la maggioranza ritenesse di trovarsi in circostanze straordinarie. Fissiamo almeno i criteri generali dell'attività della Camera anche per questo periodo, sia per quanto concerne le interrogazioni, sia per permettere le riunioni delle Commissioni.

PRESIDENTE. Debbo osservare che le sedute non cominciano di norma prima delle 10 per dar modo alle Commissioni di svolgere un certo lavoro. Per quanto riguarda la durata delle sedute, ho detto che, di norma, non do-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

vrebbe andar oltre le ore 22, con un intervallo per la cena.

Questa è la mia intenzione; non posso però accedere ad un criterio di rigidità assoluta, perché, oltre a quelli che sono i miei doveri di regolare i lavori parlamentari nel loro corso, ho anche il dovere di imprimere, entro ragionevoli limiti, un certo ritmo spedito ai lavori stessi.

Quanto alle interrogazioni, se sarà fatta una richiesta formale, provvederò a destinarvi una apposita seduta notturna.

SCALFARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Desidero fare una breve dichiarazione a nome della maggioranza. Noi accettiamo con deferenza quello che ella, signor Presidente, ritiene di fare per quanto riguarda l'orario dei nostri lavori, perché il problema, per noi, è di sostanza delle discussioni, non di orario. (*Proteste all'estrema sinistra*).

La maggioranza è comprensiva dei diritti e delle necessità della minoranza; però la maggioranza non può non sentire il dovere di espletare il lavoro su premesse ragionevoli. E non vedo quanto di ragionevole vi sia nell'enorme numero di emendamenti proposti dall'opposizione. (*Prolungati rumori all'estrema sinistra*). Non ho altro da aggiungere se non la constatazione di quanto tempo abbia ancora da perdere la minoranza, almeno a quel che sta dimostrando in questo momento. (*Applausi al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa; sarà ripresa alle ore 16.

(*La seduta, sospesa alle 14,10. è ripresa alle 16*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo:
per motivi di famiglia, il deputato:
Negrari.

per motivi di salute, i deputati:
Rocchetti e Pastore.

(*I congedi sono concessi*).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Diniego di ratifica del decreto legislativo 25 settembre 1947, n. 1249, concernente riac-

quisto della cittadinanza italiana da parte degli italiani che divengono cittadini del Territorio Libero di Trieste » (*Stralciato dal disegno di legge n. 520-159-bis — Approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi e approvato, con modificazioni, da quella Commissione speciale*) (520-159-bis);

« Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'E. N. P. A. S. » (*Approvato da quella X Commissione permanente*) (3124).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla Commissione speciale che già lo ha avuto in esame; l'altro, alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Capugli e Morelli:

« Provvedimenti a favore dei vincitori di pubblico concorso, danneggiati nel normale sviluppo di carriera, da cause dipendenti dallo stato di guerra » (3127).

Sarà stampata e distribuita. A norma dell'articolo 133 del regolamento, poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti che si riferiscono specificamente al testo del disegno di legge, cominciando naturalmente da quelli proposti al punto I. Ve ne sono alcuni soppressivi, che hanno la precedenza.

LACONI. Chiedo di parlare su questa sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Ella ha dichiarato testè che nell'ordine degli emendamenti debbono precedere gli emendamenti soppressivi. Non sorgono dubbi al riguardo per quanto concerne lo svolgimento degli emendamenti; ma vorrei che ella precisasse che questa sua affermazione ha valore unicamente per lo svolgimento e che rimane del tutto impregiudicata la questione agli effetti della votazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

PRESIDENTE. Non comprendo bene. Ponga la questione con maggiore chiarezza. È ovvio e logico che, quando si ha un emendamento che chiede la soppressione di un intero comma o di un intero articolo, questo emendamento abbia valore pregiudiziale ai fini sia dello svolgimento sia della votazione, poiché se l'emendamento fosse approvato perderebbero evidentemente ogni valore gli emendamenti sostitutivi.

LACONI. È proprio questo il punto che volevo contestare.

Mentre è esatto che nell'ordine di svolgimento la Camera ha sempre seguito la procedura di porre in discussione prima l'emendamento soppressivo in quanto il più lontano dal testo, e poi via via gli emendamenti sostitutivi fino all'inciso, non vi è dubbio che esiste una prassi della Camera altrettanto costante secondo cui l'emendamento soppressivo non viene mai messo in votazione né per primo, né nel corso della votazione degli emendamenti perché la votazione dell'emendamento soppressivo coincide con la votazione del testo: chi lo vuole soppresso vota contro, chi lo vuole mantenere vota a favore.

Comunque, in questo momento non le chiedo di definire la questione del voto, ma di stabilire i limiti della sua affermazione, cioè che l'ordine da lei annunciato è da applicarsi allo svolgimento degli emendamenti, ciò che è assolutamente incontestato da parte mia ed incontestabile.

PRESIDENTE. Preferirei definire subito anche la questione sul voto. Vorrei che ella mi citasse dei precedenti.

LACONI. È evidente che se, ad un certo momento, attraverso proposte artatamente presentate in forma di emendamenti soppressivi, vengono introdotte pregiudiziali a fronte di emendamenti contro il preciso disposto regolamentare (e non a caso ho usato la parola pregiudiziale, perché ella stessa l'ha usata poco fa) che esclude appunto la presentazione sotto qualsiasi forza di pregiudiziali a fronte di emendamenti, se questo si fa e se da parte sua si aggiunge l'intenzione di modificare lo svolgimento naturale della discussione mettendo per prime in votazione queste pregiudiziali, evidentemente si elimina la votazione degli emendamenti contro la lettera e contro lo spirito del regolamento.

Per quanto riguarda i precedenti, io ero completamente alieno dall'immaginare che ella mi avrebbe contestato la prassi seguita da lei e dalla Camera. Pertanto in questo

momento non sono in grado di precisarle alcun precedente, ma posso dirle che in tutti i casi e sempre è stata seguita quella procedura: credo non vi sia stato un caso in cui la votazione dell'emendamento soppressivo non abbia coinciso con la votazione dell'inciso. E direi che noi abbiamo nelle orecchie la risposta che ella, signor Presidente, ha costantemente dato ai presentatori di emendamenti soppressivi. Tutte le volte che vi erano emendamenti soppressivi, noi ci siamo sentiti dire dal Presidente: «Lasci, onorevole: ella avrà modo di esprimere il suo parere contrario all'inciso nel momento in cui verrà posto in votazione l'inciso stesso».

In questo momento, non potrei fornire precedenti, ma sarei sempre in grado di procurarmeli.

Comunque, la cosa acquista una importanza veramente eccezionale, in quanto è stato presentato alla Camera — e ne abbiamo notizia soltanto attraverso bozze di stampa — non un particolare emendamento soppressivo (emendamenti soppressivi ne abbiamo presentati tutti e non abbiamo niente da opporre contro questa presentazione), ma un intero sistema di emendamenti soppressivi, che tende a escludere dalla competenza della Camera e dal dibattito della legge elettorale la parte, si può dire, più vasta della legge, o quasi tutta la legge, e a colmare questa lacuna attraverso una delega al Governo.

È evidente che se a questo punto questi emendamenti venissero usati come pregiudiziale per «ghigliottinare» gli emendamenti e per impedirne lo svolgimento, noi assisteremo non soltanto alla presentazione di una proposta che in se stessa riteniamo inconstituzionale e illegittima, ma assisteremo anche ad una procedura tale da impedire alla Camera di discutere la legge come era stata proposta dal Governo e come era, fino a questo punto, alla base della nostra discussione.

Io le faccio notare, signor Presidente, che fino ad ora questo disegno di legge, come è stato presentato dal Governo, ha costituito il limite della nostra discussione, ed ella ha accuratamente segnato questi limiti dicendo che non si doveva traboccare né in un senso né nell'altro. Che ora, invece, ci si venga a trovare di fronte ad una pelle di zigrino, che si restringe a vista d'occhio, e che i limiti fissati da lei non siano più validi, e che quindi noi dobbiamo limitarci a discutere e votare la soppressione di tutto quello che ci è stato presentato, in modo che rimanga qualcosa di simile all'ordine del giorno Giuseppe Bet-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

tiol, contenente non più dei principi informatori per la nostra ulteriore discussione, ma un mandato che vada non ad un organo parlamentare, ma al Governo assistito da una commissione consultiva di deputati, questo mi pare veramente che sia troppo.

Io penso che questa non sia la sua intenzione e che ella non voglia impedire né l'ordinato svolgimento della discussione né l'ordinato susseguirsi dei voti. Quindi insisto perché la sua affermazione che gli emendamenti soppressivi precedano gli altri emendamenti, venga intesa, ad ogni buon fine, come limitata allo svolgimento degli emendamenti, e non mai alla votazione. Per quest'ultima questione verrà stabilito l'ordine che è normale della Camera, o comunque si potrà discutere a parte, se ella lo crede, in altro momento.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ella si riferisce, quanto ai precedenti sempre seguiti, ossia alla prassi, all'emendamento soppressivo di un « inciso » (la quale parola, nella terminologia parlamentare, equivale a una « parte » di una proposizione contenuta in una norma). Ella, cioè, si riferisce all'emendamento soppressivo parziale. E la procedura da lei ricordata è quella che viene normalmente seguita. Ma direi di più. Questa procedura viene seguita non tanto in relazione all'emendamento soppressivo parziale, quanto in relazione al fatto che l'emendamento soppressivo (non importa se parziale o totale, se di un inciso, o di un comma, o di un articolo) sia solo, cioè, che non vi sia, concorrenza tra un emendamento soppressivo ed emendamenti sostitutivi, totali o parziali, sul medesimo testo.

È evidente che se si chiede la soppressione di un testo e non vi sono altri emendamenti, la votazione ha luogo in forma positiva e non negativa. Ossia si pone in votazione il testo, e prima della votazione il Presidente ricorda che di quel testo è stata proposta la soppressione. Chi è favorevole al mantenimento vota a favore, chi è favorevole alla soppressione vota contro.

Ma quando, di fronte a un testo, concorrono più specie di emendamenti, quello soppressivo ha la precedenza perché ha valore preliminare (in questo senso io ho parlato di valore pregiudiziale), e la votazione avviene in forma negativa: cioè il Presidente pone in votazione non già il testo, ma la proposta di sopprimerlo. Se la proposta è respinta, si passa agli altri emendamenti.

Questa è la procedura; e non può essere diversa, perché altrimenti si andrebbe contro

la logica e si perderebbe del tempo. Se, ad esempio, è intenzione della Camera di sopprimere un comma (e questa intenzione si potrà manifestare soltanto con una votazione), è evidente che tutte le discussioni che sul comma stesso si facessero sarebbero puramente accademiche.

Nel caso specifico, poi, il fatto singolare è che per il punto I del disegno di legge ci troviamo di fronte a proposte soppressive presentate tutte dall'opposizione. Fino a questo momento, quindi, onorevole Laconi, non vedo come si possa parlare di una « artata » intenzione della maggioranza, mutilatrice del disegno di legge.

Comunque, già ieri sera io feci lealmente conoscere a qualificati esponenti dell'opposizione le mie intenzioni circa il metodo che avrei seguito nell'ulteriore prosieguo dei lavori.

TOGLIATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGLIATTI. Credo bisognerebbe porre la questione in modo più chiaro, non ingannarci gli uni con gli altri: vedere prima di tutto quale è il vero problema che sta in questo momento davanti a noi e a questo dare la risposta adeguata.

Riconosco, tra parentesi, per vero ch'ella ieri sera parlò ai rappresentanti dei gruppi di opposizione, che si erano recati a recarle l'ordine del giorno votato nelle riunioni di questi gruppi, di quel che avrebbe potuto essere il corso del successivo dibattito e delle votazioni. Noi non ci eravamo però ieri sera recati da lei con questo scopo e decidemmo, quando riferimmo del colloquio avuto con lei ai comitati direttivi dei nostri gruppi, di incaricare due colleghi di avvicinarla, nella giornata di oggi allo scopo di esaminare con maggior competenza la questione che ella ci proponeva. La cosa non poté aver luogo perché questa mattinata di giovedì, che di solito è riservata ai lavori di gruppo e ad eventuali altre attività che non si svolgono nell'aula, è stata invece dedicata ad una seduta.

PRESIDENTE. Dalle 11,30 in poi, onorevole Togliatti.

TOGLIATTI. Ma noi eravamo riuniti alle 10, ed ella stessa era occupata in riunione dell'Ufficio di presidenza. Non poteva essere nostra pretesa disturbarla in quella riunione.

Ad ogni modo, riserviamo questa questione a suo tempo. Quando ella ci dirà che la cosa può essere fatta, questo contatto dovrà essere ripreso. Questa però, ripeto, è solo una parentesi ch'io faccio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Desidero, invece, venga posta davanti all'Assemblea con la necessaria chiarezza la vera questione che sta davanti a noi. Io pure ho frequentato tutti i dibattiti di importanza che hanno avuto luogo in questa Camera; ho assistito e preso parte a votazioni di leggi da quando questa Camera si è riunita fino ad oggi. Mai ho visto che venisse seguito un metodo diverso, nel votare gli emendamenti soppressivi, da quello che è stato richiesto dall'onorevole Laconi. Cioè, ogni qualvolta si è trattato di sopprimere un determinato articolo, si è detto che coloro che volevano la soppressione avrebbero votato contro. Il loro voto avrebbe significato che quell'articolo non doveva essere contenuto nel testo definitivo. Così sono sempre andate le cose.

Ma non è nemmeno questa la questione vera che sta in questo momento davanti a noi. Siamo infatti a conoscenza di una serie di emendamenti che propongono la soppressione di tutti i punti costitutivi di questa legge, allo scopo di conferire al Governo una delega a legiferare in materia elettorale attraverso un decreto legislativo avente gli stessi principi che — si noti la contraddizione — si dovrebbero respingere con gli emendamenti soppressivi.

Non intendo ancora pronunciarmi sul fondo costituzionale, politico e parlamentare dalla questione. In realtà qui si tratta non di sovvertire, ma addirittura di distruggere le basi del nostro ordinamento legislativo, modificando totalmente il procedimento attraverso il quale vengono fatte le leggi. Su questa questione la Camera dovrà essere chiamata a pronunciarsi con un ampio dibattito. Per il momento mi limito a dire non solo che sto dubitando della intelligenza dei colleghi della maggioranza che dirigono questo dibattito, come rilevai qualche giorno fa, ma che mi accorgo che essi hanno del tutto perduto la testa, dal momento che, per superare la nostra vivace e tenace resistenza a una legge che consideriamo illegittima e di violazione delle libertà fondamentali del cittadino, arrivano addirittura a proporre la violazione dei principi costituzionali in maniera ancora più evidente e radicale che sino ad ora. Voi state dando, onorevoli colleghi della maggioranza, una ulteriore prova che non siete, neppure per ombra, dei democratici. (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. La prego di non spostare i termini della discussione. Per ora siamo di fronte ad emendamenti soppressivi proposti

da colleghi di estrema sinistra, e quindi non sospetti di servire al fine che viene attribuito alla maggioranza. Io non posso considerare gli emendamenti globalmente, ma devo riferirli separatamente ai vari punti del disegno di legge.

Ora siamo al punto I, sul quale abbiamo emendamenti soppressivi proposti esclusivamente dall'opposizione. Questo è un dato di fatto; faremo la discussione che ella vuole, ed interamente, onorevole Togliatti; ma a suo tempo.

TOGLIATTI. No, bisogna farla adesso, signor Presidente.

PAJETTA GIAN CARLO. L'emendamento Rossi Paolo non è proposto dall'opposizione.

PRESIDENTE. L'emendamento Rossi si riferisce solo a due commi, non a tutto il punto primo.

TOGLIATTI. Le ho detto, signor Presidente, che noi abbiamo conoscenza di una serie di emendamenti attraverso i quali si propone di ritirare tutto il contenuto della legge e di dare facoltà al Governo di emettere per decreto una nuova legge elettorale. Lascio da parte il giudizio politico su questa proposta e vengo al tema limitato cui ella mi invita a ridurmi.

In questa situazione io chiedo, prima di tutto, quale valore potrebbe avere il voto di approvazione di un emendamento soppressivo di un determinato capitolo della legge. Che cosa potrebbe significare? Secondo la pratica e secondo il regolamento non dovrebbe significare che le norme contenute in questa parte della legge sono da respingere. Per questa parte la legge viene respinta per la sostanza, e non è più ammissibile che le elezioni vengano ordinate in questo modo. Ma ecco un'altra parte della Camera la quale ha invece l'intenzione di dare al proprio voto soppressivo un altro significato esattamente opposto, e cioè che le norme contenute in una parte della legge devono rimanere, ma la Camera non deve deliberare sopra di esse e la loro approvazione dovrà aver luogo passando al di sopra della Camera, al di sopra dei regolamenti, al di sopra della pratica, al di sopra della Costituzione e concedendo al Governo di fare per delega legislativa una legge elettorale.

Questa è la questione che le pongo, onorevole Presidente. Come possiamo andare avanti, in questa situazione? Tutti questi emendamenti soppressivi il cui significato è di giustificare una delega al Governo sono stati presentati, sì o no? Gliel'ho chiesto

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

questa mattina personalmente ed ella mi ha risposto che sono stati presentati. È evidente che, se sono stati presentati come parte integrante di un sistema giuridico che tende a concedere una delega al Governo per una nuova legge elettorale, esiste un fatto nuovo, di cui non si può non tenere conto.

Possiamo noi negare che, giunti a questo punto, ci troviamo di fronte a una situazione nuova? Le ho detto che non intendo affrontare nel merito questa situazione, e le chiedo scusa se ho fatto prima qualche accenno al merito. Ritengo però che di fronte a questa nuova situazione, che trasforma radicalmente il terreno della disputa fra di noi, noi abbiamo il diritto di chiederle, signor Presidente, una sola cosa, ed è che di questa serie di emendamenti venga investita la Commissione: non soltanto il Comitato dei nove, ma tutta la Commissione che ha esaminato questa legge nella sua precedente impostazione.

Noi le chiediamo che la Commissione, nel tempo che ella vorrà determinare, riferisca su questo problema, e indi si apra un dibattito generale sulla questione. Questo le chiedo e non altro; cioè chiediamo che nel dibattito intorno a questa gravissima questione nuova, che si presenta a noi e a tutto il paese, si seguano le norme fondamentali stabilite dalla Costituzione, dal regolamento e dalla pratica di questo Parlamento. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Togliatti, io riconosco l'importanza della questione della delega; ma ella l'ha posta prima del tempo. Se la richiesta di delega prenderà forma, la esamineremo a suo tempo: e, in ogni caso, il problema potrà essere considerato al punto II, se non prima di passare al punto III.

Quanto alla questione della precedenza della votazione, ribadisco che il mantenimento o meno di un articolo o di un comma è per la Camera un presupposto necessario per affrontare l'esame degli emendamenti soppressivi parziali, sostitutivi totali o parziali, aggiuntivi.

DUGONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI. Sì; direi: ogni giorno un fatto. Cioè: ieri ci siamo trovati di fronte ad una questione procedurale di una gravità eccezionale, che è stata risolta in senso negativo rispetto al nostro punto di vista; stamane ci siamo svegliati con la dolce sorpresa del taglio cesareo operato alla proposta governativa dall'emendamento Paolo Rossi; oggi pomeriggio ecco una interpretazione la quale integra mira-

bilmente il piano di arrivare a svirilizzare la discussione del Parlamento.

Ora, signor Presidente, a mio modesto e sommesso avviso, se questa questione si doveva porre, essa avrebbe dovuto porsi al momento del voto, una volta illustrati gli emendamenti, una volta cioè messa la Camera a giorno di ciò che da ogni emendamento sarebbe scaturito e quindi della fisionomia che avrebbe potuto avere ciascun comma e la legge nel suo insieme. Non prima di quel momento poteva porsi il problema che ella invece oggi pone, cioè l'ordine di votazione degli emendamenti.

È una vecchia questione. Ne hanno parlato gli scrittori di procedura parlamentare d'Inghilterra, di Francia, d'Italia; non è una cosa nuova e ha dato luogo ad infiniti dibattiti.

MEDI. Anche in Russia?

DUGONI. In Russia, onorevoli Medi, non lo so: non conosco la procedura russa, ma se ne sarà discusso anche là. (*Commenti al centro e a destra*). Del resto non mi interessa: io parlo solo di ciò che press'a poco conosco.

La posizione di questa questione non è nuova; molti regolamenti contengono anche disposizioni precise circa la successione nella votazione degli emendamenti. Il nostro regolamento non ne parla e si affida alla prassi.

Ora, onorevoli colleghi, qui, oggi, questo problema, che avrebbe potuto rivestire una discreta importanza, ma non una importanza fondamentale, assume veramente il carattere di una grave rinuncia della Camera. Oggi (non nascondiamoci dietro dei vetri trasparenti), la realtà è questa: se la Camera, e per essa il suo Presidente, fissasse questo determinato modo di votazione, dopo che vi sono proposte soppressive degli interi punti III, IV, e V e di parte dei punti I e II attraverso l'emendamento Rossi Paolo, essa rinuncerebbe al proprio diritto di emendare la legge. Tutti i tentativi che sta facendo la maggioranza, e che ella, signor Presidente — dolorosamente, devo dire — ci dà l'impressione di assecondare, sono diretti ad impedire che la Camera emendi la legge.

Ora, ella, signor Presidente, ha resistito alla presentazione dell'ordine del giorno Giuseppe Bettiol in un primo momento, ma poi l'ha ammessa in quelle tali condizioni di cui si è parlato.

PRESIDENTE. Io vorrei che ci dicesse onestamente se ella, nella nuova forma proposta dall'onorevole Bettiol, lo avrebbe o no ammesso.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

DUGONI. Siamo d'accordo sulla proponibilità...

PRESIDENTE. E allora?

DUGONI. ... per quanto questa proponibilità dell'ordine del giorno, signor Presidente, sia soggetta a parecchie cauzioni. La prima era la precisazione dei voti validi. La seconda formulazione diceva infatti: il 50 più uno per cento dei voti validi. Il che conteneva una precisazione. La seconda cauzione riguarda il 65 per cento, precisazione non necessaria al concetto generale. Quindi, vi era ancora da discutere. In ogni caso il ritiro dell'ordine del giorno Bettiol le dimostra le incertezze della maggioranza. Ha tuttavia giovato agli scopi che essa si propone, perché ha soppresso una prima discussione che avrebbe poi forse dovuto ripetersi in gran parte.

Quindi, siamo lietissimi di questo risparmio di tempo purché vi sia la possibilità di esaminare la legge a fondo. Noi non facciamo l'ostruzionismo per l'ostruzionismo (*Commenti al centro e a destra*), ma, fino ad ora, noi vi abbiamo dimostrato che ogni nostra impostazione corrispondeva a criteri giuridici precisi e a criteri procedurali che non potevano essere contestati. Quindi, siamo rimasti strettamente nei limiti del nostro diritto. Oggi, signor Presidente, che cosa sta succedendo? In sostanza, quel che è accaduto questa mattina è il ritiro della legge Scelba, alla quale si sostituisce un progetto emendativo, chiamiamolo così, dell'onorevole Paolo Rossi. Questa è la sostanza del dibattito di fronte al quale noi ci troviamo. I cinque punti della legge scompaiono, e al loro posto rimangono due tronconi e una delega, ai cui problemi costituzionali l'onorevole Togliatti, prudentemente, non ha accennato poiché dovrà farsi a questo proposito un dibattito amplissimo. Ma voi capite, onorevoli colleghi, che una delega di Governo in materia elettorale è veramente una spassosa trovata che, dal punto di vista giuridico fa ridere, ma dal punto di vista politico ricorda lacrime e sangue. Non dimentichiamo che la legge per decreto fu l'inizio della battaglia del 1899.

PRESIDENTE. Perché non parla della questione di cui si tratta?

DUGONI. Sono esattamente nei termini. Non dimentichiamo che il fascismo, quando volle la propria legge elettorale, non ebbe il coraggio di andare di fronte al paese a dire: io, governo fascista, mi faccio la legge elettorale. Siete solo voi che dimostraste questo coraggio, con la proposta Rossi. E, quando l'onorevole Togliatti afferma che il vostro

spirito democratico non pecca per eccesso, dice soltanto la verità. Perché soltanto qualcuno che abbia cognizione...

PRESIDENTE. La prego di attenersi all'argomento.

DUGONI. Ho premesso che questa questione procedurale sarebbe stata « normale », per quanto grave, in tempi « normali », cioè di fronte ad una ordinaria discussione parlamentare. Ma il precedente di questa mattina, che sottolinea l'importanza della decisione che ella sta in questo momento per prendere, signor Presidente, pone il problema della fine della convivenza parlamentare. Perciò, mancando una via che salvaguardi i diritti della minoranza poiché il Parlamento trasferisce al Governo il proprio diritto di emendamento, io mi richiamo alla vostra coscienza, onorevoli colleghi, e al vostro senso democratico, e soprattutto chiedo al signor Presidente di non pronunciarsi oggi su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, la questione non sorgerebbe in questo momento se i presentatori degli emendamenti soppressivi dell'intero punto I non vi insistessero.

DUGONI. Signor Presidente, riduciamo la questione alla sua più semplice espressione: gli onorevoli Bianco, Marchesi ed altri vogliono sopprimere una certa parte della legge; gli onorevoli Paolo Rossi ed altri vogliono invece trasferire al Governo la regolamentazione proprio di quella parte di cui si propone la soppressione. Siamo, dunque, di fronte a due volontà completamente opposte.

PRESIDENTE. Questo che cosa dimostra?

MICELI. Le pare naturale, allora?

PRESIDENTE. Non mi pare naturale né innaturale. Qui si tratta di sapere se gli emendamenti soppressivi di un intero articolo o di un intero comma debbano o meno essere esaminati e votati prima degli emendamenti modificativi del comma o dell'articolo stesso. Questa è dunque una questione di interpretazione del regolamento, che sta a sé indipendentemente dalle intenzioni che possano avere i proponenti.

DUGONI. La via più semplice è quella di non mettere il carro davanti ai buoi. I buoi sono la illustrazione degli emendamenti; il carro è la votazione.

Noi siamo nella necessità di dover prima illustrare tutti gli emendamenti. Come farebbe altrimenti la Camera a decidere la soppressione di un intero comma, se prima non sa quali modifiche potranno rendere accettabile tale comma? Questo mi sembra assolutamente

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

evidente. Illustriamo gli emendamenti, vediamo come risulterebbe il comma così modificato, e poi, in quel momento, decidiamo se mantenerlo o sopprimerlo. Questo mi pare logico, signor Presidente, ed è quel che si è sempre fatto!

PRESIDENTE. Ma esiste una questione di priorità, onorevole Dugoni! Occorre innanzitutto sapere se la Camera vuole mantenere la norma contenuta nel comma o se la ritiene non necessaria o non opportuna!

DUGONI. Signor Presidente, noi riconosciamo il suo desiderio di procedere il più rapidamente possibile. Voglio farle rilevare, però, che, quando arriveremo al punto III, solo allora si porrà la questione. Infatti, non è neppure esatto che il punto II sia completamente soppresso. Perché, fino a quando non saremo al punto III nel quale interviene l'emendamento totalmente soppressivo per il secondo fine proposto dalla maggioranza, fino a quel momento, io propongo che si prosegua nell'illustrazione. Questa, mi sembra, sia l'unica via da seguire.

PRESIDENTE. Ma seguire questa via di fronte ad emendamenti soppressivi anche del punto I significa stabilire un precedente, che sarebbe poi invocato per il punto II e per il punto III. Ed il fatto grave è che questo precedente sarebbe contro la retta procedura, secondo il mio avviso.

La questione, ora, non sorgerebbe se fossero ritirati gli emendamenti soppressivi del punto I.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, mi sembra inutile nascondersi che la questione trascende la procedura. Essa deriva dallo strano emendamento di cui abbiamo avuto notizia stamattina, a firma dell'onorevole Rossi e di altri deputati della maggioranza, di cui hanno testè parlato gli onorevoli Togliatti e Dugoni. La proposta mirerebbe a trasformare questo disegno di legge di modifiche alla legge elettorale in una legge di delega al Governo per la formulazione di una legge elettorale. Questa è la realtà del fatto legislativo e, quindi, del fatto politico insito in detta proposta. Senonché, nell'iniziare l'esame del punto I del disegno di legge, noi ci imbattiamo in taluni emendamenti soppressivi provenienti non dalla parte che ha avanzato questa seconda e strana proposta, ma provenienti dalla parte che questa proposta contrasterà, e cioè, per intenderci, dall'opposizione.

A questo punto, ella, signor Presidente, enuncia il criterio secondo cui si debbano discutere e votare prima gli emendamenti soppressivi e poi gli altri.

Sorge, però, un dubbio; anzi, ne sorgono due: uno, di ordine procedurale, consiste nell'accertare se, anche a prescindere dalla proposta fatta dagli onorevoli Rossi Paolo ed altri, sia esatto il suo criterio e noi si possa condividere appieno la sua interpretazione (su questo punto ho dei dubbi, che le prospetterò in un secondo momento). L'altro, più grave, consiste nella preoccupazione che, qualora questo criterio della precedenza agli emendamenti soppressivi dovesse essere accettato, esso non debba poi costituire una vera e propria preclusione della discussione su tutta la legge, nel qual caso si raggiungerebbe proprio quello che voleva l'onorevole Bettiol col suo ordine del giorno dichiarato improponibile, con l'aggravante di deferire al Governo, e non al Parlamento, l'intera regolamentazione della legge. Ecco quindi la necessità che venga chiarito formalmente che, quale che possa essere la decisione cui si addiverrà in merito alla discussione e alla votazione degli emendamenti soppressivi presentati dall'onorevole Bianco, dall'onorevole Almirante e da altri in merito al punto I del disegno di legge, questa decisione non influirà in alcun modo sulla decisione che si dovrà prendere in merito non soltanto alla proponibilità ma anche al modo di votazione del cosiddetto emendamento Rossi-Bettiol; e ciò perché quest'emendamento, essendo soltanto nella sua forma appariscente un emendamento soppressivo ma consistendo invece in una vera e propria proposta di legge, dovrebbe seguire tutto un iter completamente diverso. Quindi, nessun precedente si potrebbe porre. Questo è un primo punto assolutamente essenziale da stabilire, che riveste per noi un carattere pregiudiziale.

Questo è il primo aspetto della questione. Il secondo aspetto riguarda in certo qual modo il merito, sul quale mi permetto di non essere d'accordo con lei, signor Presidente. Perché? Mi pare che le argomentazioni testè addotte dall'oratore che mi ha preceduto siano sufficientemente valide ai fini di una ragione funzionale, cioè al fine di far precedere alle votazioni, anche degli emendamenti soppressivi, la discussione e l'illustrazione degli emendamenti modificativi o sostitutivi, per illuminare l'Assemblea, prima che si voti di sopprimere o non sopprimere un determinato articolo o comma, sulla possibilità di miglio-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

rare la norma. Questo del resto mi pare sia già previsto dalla prassi e dalla dottrina. E, signor Presidente, mi consenta di osservare che, asserendo che sarebbe contrario alla logica e quindi contrario ad ogni criterio interpretativo che si andasse a discutere sulla modifica di una norma che poi viceversa potrebbe essere addirittura soppressa con un voto, ella vien meno proprio a questo criterio di logica; vien meno a numerosi precedenti autorevoli; vien meno al sistema esplicitamente adottato dall'articolo 87 del regolamento del Senato (il quale non può certamente codificare una posizione illogica); vien meno infine a quella che è stata la prassi che noi abbiamo sempre seguito.

Vorrei, poi, aggiungere, signor Presidente, un'altra obiezione. Ella dice che è necessario snellire la discussione. Non mi pare; debbo anzi rilevare ai colleghi della maggioranza che i veri artefici, sotto un certo aspetto, sia pure da un punto di vista remoto e non immediato, dell'ostruzionismo son proprio loro, da un po' di tempo a questa parte. Infatti, sembra impossibile, noi non siamo ancora riusciti ad iniziare la discussione dell'articolo unico del disegno di legge perché di volta in volta, sotto la specie di ordini del giorno (quale ad esempio quello dell'onorevole Bettiol), o sotto la specie di emendamenti (è di ieri la decisione dell'onorevole Presidente, non assolutamente da noi condivisa), o attraverso il nuovo fiore che ci viene offerto in questo giardino parlamentare, e precisamente attraverso l'emendamento registrato al punto V sotto la firma dell'onorevole Paolo Rossi o sotto l'aspetto dell'emendamento tendente a provocare una legge di delega, noi ci veniamo a trovare innanzi ai piedi, ogni volta, una grossa nuova questione che sovverte interamente tutto il sistema attraverso cui è stata fatta non soltanto questa legge, ma tutte le leggi dacché siamo qui dentro.

Non mi rendo conto di quale gusto ci si provi a voler creare tesi che poi ci si appassiona a sostenere, giungendo da una parte e dall'altra ad esacerbare la discussione; mentre sarebbe così bello iniziare, invece, subito la discussione del disegno di legge.

Quale danno deriverebbe dal fatto che noi oggi discutessimo tutti gli emendamenti al punto I? Quando si giungesse al momento della votazione, se ne stabilirebbe l'ordine e si procederebbe alle singole votazioni secondo l'ordine logico e funzionale, secondo l'ordine che si è sempre finora seguito. Noi, viceversa, iniziamo una grossa discussione, che, come

ha detto — a mio modo di vedere, esattamente — il collega che mi ha preceduto, non potrebbe assolutamente permettere di affrontare tutto il sistema della legge (il quale viene totalmente sovvertito dalla proposta di delega degli onorevoli Rossi e Bettiol), solo per trovarci forse di fronte, dopo due giorni di discussione, a dichiarazioni semplicistiche sul tipo di quelle di fronte a cui ci trovammo ieri, con le quali, cioè, i proponenti ritirano la proposta che ci ha fatto consumare delle intere giornate in discussioni.

A me pare vi sia una specie di pravo intendimento nel creare determinate posizioni: quello di dimostrare che si ha la forza materiale per determinare certe situazioni. Questo crea una reazione maggiore e posizioni di antitesi e polemiche tali che veramente minacciano di portare questa discussione fuori di ogni limite ed in condizione di non poter essere diretta neppure da un Presidente della sua vaglia, della sua capacità e del suo prestigio, signor Presidente; prestigio in omaggio al quale noi finora abbiamo aderito a tante sue decisioni — me lo consenta, con tutto il riguardo — che non abbiamo, però, condiviso, a cominciare da quella che troncò i lavori della Commissione e pose questa Assemblea nella situazione di dover esaminare, praticamente per la prima volta, una questione che avrebbe invece dovuto essere esaminata in Commissione con tutte le altre questioni che l'hanno preceduta. E ci troviamo in una serie continua di posizioni che, a lungo andare, determineranno situazioni incresciose.

Pertanto, vorrei pregarla, signor Presidente, per le ragioni di ordine politico e di fondo (appena accennate) circa la questione della delega, nonché per le ragioni di ordine procedurale esposte in merito all'ordine delle votazioni, di voler possibilmente non insistere in questa sua interpretazione, la quale, essendo indubbiamente opinabile (può essere anche giusta, non dico di no), determinerebbe in larga parte dell'Assemblea una situazione di disappunto di cui l'economia generale della discussione non si avvantaggerebbe, a mio avviso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, forse l'atmosfera in cui discutiamo è poco propizia alla oggettività. Ma devo dire, come moderatore della discussione, che non comprendo come non ci si voglia render conto che qui esistono due questioni.

La prima è una questione procedurale, che sta a sé, perché può riferirsi a questa come a qualsiasi altra legge ogni qual volta

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

vi sia concorrenza, per lo stesso comma o per lo stesso articolo, di emendamenti soppressivi totali e di altri emendamenti. La procedura, ormai consolidata da tanti anni di vita parlamentare, stabilisce una priorità, assolutamente logica, dell'emendamento soppressivo. L'ho già detto e non posso modificare una consuetudine che vale per qualsiasi tipo di legge.

La seconda questione è ben più che una questione procedurale, né può essere compromessa dalla procedura sugli emendamenti soppressivi. Il problema è infinitamente più grande, e gli oppositori lo illustreranno, ma a suo tempo, nella sua portata politica, nella sua proponibilità e possibilità di attuazione.

Questa è una discussione di fondo che si potrà fare; ma non confondiamo i due problemi.

PAJETTA GIAN CARLO. La delega non si può chiedere. Altrimenti cosa rimane della legge?

PRESIDENTE. Lo dirà a suo tempo. Per il momento, rimaniamo alla prima questione, quella procedurale. L'onorevole Laconi ha parlato di precedenti, senza citarne alcuno. Io potrei citare molte delle discussioni del passato, perché la regola di priorità che ho enunciato è stata sempre applicata quando l'esigenza di una retta discussione lo ha richiesto.

Cito un solo caso. Nella seduta del 5 marzo 1952, discutendosi la proposta di legge Federici Maria, la onorevole Viviani Luciana, relatrice di minoranza, chiese di parlare e disse: « Signor Presidente, l'emendamento con il quale si propone la soppressione dell'articolo 4 è indubbiamente pregiudiziale rispetto agli emendamenti sostitutivi e, come tale, va posto in votazione per primo. Su di esso domando la votazione per appello nominale ». Dal centro si chiese lo scrutinio segreto, che venne appoggiato.

Si dirà: in qualche caso sono stati svolti prima alcuni emendamenti. È probabile, perché accanto alla questione di principio ve ne è sempre una discrezionale di limiti. Nessuno si sarà opposto, in quei casi, alla illustrazione preventiva di uno o due emendamenti sostitutivi, perché ciò non rallentava né impacciava senza reale utilità il corso della discussione. Ma ora la posizione è diversa. Non si tratta più di impiegare un ristretto lasso di tempo, perché vi sono centinaia di emendamenti, cui si aggiungerà un numero non minore di subemendamenti. Di fronte a questa situazione, è naturale che il Presidente si attenga rigida-

mente alla procedura e chieda che la Camera si pronunzi innanzitutto sulla soppressione.

Dal che, comunque, non deriva alcun soffocamento della discussione, perché coloro i quali propongono la soppressione di un testo debbono illustrare anche le ragioni per cui la chiedono; sulla proposta di soppressione si apre una discussione, che permette di illustrare il punto di vista di chi vuole la soppressione del testo e di chi questa soppressione non vuole. Quest'ultimo ha tutta la possibilità di sostenere e spiegare che, se mai, anziché sopprimerlo del tutto, sarebbe utile ed opportuno attuarne una riduzione parziale od una modificazione più o meno ampia e sostanziale. Udite le varie argomentazioni, la Camera è in grado evidentemente di deliberare a ragion veduta.

LACONI. Mi consente di rispondere?

PRESIDENTE. Risponda pure.

LACONI. Signor Presidente, io vorrei farle notare che la stortura fondamentale consiste nel fatto che questi emendamenti soppressivi sono presentati dagli stessi presentatori della legge. Questo fatto rende abnorme e mostruosa tutta la procedura, perché, in realtà, attraverso questa procedura, la maggioranza si viene a giovare e dei diritti della maggioranza e dei diritti dell'opposizione.

Ora, ella mi dirà che questo è un espediente tattico dovuto alla singolare abilità dell'onorevole Paolo Rossi. Ma non si tratta di questo. Il fatto è che questa stortura si verifica soltanto se si segue la strana strada, che stiamo seguendo adesso, di una serie di emendamenti che costituiscono sistema e che non vengono neanche deliberati dalla Commissione.

La strada maestra è quella proposta poco fa dall'onorevole Togliatti. Emendamenti di questo genere, che costituiscono sistema e che innovano tutta la legge, quale strada devono seguire? Devono passare alla Commissione, devono essere deliberati dalla Commissione, e, se questa ritiene che debbano essere ammessi, li fa propri e li presenta come suo testo alla Camera.

Ove questo accade, ecco che allora tutta la discussione si normalizza, ecco che gli emendamenti si presentano nella loro gamma, più lontani o meno lontani dal testo presentato dalla Commissione, e non da parte della maggioranza che emenda se stessa; ecco che la discussione si sviluppa in termini più chiari, ed ecco che cadono le eccezioni che avevamo presentato.

Si segua questa procedura. La Commissione è decisa — io credo di sì per l'amicizia

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

che lega l'onorevole Bertinelli all'onorevole Paolo Rossi — ad accettare questi emendamenti? Allora li accetti, li faccia propri, faccia decadere la parte che non ritiene di mantenere dopo la discussione.

Li accetti il Governo e li faccia propri. In questo modo tutto il problema sarà risolto.

Però, la Commissione discuta. Invece, in questo modo, saltandosi la fase di esame della Commissione, che cosa avviene? Avviene che ad un determinato momento una parte emenda se stessa e sopprime, presentando la soppressione come pregiudiziale, le varie possibilità che devono rimanere aperte alle minoranze.

Perché il diritto delle minoranze in che cosa si configura? Nella gamma, nella scelta delle eventualità, non nell'alternativa del sì o del no (sulla quale ella intende aprire una discussione generale, signor Presidente), non nell'ammettere o respingere. Noi rifiutiamo l'alternativa: non vogliamo essere messi dinanzi ad una accettazione o ad una non accettazione soltanto perché la maggioranza nega e cancella se stessa.

Noi vogliamo che sia consentito all'opposizione di situare, fra queste due ipotesi estreme, la gamma dei suoi emendamenti e di porre davanti alla Camera le diverse possibilità che si presentano di modificare il testo elettorale nelle sue diverse parti.

Questo è quello che rivendichiamo. Ora, questa possibilità può essere consentita in Assemblea attraverso la procedura normale, e cioè ponendo ai voti per ultimo l'inciso, come è detto per esempio nel regolamento per quanto riguarda le mozioni, ed escludendo la pregiudiziale, come è detto egualmente nel regolamento all'articolo 88; ovvero può essere consentita in Commissione. Ma deve essere comunque consentita.

Questo è quello che noi chiediamo. Ammettiamo — sia in Assemblea che in Commissione — tutte quelle forme di discussione che consentano il vaglio, la scelta, la cernita, in cui anche l'opposizione possa dire il suo parere in relazione al respingere o all'ammettere *in toto* le diverse possibilità di modifica, sì che possa determinarsi poi il voto a ragion veduta. Questa, signor Presidente, è a nostro avviso la strada normale. Perciò insistiamo perché la proposta che ella ha fatto poco fa all'onorevole Togliatti venga accolta e il sistema di emendamenti Rossi ed altri che lega la soppressione di intere parti della legge ad una delega ad altro potere sia deliberato dalla Commissione.

Ella dice che le questioni sono diverse. Le do atto del fatto che sono diverse. Soltanto che la questione di procedura acquista il senso e il valore che noi abbiamo sottolineato qui per il fatto che v'è questo sistema; altrimenti avrebbe una importanza indubbiamente minore. E, se è vero, signor Presidente, che ella si giova delle sue facoltà discrezionali quando ne ha bisogno in relazione a certe situazioni della Camera e che, mentre certe volte chiude un occhio, certe altre volte invece si mantiene più stretto nel consentire...

PRESIDENTE. No, no.

LACONI. Lo ha detto tante volte. Mi sarò espresso male. Ma ella ha detto che si tratta di misurare il potere della Presidenza e le facoltà che le sono consentite, a seconda della situazione, di tenere più strette le briglie quanto più larga è la discussione. Forse non riproduco esattamente le sue parole. Ma comunque è altra cosa che voglio dire: voglio rivendicare alla minoranza il diritto di difendere più accanitamente le sue prerogative nel momento in cui più accanitamente le vengono contestate; e più grave è il problema che si trova davanti ad essa. Se non vi fosse questo problema, io stesso non le avrei posto la domanda da cui tutta questa discussione è nata; se non avessi letto gli emendamenti dell'onorevole Paolo Rossi, è evidente che non le avrei posto il problema e forse mi sarebbe stato indifferente se ella avesse posto in votazione prima l'uno o l'altro emendamento.

Ma io so che attraverso questa procedura si vuole imporre alla Camera una serie di pregiudiziali che impediranno di esaminare del tutto una serie di parti che verranno poi mandate al Governo per la loro regolamentazione. Sapendo questo io difendo in un modo più accanito i diritti della minoranza. Vi sono due sedi in cui ci si può valere di questi diritti: una è l'Assemblea, l'altra la Commissione. Ma non si scartino contemporaneamente entrambe.

Se ella, signor Presidente, non ritiene che sia possibile all'opposizione presentare davanti all'Assemblea tutta la gamma dei suoi emendamenti fino al voto finale, consenta che questa gamma di emendamenti, queste possibilità di modificazione dell'articolo che intercorrono tra le due tesi estreme, della completa accettazione e della completa reiezione, venga esposta davanti alla Commissione. Non sopprima questa fase del dibattito, che è essenziale per la valutazione integrale della legge, e che costituisce un diritto a cui l'opposizione non può in alcun modo rinunciare! (*Applausi all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, su un punto sono d'accordo con lei, e cioè che ci si debba occupare a parte di quanto si riferisce all'emendamento suppletivo che propone la delega al Governo. Non sono però d'accordo nel ritenere che possa venire un momento in cui questa questione possa essere proposta alla Camera. La circostanza, la materialità di fatto che questo emendamento suppletivo sia stato stampato, evidentemente non ha il significato che esso sia stato ritenuto proponibile...

PRESIDENTE. Il fatto che un emendamento sia stato stampato non può avere questo significato.

TARGETTI. Appunto: la stampa di essi non ha alcun significato, tanto meno quello che l'emendamento sia stato ritenuto proponibile dal Presidente. Come non lo sarà da qualunque deputato che sia in condizione di riflettere serenamente sulla questione e tenga presente la Costituzione. La materia elettorale, infatti, non può essere oggetto di delega al Governo e, di conseguenza, per poter seguire una procedura siffatta, non basta lavorare di intelletto e di astuzia, ma occorre addirittura modificare la Costituzione.

Non mi dilungo, pertanto, su questa particolare questione, che ritengo non discutibile.

Ella poi, signor Presidente, vorrebbe stabilire la priorità della votazione degli emendamenti soppressivi. Se ci si limita a discutere della votazione, io posso anche esser d'accordo, ma non lo posso essere se ci si riferisce anche alla discussione degli altri emendamenti modificativi od aggiuntivi. Nessuno di noi può essere tanto superbo da ritenere di conoscere una questione al punto da renderne impossibile un ulteriore approfondimento. Ma certo, per quanto io so, questa è una novità, non essendomi mai accaduto di veder negato lo svolgimento di un emendamento modificativo per il fatto che era stato presentato un emendamento soppressivo integrale.

PRESIDENTE. È accaduto proprio a lei, onorevole Targetti, in occasione della discussione della proposta di legge Federici.

TARGETTI. Avevo dunque ragione di proporre una dichiarazione di modestia. Comunque le sarei grato, signor Presidente, se mi ricordasse il caso esatto, in quanto dubito che mi sia stata mai impedita la illustrazione di un emendamento modificativo, in conse-

guenza della presenza di un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. In occasione della proposta di legge Federici ella presentò un emendamento soppressivo di un intero articolo, svolse l'emendamento e, di fronte ad una proposta sostitutiva Leone-Moro fatta propria dalla relatrice di maggioranza, la onorevole Viviani interruppe per sostenere appunto che l'emendamento soppressivo totale aveva valore pregiudiziale.

VIVIANI LUCIANA. Gli emendamenti erano stati svolti tutti prima.

PRESIDENTE. Non è vero, e prego i colleghi di consultare il resoconto stenografico come sto facendo io. Anche l'onorevole Viola, proponente di un emendamento sostitutivo dell'articolo 4, lo poté svolgere soltanto dopo che fu respinto l'emendamento soppressivo Targetti-Arata, al quale fu attribuito valore pregiudiziale.

TARGETTI. Perdoni, signor Presidente: ma prima non era stato svolto alcun emendamento?

PRESIDENTE. Sull'articolo 4 nessuno.

TARGETTI. Comunque, signor Presidente, rimane sempre in tutta la sua efficienza e in tutto il suo valore la illogicità della procedura seguita in quel caso perché credo che nessuno possa negare che lo svolgimento di emendamenti i quali potrebbero modificare una disposizione di legge non può non esercitare un'influenza sulla decisione di sopprimere o non sopprimere la stessa disposizione di legge.

Il sopprimere una disposizione di legge è la conseguenza dell'apprezzamento che se n'è fatto ed anche di come si sono giudicate le modificazioni che si erano proposte. Non siamo in tema di soppressione, ma di modificazione. Io capisco che si domandi a me deputato se voglia sopprimere o meno una disposizione di legge dopo che io abbia avuto modo di apprezzare la portata delle modificazioni che sono state proposte. Infatti, se io sono convinto della bontà di certe modificazioni, sarò contrario alla soppressione della norma e viceversa.

È per questo che io credo che il sistema che io caldeggio sia il più logico, anche se una volta non è stato applicato, mentre ha dalla sua una lunga tradizione.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, la procedura parlamentare non è mai diretta a impedire una discussione: è diretta invece a regolarla e a contenerla nei giusti limiti. Voglia ad esempio riflettere sul fatto che su un emendamento soppressivo si apre una discus-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

sione alla quale possono intervenire anche i presentatori degli altri emendamenti avendo così modo di esporre le ragioni per le quali sono contrari alla soppressione e favorevoli invece ad una modificazione.

Io non avrei alcuna difficoltà a rinviare alla Commissione il gruppo di emendamenti soppressivi dei punti II e III, in ordine ai quali si profila la questione della delega, ma non posso interrompere la discussione sul punto I. La via maestra, per non pregiudicare la questione, è quella che ho già indicato: il ritiro da parte dell'opposizione degli emendamenti soppressivi dell'intero punto I.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Anche in questa occasione v'è una questione di procedura e una questione di fondo. Io penso che non sia conveniente (parlo naturalmente da un punto di vista personale, ponendomi un po' al di sopra dell'una parte e dell'altra) affrontare la questione di fondo insieme con la questione di procedura. E allora mi pare che la proposta del Presidente di ritiro delle proposte soppressive dell'intero punto I possa essere accolta senza pregiudizio degli interessi di nessuna parte, passandosi senz'altro allo svolgimento degli emendamenti modificativi.

V'è poi una proposta di soppressione del terzo e quarto comma del punto I, attraverso un emendamento che porta i nomi degli onorevoli Paolo Rossi ed altri, il quale ha un carattere un po' diverso, e rispetto al quale sorgerà al momento opportuno il problema di fondo della delega. E ciò perché è evidente che la soppressione di questi due commi non può significare altro che il rinvio alla legge di delega delle norme in essi contenute.

PRESIDENTE. Ella, quindi, condivide la mia opinione.

CORBINO. In parte, signor Presidente: da un lato io non posso senz'altro accedere alla sua tesi secondo cui in presenza di emendamenti totalmente soppressivi non si possano svolgere gli emendamenti modificativi; dall'altro, io penso che la questione di procedura è, in questo caso, completamente sopraffatta dalla questione di fondo, che sorgerà al momento dello svolgimento dell'emendamento Rossi.

CUTTITTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTTITTA. Stringendo e riepilogando, se non ho capito male, siamo a questo: noi stavamo o stiamo discutendo una legge con la quale si vogliono portare modificazioni al testo unico delle leggi elettorali. Improvvisa-

mente la maggioranza decide di tentare un colpo di scena: quello di togliere alla Camera la discussione del disegno di legge con il quale si vogliono portare modificazioni al testo unico, e delegare questa potestà legislativa al Governo; e allora ricorre ad un sotterfugio: prima presenta degli emendamenti soppressivi creando il vuoto, buttando a terra la legge, e poi presenta degli emendamenti aggiuntivi, con i quali la discussione della legge viene tolta di fatto al Parlamento e delegata al Governo.

Qui non è questione di procedura, onorevoli colleghi; qui si vuole tentare un atto di sopraffazione, che è aberrante. È inutile che stiamo a discutere se la procedura consente di dover fare prima la votazione sull'emendamento soppressivo, vedere che piega prendono le cose, vedere quale sarà la decisione (la possiamo già prevedere, perché voi avete la maggioranza e tutte le votazioni le fate come volete) e poi andare alla seconda parte.

La cosa che non si può ammettere moralmente, perché anche quando si fanno le leggi vi sono principi morali da cui non ci si può allontanare, è che si vogliano fare due discussioni separate, una per creare il vuoto e l'altra per riempirlo. Vi è una connessione così perfetta fra le due proposizioni che un minimo di correttezza e di moralità impone di unificarne la discussione ed affrontarla nel suo complesso. La maggioranza abbia il coraggio di dire che intende ritirare questo progetto di legge e farne un altro a proprio arbitrio tramite il proprio Governo. Ma non si arrivi a questo attraverso l'artificio di una procedura pseudo-regolamentare.

Questo è il nostro pensiero. Siamo assolutamente contrari e proponiamo che si faccia una discussione unica, di fondo. Non si possono chiudere gli occhi e parlare della prima parte, e poi riaprirli di nuovo per parlare della seconda parte. Per un principio di moralità, che si pone al di sopra di tutte le procedure e del regolamento, proponiamo dunque che le questioni vengano abbinate. La maggioranza abbia il coraggio di dire che vuole cambiare le carte in tavola. La maggioranza assuma in pieno le responsabilità delle proprie azioni!

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, il suo intervento non è affatto chiarificatore. Io mi sono sforzato di far capire che qui esistono due questioni autonome e distinte fra loro, una delle quali è di carattere generale e potrebbe essere riferita a qualunque legge. Su questa distinzione non vi sono dubbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

CUTTITTA. Ma le due questioni non si possono discutere separatamente: questa è la sintesi del mio pensiero.

PRESIDENTE. La prima è stata già discussa, forse più del necessario. Per non pregiudicare la seconda, quella di fondo, il modo migliore è — lo ripeto ancora una volta — che non si insista sugli emendamenti soppressivi dell'intero punto I.

Domanderò pertanto ai presentatori di questi emendamenti totalmente soppressivi se li mantengono. Onorevole Marchesi?

MARCHESI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Rinunzio al mio emendamento. Con l'occasione, come relatore di minoranza, dichiaro di accettare con particolare soddisfazione il suo ultimo chiarimento, vale a dire che la possibilità di un rinvio in Commissione del gruppo di emendamenti riguardanti i punti successivi non è pregiudicata.

PRESIDENTE. Onorevole Bianco?

BIANCO. Quanto è avvenuto in questa Camera oggi mi ha riempito di malinconia e di mortificazione profonda, perché ogni giorno che passa assistiamo sempre più all'invilimento della funzione parlamentare della democrazia,...

PRESIDENTE. Non deve dire questo finché non lo avrà dimostrato! Non si permetta simili apprezzamenti! Questo veramente «invilisce» la funzione parlamentare: affermare gratuitamente delle cose non esatte.

BIANCO. Vorrei dire questo. Che mentre si discute qui in questa Camera, in questi giorni io sto ripensando ad una lettura fatta 17-18 anni fa al tempo della guerra di Abissinia, quando ho voluto prendermi la briga di conoscere gli usi e costumi, la mentalità di quei popoli. Ricordo che mi impressionò un fatto, cioè il profondo senso di giustizia che animava, ed anima, io penso, quei popoli che noi consideriamo coloniali, arretrati e barbari; senso di giustizia che arrivava fino al punto che questa gente quando ha una contesa con qualcuno ferma il primo passante e lo obbliga a farsi giudice e a rendere giustizia. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Proviamo ad adoperare lo stesso sistema. (*Commenti - Si ride*).

BIANCO. Non ridete: cercate almeno di ricordarvi di quelle cose che voi stessi avete detto 17 anni fa quando eravate dall'altra parte.

PRESIDENTE. Non capisco né il senso né l'opportunità del suo riferimento. Veda di

dire che cosa intende fare del suo emendamento.

BIANCO. Allora, dinanzi a quello che è avvenuto e che avviene giorno per giorno in questa Camera, pur non essendo neppure lontanamente persuaso di quelle che sono le nuove, le nuovissime teorie che vengono fuori all'ultimo momento circa il modo di procedere dei nostri lavori...

PRESIDENTE. Se sarà dimostrato che quelle da lei chiamate teorie non sono nuove o nuovissime, io pronuncerò su di lei l'apprezzamento che si merita. (*Commenti all'estrema sinistra*). Onorevoli colleghi, io non posso restare indifferente ad un fuoco di fila di affermazioni gratuite.

BIANCO. Posso anche sbagliarmi. So per esperienza professionale in un altro campo che la giurisprudenza presenta sempre qualche caso che dà modo a chi sostiene una opinione opposta di poter dire che anche in tal caso vi è una giurisprudenza favorevole.

Comunque, pur non essendo persuaso del perché debba farlo, non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento soppressivo del punto I, mantenendo per ora quello soppressivo del punto II.

PRESIDENTE. Onorevole Martuscelli?

LACONI. Dichiaro, a nome dell'onorevole Martuscelli, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ora agli emendamenti riguardanti il primo comma del punto I, fra i quali son da distinguersi dapprima quelli che, invece del collegamento, sostengono il sistema della unificazione. Farò svolgere tutti gli emendamenti che si riferiscono a questo sistema; quando passeremo alla votazione è evidente che, se si approverà il principio che è alla loro base, si vedrà poi con quali modalità l'unificazione debba avvenire, e perciò si potranno votare gli altri emendamenti che concernano le varie modalità proposte. Se fosse respinto il concetto, è evidente che cadrebbero tutti gli emendamenti riguardanti l'unificazione.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, io protesto: chi ci può garantire, infatti, che, una volta votati alcuni emendamenti al primo comma del punto I, non si possa creare una preclusione a emendamenti ai commi o ai punti successivi?

Evidentemente, ella non ha alcun obbligo di tener conto dei nostri rilievi. Non è forse vero ch'ella abbia sempre consentito lo svolgimento di tutti gli emendamenti, uno dopo l'altro, anche quando si è trattato di un ar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

ticolo unico? Ricordiamo forse male anche questo?

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, ma quante volte si è discusso e votato comma per comma!

Indipendentemente dai precedenti faccio osservare che questo punto I comprende argomenti ben distinti, direi a sé stanti. Nella prima parte si parla del collegamento con i suoi effetti; nella seconda si considerano le modalità e condizioni con le quali il collegamento è ammesso ed attuato; nella terza si indicano i modi coi quali devono essere fatte le dichiarazioni di collegamento; nella quarta si prescrivono altre norme di procedura per la trasmissione degli atti, ecc. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Io vorrei che i colleghi esaminassero le cose da un punto di vista non preconcelto, e si soffermassero sulla struttura del punto I per dire se non è ragionevole quanto io propongo.

CORONA ACHILLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORONA ACHILLE. Non v'è dubbio che qui vi sono molti commi. Il Governo e la maggioranza, nel formulare questo disegno di legge, hanno scelto una procedura speciale ed inusitata: quella di presentarlo sotto forma di articolo unico: devono perciò accettare la naturale conseguenza di una discussione unitaria. Si è scelta la struttura speciale di raggruppare in un articolo unico diversi punti per togliere alla minoranza il diritto di fare una discussione sui singoli articoli. Ora la maggioranza sopporti anche gli svantaggi di questa procedura: cioè a dire che siano svolti tutti gli emendamenti, dal primo all'ultimo, presentati all'articolo stesso.

PRESIDENTE. Ella è in contraddizione con se stesso, perché, se il Governo avesse presentato quello che ora è il punto I suddiviso in articoli, la questione che si fa in questo momento non sarebbe sorta. (*Commenti all'estrema sinistra*).

DUGONI. Ne avremmo fatta un'altra.

PRESIDENTE. Quindi non quella sollevata dagli onorevoli Laconi e Corona.

CORONA ACHILLE. Mi scusi, signor Presidente, noi vogliamo che si voti dopo che siano stati svolti tutti gli emendamenti a tutti i commi. Questa è una nostra esigenza; altrimenti — me ne dia atto: credo di non sbagliarmi di molto — di fatto si verrebbe a votare questo disegno di legge come se esso fosse diviso in articoli senza che esso sia in realtà diviso in articoli, e ciò per comodità della maggioranza che così ha voluto. Se questo non significhi porre noi in una condizione di svan-

taggio lo domando all'onorevole Presidente. Ella può, quale Presidente della Camera, non far rimprovero al Governo ed alla maggioranza di aver adottato questa forma di tecnica legislativa, non pretendendo in veste di giurista di esprimere un giudizio sulle produzioni legislative del Governo e della maggioranza. Ella, quale Presidente della Camera, non può però non darci atto che da questa forma proposta dal Governo discende una particolare procedura che è a vantaggio della maggioranza. Se a questo si aggiunge l'altro vantaggio che la maggioranza riceverebbe dalla votazione di singole parti senza che il disegno di legge sia diviso in articoli, emerge che l'uno e l'altro vantaggio vengono a chi propone il disegno di legge, mentre tutti gli svantaggi derivano a chi si sta battendo contro di esso.

È chiaro che è la votazione che produce la preclusione. Pertanto prima di votare bisognerà che tutti gli emendamenti dal primo all'ultimo siano discussi, iniziando da quello che concerne la prima parola dell'articolo unico sino a quello che si riferisce all'ultima parola di esso.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. L'onorevole Palmiro Togliatti all'inizio di questa seduta ha voluto gratificare ancora una volta la maggioranza con degli epiteti che evidentemente raggiungono i caratteri dell'ingiuria. Noi non intendiamo far questione su questo argomento, ma soltanto dire che la mancanza di intelligenza non è propria della maggioranza ma di una minoranza che ancora una volta, a proposito della determinazione delle regole per disciplinare la discussione degli emendamenti, dà veramente prova di una insofferenza ad ogni vincolo che è di logica prima che di regolamento.

Onorevoli colleghi, noi siamo veramente di fronte ad un attacco che non è diretto soltanto contro la legge, contro il regolamento e contro l'uso del diritto, ma è diretto anche contro le regole ed i principi fondamentali di una logica che debbono essere osservati se si vuole che questo Parlamento abbia a funzionare. (*Vivi applausi al centro e a destra — Rumori all'estrema sinistra*).

È bene che l'opinione pubblica italiana sia informata di questo ed abbia dinanzi a sé chiara la visione della situazione che le opposizioni tendono a creare abusando sistematicamente di quello che può essere un loro diritto: una situazione di carenza funzionale del Parlamento italiano e di attentato a

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

quellè che sono le prerogative del Parlamento. (*Vivi rumori all'estrema sinistra*).

Se il regolamento vale per tutti, vale anche per la maggioranza; questa deve far rispettare dalla minoranza questo regolamento che si vuole sistematicamente calpestare ai danni dei fondamentali diritti della maggioranza di procedere innanzi. (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Noi siamo di fronte ad una valanga di emendamenti e non possiamo assolutamente rimanere indifferenti con le mani in mano di fronte a questa situazione che è diretta contro il Parlamento, contro il diritto e la Costituzione italiana. (*Vivi rumori all'estrema sinistra*).

Io vorrei leggere una serie di vostri emendamenti per dire quanto siano illogici, irrazionali, buffi, privi di luce intellettuale, opachi in quanto espressione della vostra opacità mentale. (*Applausi al centro e a destra — Vive proteste all'estrema sinistra*). Nel richiedere anche per noi, cioè per la maggioranza, l'efficacia del regolamento della Camera, noi ricordiamo l'articolo 10 del regolamento, là dove è detto che il Presidente della Camera stabilisce, fra l'altro, l'ordine delle votazioni: un ordine logico, razionale, che deve essere seguito se si vuole veramente percorrere la strada che ci deve portare alla meta. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Signor Presidente, noi sappiamo che ella, nella sua altissima imparzialità, nel senso della sua altissima responsabilità politica; ha fatto sempre un uso molto saggio di quest'articolo del nostro regolamento. E noi siamo convinti che, accettando l'impostazione che il Presidente dà in questo momento alla interpretazione del regolamento, per far procedere innanzi i lavori, noi seguiamo innanzitutto la logica e la razionalità contro le impostazioni opache e torbide dell'opposizione. (*Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io mi domando che cosa resti da fare di fronte ad una situazione di questo genere. Devo deferire la questione alla Giunta del regolamento?

CERRETI. Ella deve difendere la Costituzione!

PRESIDENTE. Questa è una sua opinione ed è una frase generica! Io non credo di avere in ciò mai mancato, e nessuno deve insegnarmelo, onorevole Cerreti! (*Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra*). E ciò dovrebbe bastare a certi lanciatori di frasi facili e tutt'altro che dimostrate!

Consentirò pertanto che siano svolti oggi i primi emendamenti, il che può avvenire

senza pregiudicare la questione sollevata. Su questa intendo interpellare la Giunta del regolamento, la quale è fin d'ora convocata per domani mattina alle 9. Non credo che altra via possa essere indicata, a meno che non si voglia dividere questa Camera in due settori: gli uni i depositari della verità, e gli altri i rappresentanti dell'errore. (*Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

LACONI. Vi sono i precedenti.

PRESIDENTE. I precedenti saranno portati davanti alla Giunta del regolamento.

MICELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

MICELI. Sulle conseguenze del differimento della questione alla Giunta del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, l'articolo 15 del regolamento, terzo comma, dice: « Alla Giunta stessa sarà deferito lo studio delle proposte relative al regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione e la soluzione di eventuali conflitti di competenza ».

MICELI. Io ritengo che, per non pregiudicare il parere richiesto alla Giunta del regolamento, non si possa ora procedere allo svolgimento degli emendamenti ai singoli commi. (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Dal momento che io farò svolgere gli emendamenti senza alcuna limitazione...

MICELI. Non si tratta di questo, ma di ben altro. Alla Giunta del regolamento sarà demandato il quesito: se essendosi presentato il disegno di legge governativo sotto forma di articolo unico è ammissibile la discussione degli emendamenti per singoli punti. Ma noi sosteniamo che sui singoli punti deve essere ammessa anche una discussione generale. Ora, se ella questa sera ci fa svolgere gli emendamenti sui singoli commi, ci preclude la via di una discussione generale sui diversi punti: discussione che potrebbe essere il risultato del parere della Giunta del regolamento. (*Proteste al centro e a destra*). Se la Giunta del regolamento fosse favorevole a questa tesi, come potremmo noi fare una discussione generale quando avessimo già iniziato e portato a buon punto una discussione sugli emendamenti ai singoli commi? Vi sarebbe preclusione, ed è questo che noi temiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, raggruppando gli emendamenti come io ho fatto, coloro i quali sostengono la unificazione dovranno discutere l'intero punto, perché esso è basato sul collegamento; e quindi hanno la

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

possibilità di esprimere una valutazione, che sostanzialmente risponde ad una discussione generale sul primo punto, così come ella desidera. Ma una discussione generale vera e propria su ciascun punto non è evidentemente possibile: non si tratta infatti di articoli a sé stanti.

MICELI. Signor Presidente, io mi meraviglio come ella possa sostenere tale posizione, trattandosi di un articolo unico ma suddiviso in diversi punti. L'articolo è formulato in modo da giustificare una discussione generale in ogni singolo punto. Infatti nel primo punto si parla esclusivamente del collegamento, nel secondo del premio di maggioranza e delle modalità della sua attribuzione, nel terzo della procedura da seguire nel caso che si debba tornare alla proporzionale. Come può ella negare che su ognuno di questi argomenti possa esservi una discussione generale e sostenere che questa possa essere sostituita dalla somma delle discussioni sugli emendamenti?

PRESIDENTE. Per arrivare alla sua soluzione, onorevole Miceli, la questione doveva essere posta in modo diverso, cioè avrebbero dovuto essere presentati degli emendamenti che proponessero la distinzione dell'articolo unico in altrettanti articoli corrispondenti ai vari punti. Non ho colpa io se nessuno ha ritenuto di opporsi alla struttura data dal Governo al disegno di legge presentando degli emendamenti in tal senso. (*Proteste all'estrema sinistra*).

PAJETTA GIAN CARLO. Ella dovrebbe comportarsi come se lo avessimo fatto.

PRESIDENTE. Certamente no.

LACONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

LACONI. Io desidererei illustrare la posizione del gruppo comunista di fronte alla sua determinazione di rinviare la questione alla Giunta del regolamento.

PRESIDENTE. Le posizioni sono già chiare. Secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento, io desidero interrogare sulla questione fino ad ora dibattuta la Giunta del regolamento. Da una parte si attribuiscono delle intenzioni arbitrarie e innovatrici alla Presidenza, dall'altra si sostiene (ed io sono di questo parere) che la Presidenza non stabilisce alcun procedimento arbitrario. Evidentemente, trattandosi di una questione di procedura a preminente carattere tecnico, l'unico organo competente ad emettere un parere in proposito è la Giunta del regolamento, davanti alla quale tutti i precedenti potranno essere fatti valere.

ALICATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

ALICATA. Desidererei semplicemente sapere quale sorte la Presidenza intende riservare al mio emendamento, che dovrebbe essere precedente agli altri.

PRESIDENTE. Il suo emendamento non ha diritti di precedenza. L'ho perfettamente presente. Esso va evidentemente collocato dopo il punto III: in questa sede ella lo potrà svolgere.

ALICATA. Non dovrò dunque presentare una proposta di legge!

PRESIDENTE. Non faccia dell'ironia, onorevole Alicata, perché il senso delle mie parole non ammette equivoco.

Passiamo ora al gruppo di emendamenti che, al punto I, comma primo, tendono a sostituire il concetto di « unificazione » a quello di « collegamento ».

I primi son quelli dell'onorevole Barbieri:

« *Alle parole*: Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi, *sostituire le parole*: I candidati di più partiti possono presentarsi in un'unica lista, pur raggruppandosi all'interno della lista stessa col proprio contrassegno, allo scopo di determinare il numero dei voti elettorali della lista per la distribuzione dei seggi.

In tal caso la lista può comprendere un numero doppio o triplo di candidati di quelli previsti nella circoscrizione.

« *Alle parole*: Le liste dei candidati, *fino a*: per l'assegnazione dei seggi, *sostituire le parole*: Le liste dei candidati possono unificarsi allo scopo di determinare il numero dei voti elettorali di gruppo per la distribuzione dei seggi ».

PAJETTA GIAN CARLO. Agli emendamenti che ora verranno svolti potranno essere presentati, nelle dovute forme, degli emendamenti su cui sarà possibile prendere la parola?

PRESIDENTE. Evidentemente.

Onorevole Barbieri, ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

BARBIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento, lo riconosco, tende a introdurre una modifica sostanziale al testo del disegno di legge che ci è stato presentato dal Governo. Io sono stato spinto a presentare questo emendamento dal fatto che il così detto « collegamento » dovrebbe poi far diritto a quel gruppo di liste che avessero conseguito la maggioranza relativa, di fruire di un premio di maggioranza che, nessuno può negarlo, modifica sostanzialmente la geografia, la composizione dell'Assemblea.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Dunque, il conseguimento della maggioranza e quindi l'assegnazione del premio di maggioranza che modifica nell'Assemblea i rapporti di forza politici esistenti nel paese, devono per forza indurre noi legislatori a preoccuparci della necessità di informare esattamente il corpo elettorale dell'effetto che il suo voto avrà. Sempre, anche nella vigente legge con la quale sono state fatte le elezioni per la Costituente e per l'attuale Camera, si è richiesto che in testa ad una lista di candidati vi sia un contrassegno di lista, col quale, a termini dell'articolo 10 del testo unico, lista e candidati intendano distinguersi. E quale è stata la preoccupazione del precedente legislatore? Quella di garantire l'elettore che il voto che egli darà ad una determinata lista corrisponda a quel partito che egli più o meno ha conosciuto nel corso della campagna elettorale, cioè a quel partito che ha svolto una determinata propaganda politica, che ha presentato un più o meno preciso programma politico di rinnovamento sociale, di difesa delle libertà, di garanzia della libertà religiosa, ecc; garanzia cioè, all'elettore, che egli, concedendo la sua fiducia, dà il voto a quel partito e a quel candidato che ha presentato quel programma politico e sociale. Infatti, l'articolo 12 del testo unico dice che il contrassegno deve essere presentato, perché con questo i partiti e i candidati intendono distinguersi da altri nel corso della campagna elettorale, e, quindi, anche di fronte all'elettore al quale chiedono il voto.

Ora, non vi è dubbio che, con questo disegno di legge, una volta che fosse approvato dalla Camera e applicato per le future elezioni, il voto di un elettore avrebbe effetto diverso da quello che ha avuto sempre finora; non vi è dubbio che oggi il voto di un elettore determina quell'effetto che l'elettore stesso intende raggiungere, ma anche altri effetti che non sempre sono del tutto considerati dall'elettore stesso. In che modo? Non vi è dubbio, per esempio, che un elettore repubblicano o simpatizzante repubblicano, che intenda dare il proprio voto alla lista repubblicana e al candidato repubblicano, avrà come primo risultato (ed anche come più importante risultato) quello di fare andare avanti quella lista e di contribuire alla elezione di un candidato repubblicano; ma il suo voto non avrà soltanto questo effetto, perché indirettamente contribuisce anche a provocare degli spostamenti nelle altre liste dei candidati delle liste stesse collegate. Quindi, con questo disegno di legge e con questo criterio con cui volete fare le elezioni, non

avremo soltanto il voto plurimo (come è stato qui denunciato), cioè non soltanto il fatto che un determinato gruppo di elettori, che voterà per un gruppo di liste apparentate e per le quali si prevede la possibilità di conseguire la maggioranza relativa dei voti, si avrà un peso maggiore di questo voto. Ma avremo anche un voto in certo modo polivalente, cioè un voto che non ha effetto soltanto su quella lista, per quel candidato verso il quale va la fiducia dell'elettore, ma una ripercussione, uno spostamento nelle liste apparentate.

Ora, io domando ai colleghi della maggioranza e alla Camera se veramente noi possiamo affermare per le facili previsioni che si possono fare, conoscendo la partecipazione delle masse alla vita politica ed anche e soprattutto partendo dalla esperienza fatta durante le passate elezioni, possiamo affermare che sempre l'elettore è edotto di questo fatto. Possiamo dire che l'elettore che va a votare e vota per una lista collegata ad un'altra è sempre cosciente dell'effetto che ha il suo voto? Possiamo sostenere questo onestamente e sinceramente? Non lo possiamo sostenere.

Vi è moltissima gente — e la cosa varrebbe anche se si trattasse di una minoranza nel paese — che non è cosciente del voto che dà.

Per la preoccupazione che dobbiamo avere di rendere coscienti tutti gli elettori, perché uno spostamento anche di pochi voti può determinare una differente composizione della Camera e dare quindi luogo anche ad un diverso Governo e ad una diversa politica per molti anni nel nostro paese, abbiamo il dovere di provvedere alla esatta informazione dell'elettore, di renderlo edotto dell'effetto che avrà il suo voto.

Vi è una parte della popolazione elettorale che non segue la politica, che non è abbastanza aggiornata, che non segue tutte queste vicende dell'apparentamento, della più o meno coincidenza del programma fra un partito e l'altro, degli effetti che avrà l'apparentamento e così via; vi è della gente poi, soprattutto, che è toccata solamente da una propaganda unilaterale, della gente che non è attiva nel paese. Io posso dirvi, per esempio, di coloro che vivono nei conventi o di una parte di operai, se volete di una parte di popolazione che non è attiva politicamente, la quale è toccata solamente da una propaganda, cioè dalla propaganda di un partito e quindi non è sempre informata della situazione politica e dello strumento legislativo

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

con il quale si fanno le elezioni e quindi delle conseguenze che ha il suo voto.

Voi avete tutto l'interesse a nascondere questa verità, e nascondere le conseguenze che si avranno dal voto di ogni elettore.

Anche i vostri futuri « collegati » o « unificati » hanno interesse ad impedire che una parte del loro corpo elettorale sappia quali saranno le conseguenze del voto.

In altre parole, noi sappiamo per esperienza che voi avete interesse a sorprendere la buona fede dell'elettore, a non renderlo cosciente delle conseguenze del suo voto.

Per esempio, non potete negare, onorevoli colleghi, che i socialdemocratici chiedono il voto ai loro elettori, a quella piccola parte di operai e di impiegati che ancora possono credere a questo partito, chiedono la fiducia per porre un freno anche al potere della democrazia cristiana. E noi non neghiamo che gran parte di questi elettori intendono dare il voto a voi, colleghi socialdemocratici, pensando che vi sia in voi un residuo di socialismo, che questo voto possa contribuire a porre un freno allo strapotere della democrazia cristiana, che essi intendono quindi arginare l'avanzare della destra, e quindi per rafforzare in certo modo anche la vostra corrente, che si dice socialista.

Ma quale è stato fino ad ora l'effetto di questi voti? Quei voti hanno un effetto completamente inverso, cioè contribuiscono a portare ancora più avanti la democrazia cristiana.

Io potrei ricordare per inciso ai colleghi socialdemocratici, specialmente a quelli di Firenze, quali sono state non solo le conseguenze ma l'amara sorpresa dei socialdemocratici dopo le elezioni di Firenze. Vi sono stati dei dirigenti socialdemocratici che hanno voluto l'apparentamento con la democrazia cristiana, e hanno sorpreso la buona fede dell'elettorato. Vi sono stati alcuni operai e impiegati che hanno votato per i socialdemocratici pensando che essi avrebbero potuto in comune contrastare il passo alla democrazia cristiana. Ma quale è stato poi il risultato? Quei pochi voti hanno contribuito a far conquistare alla democrazia cristiana 31 consiglieri su 60, e un solo consigliere è toccato ai socialdemocratici! E gli operai e gli impiegati socialdemocratici si sono accorti di questo inganno, ma troppo tardi. Essi non avevano capito quale era l'effetto dell'apparentamento e del voto che essi davano.

Lo stesso hanno fatto i liberali nell'ultima campagna elettorale, in occasione della quale

hanno detto agli elettori: « questa volta voterai liberale, per dare consistenza alle nostre rappresentanze nei consigli comunali e provinciali. Ma poi ovunque si sono accorti che quei voti hanno contribuito, in parte, ad eleggere i consiglieri liberali, ma hanno anche contribuito a far eleggere un numero imprevisto di consiglieri comunali e provinciali della democrazia cristiana.

Ecco perché è necessario avvertire l'elettore di questo fatto. Come renderlo edotto? Facendo conoscere che questi partiti sono uniti, che intendono fare qualche cosa insieme. Il premio che si intende dare con questa legge non è una piccola cosa: è un premio che consiste in 180 deputati! È una cosa che cambia, che capovolge la composizione della futura assemblea. Perciò noi abbiamo il dovere di rendere quanto più possibile perfetta e chiara questa legge. Egli deve conoscere non solo il programma del candidato al quale esso intende dare il suo voto; ma deve anche conoscere quali legami esistono fra questi partiti e perché hanno deciso di andare insieme.

Ora, il premio che si intende dare a questi partiti, che, secondo la vostra intenzione, dovrebbero conseguire la maggioranza più uno, è un premio che si intende dare non solo perché questi partiti, essendo uniti, hanno raggiunto il 50,1 per cento, ma soprattutto si intende dare questo premio a un gruppo di partiti che ritengono di avere dei punti in comune, di avere una certa omogeneità e quindi, costituendo essi già una maggioranza di oltre il 50 per cento, aggiungevano ancora una forza per dare questa possibilità di governare.

Questo mi pare fosse anche lo spirito dell'ordine del giorno Codacci-Pisanelli, il quale, dopo aver ritenuto che la presente legge è costituzionale e risponde all'opportunità politica, auspicava delle intese politiche che potessero consentire di usufruire di questo premio di maggioranza per un giusto e democratico governo del paese.

Agli elettori queste cose devono essere fatte conoscere. Si deve dire nel corso della campagna elettorale che questo gruppo di partiti uniti hanno una finalità e intendono andare avanti insieme. Se per ragioni di opportunità o per voler sorprendere la buona fede degli elettori, questa opera di chiarificazione, di propaganda, non intendono farla i partiti politici, noi dobbiamo far sì che la legge e le procedure con cui si fanno le elezioni garantiscano questa chiarificazione davanti al corpo elettorale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Del resto già sussiste nella nostra legislatura in certo modo un precedente. Noi abbiamo fatto, dopo la liberazione e nelle ultime consultazioni amministrative, le elezioni nei comuni inferiori ai 10 mila abitanti con la cosiddetta legge maggioritaria, una legge che consentiva un numero maggiore di consiglieri comunali a quella lista che conseguiva la maggioranza, ma a quella « lista » che dimostrava di avere una omogeneità politica, a quegli uomini messi insieme in una lista che presentava un programma comune, un simbolo comune e che quindi garantivano al corpo elettorale di essere uniti anche nell'amministrazione del comune.

Non avete voluto portare l'obbligo dell'apparentamento anche lì, con liste separate per conseguire il premio di maggioranza per eventualmente nuovamente dividervi o scioglierli; abbiamo fatto le elezioni, nei comuni con meno di 10 mila abitanti, con la legge che prevedeva l'assegnazione del premio di maggioranza ad un'unica lista che conseguiva la maggioranza relativa.

È vero che questo non è stato molto comodo per voi nell'ultima campagna elettorale, vi siete trovati in grave difficoltà a mettere insieme nella stessa lista candidati democristiani, socialdemocratici, repubblicani, anche missini e monarchici, è vero che vi sono state delle liti perfino nel vostro partito sulla possibilità di accordarvi sul simbolo che doveva distinguere e caratterizzare questa lista, è vero che abbiamo visto le cose più curiose, distintivi compositi, nei quali vi erano insieme il sole nascente dei socialdemocratici con la croce della democrazia cristiana ed anche il torchio dell'« uomo qualunque », insieme all'edera dei repubblicani; ma voi non avete ritenuto necessario di modificarle.

La parola « collegamento », che è nel contesto del disegno di legge che voi ci presentate, non soltanto da un punto di vista filologico non definisce bene questa alleanza che voi andate costituendo per conseguire il premio di maggioranza, ma sostanzialmente non si può accettare questa formula del collegamento, che è un collegamento soltanto provvisorio, fittizio, volto solo al conseguimento del premio di maggioranza.

È necessaria, invece, un'altra forma, una forma cioè che sodisfi e garantisca di più l'elettore di una certa stabilità della vostra alleanza, durante la campagna elettorale e per l'amministrazione del paese.

I partiti che pretendono di essere affini, che pretendono di avere un'affinità nei loro programmi, nei loro scopi finalistici, i par-

titi che intendono distinguersi da altri e che per questo chiedono al paese il premio di maggioranza — cioè 180 deputati in più rispetto agli altri — debbono dar luogo ad una forma di intesa, di unione, più consistente di quanto non sia il collegamento, perché questo ha tutta l'aria di un accomodamento, di una procedura amministrativa, burocratica, fittizia, che ha soltanto lo scopo di far conseguire un certo numero di voti per beneficiare poi del premio di maggioranza.

Si tratta, cioè, di una cosa confusa, senza scopi programmatici, che non ha nessuna finalità sociale precisa e — soprattutto — non ha nessun contenuto morale.

Per questo, il mio emendamento tende a introdurre un'altra formula, quella dell'unificazione in un'unica lista. Per poter conseguire il premio di maggioranza, quei partiti che intendono essere alleati e che pretendono avere un programma comune, dei principi in comune, si debbono presentare uniti di fronte al corpo elettorale, cosicché l'elettore sappia veramente che il suo voto, in virtù di questa legge, avrà un effetto polivalente; contribuirà, cioè, non soltanto a eleggere il candidato repubblicano o socialdemocratico, ma contribuirà anche ad ingrossare il numero dei voti conseguito dalla democrazia cristiana.

Voi vi trovate a disagio di fronte a una cosa di questo genere. Io lo riconosco, perché l'esperienza passata ci ha dimostrato che tutto avete fatto per sorprendere la buona fede dell'elettore. Molti dei vostri elettori — e soprattutto i monaci e le suore, gente che è stata toccata ed educata soltanto dalla vostra propaganda — sapeva soltanto di votare quel simbolo, quello scudo crociato che voi avete tanto bene popolarizzato, ma non sapeva quali altri effetti aveva la concessione del loro voto a quella lista.

I simboli debbono essere molto chiari e debbono dire all'elettore di che si tratta e di che partito si tratta.

Secondo il mio emendamento, onorevoli colleghi, in una unica lista possono raggrupparsi più candidati: possono, nella stessa lista, raggrupparsi candidati di diversa formazione politica. Il mio emendamento non tende ad introdurre l'obbligo della presentazione di una lista che presenti un numero di candidati indifferenziati, con un unico distintivo, senza nessuna possibilità di distinzione delle differenze e dei limiti esistenti fra quei partiti coalizzati e collegati, ma esso tende soltanto a far comprendere all'elettore — e quindi costringere anche i partiti a fare — la

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

propaganda politica elettorale e sociale basata sulla divulgazione di questi distintivi.

Secondo il mio emendamento, quindi, si intenderebbe introdurre l'obbligo della presentazione di una lista unica, che comprenda anche un numero doppio o triplo di candidati, i quali possono raggrupparsi in questa unica lista con un diverso contrassegno accanto al proprio nome. Ma sia ben chiaro che si tratti sempre di un'unica lista.

Tutte le precedenti deliberazioni, del resto, signor Presidente e onorevoli colleghi, che sono state prese anche dalla Camera e che, respingendo emendamenti e pregiudiziali, hanno accennato all'opportunità ed alla necessità di una forma di alleanza e di collegamento fra i partiti, ma hanno sempre lasciato impregiudicata la forma del collegamento. Io ritengo che la formula che voi proponete non risponda a questa esigenza ma facilita la possibilità di trarre in inganno il corpo elettorale. L'elettore vuole che il suo voto vada a quei candidati che egli ha conosciuti nel corso della campagna elettorale; vuole che il suo voto vada soltanto a quel partito il cui programma egli ha scelto. Quei raggruppamenti politici che pretendono di esser capaci di difendere la democrazia e la libertà, che pretendono di operare le riforme sociali e di portare a termine l'attuazione della Costituzione, debbono presentarsi davanti agli elettori come degli alleati, come un raggruppamento unificato, che ha ben qualcosa in comune, e non soltanto come degli alleati occasionali.

FERRANDI. Chiedo di parlare sull'emendamento Barbieri.

PRESIDENTE. Non posso darle ora la parola. La discussione sarà fatta al termine dello svolgimento degli emendamenti relativi al metodo di unificazione delle liste.

FERRANDI. Non sono d'accordo.

LACONI. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACONI. Signor Presidente, sono convinto anche questa volta, nonostante che le mie parole siano state da lei altra volta non esattamente interpretate, che ella intenda regolare nel modo migliore la discussione. Tuttavia, teniamo conto del fatto che delle sue decisioni si avvale una parte che non desidera questo, ma altre cose. Vorrei conoscere il suo parere su di un problema, e cioè come ella interpreta la modifica che la Giunta del regolamento e quindi la Camera ha apportato all'articolo 88 del regolamento, sopprimendo

il riferimento alla chiusura della discussione sugli emendamenti contemplata dall'articolo 82.

La prima formulazione dell'articolo 88, quella che figura nel regolamento edito nel 1951, contiene un riferimento all'articolo 82 del regolamento, e cioè fissa il criterio, il concetto che nella discussione degli emendamenti è ammessa la chiusura. Nella nuova versione che è stata deliberata dalla Camera, questo richiamo è soppresso; il che significa, secondo una interpretazione lineare, vorrei dire palmare, del regolamento, che non è più passibile di chiusura la discussione sugli emendamenti. Ora, è su questo principio che noi teniamo fermo, che noi vogliamo ascoltare il suo parere e accettare con tranquillità anche la sua decisione. Se questo principio, invece, non è tenuto fermo, allora la sua decisione diventa pericolosissima. Perché, altra cosa è che vi sia una serie di discussioni su ciascun emendamento, in quanto in questo caso la chiusura agisce sì, ma agisce entro certi limiti e consente un intervento per ogni emendamento, ed altra cosa è invece che ad un certo punto ella riassuma in una unica discussione generale la discussione su trenta o quaranta emendamenti. Allora, la chiusura diventa uno strumento pericolosissimo. Infatti la chiusura della discussione al secondo intervento fa sì che il diritto che ella formalmente salva della discussione degli emendamenti, raggruppandoli in una unica discussione, venga addirittura eliminato. È per questo che io chiedo come ella interpreta la soppressione del richiamo all'articolo 82 contenuto nell'articolo 88 del regolamento. Vorremmo sapere se ella ritiene che essa significhi soppressione della chiusura, oppure altra cosa.

PRESIDENTE. Onorevole Laconi, devo proprio dirle che non ricordo esattamente i particolari del modo in cui si giunse a questa soppressione. Il testo del regolamento del 1952 è quello « coordinato » dalla Giunta del regolamento. Non rammento che l'articolo 88 sia stato esplicitamente modificato dalla Camera rispetto al testo che aveva prima del coordinamento. Comunque, mi riservo di darle una risposta su questo punto.

Ma voglio tranquillizzarla, dicendole che la questione del raggruppamento degli emendamenti si presenta per questo solo caso, perché tutti gli altri emendamenti non sono raggruppabili, avendo ognuno motivazioni del tutto diverse; non v'è quindi, il pericolo che la mia decisione possa menomare l'andamento della discussione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Signor Presidente, mi preme ricordarle che in un certo momento della discussione ella ha detto che si poteva prendere la parola sugli emendamenti. La decisione che ella ha ora adottato contrasta pertanto con questa precedente assicurazione.

PRESIDENTE. Onorevole Pajetta, non si tratta di diminuire la libertà di discussione, ma di unificare la discussione di quegli emendamenti che si fondano su un unico principio. Se non si hanno intenzioni del tutto artificiose, si deve riconoscere che è logico attenersi a questo criterio. Altrimenti, non avrebbe senso il raggruppamento degli emendamenti.

L'onorevole Bernieri ha facoltà di svolgere i seguenti suoi emendamenti tendenti a sostituire il punto I col seguente:

« I. — Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente articolo 16-bis:

I partiti o gruppi politici possono presentare liste uniche per tutte le circoscrizioni con unico contrassegno. Le dichiarazioni di unificazione della lista debbono essere reciproche; a sopprimere il comma secondo;

e a sostituire al comma terzo alla parola: « collegamento », le parole: « unificazione della lista »; al quarto comma, alla parola: « collegamento », le parole: « unificazione della lista »; al punto I, comma primo alle parole: « Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi », le parole: « Le liste dei candidati possono unificarsi agli effetti della determinazione dei voti elettorali di gruppo per il conferimento dei seggi ».

BERNIERI. I miei emendamenti, signor Presidente, tendono a sostituire, al sistema di collegamento chiamato apparentamento, il sistema del collegamento come unificazione di liste.

Ora, in effetti, il collegamento costituisce, nel corpo di questo disegno di legge, uno degli istituti fondamentali; insieme col premio di maggioranza il collegamento rappresenta, evidentemente, il cardine attorno al quale ruota tutto il meccanismo della legge: il sistema di scrutinio, il sistema di ripartizione dei seggi nelle varie circoscrizioni e via di seguito.

Il premio di maggioranza ed il sistema di collegamento hanno dei precedenti nei sistemi elettorali usati nel passato, ma finora nelle leggi elettorali politiche non erano mai stati

introdotti contemporaneamente. Si era avuto il premio senza collegamento od il collegamento senza premio.

L'originalità di questo disegno consisterebbe nel fatto che i due principi sono abbinati in una legge che è diretta a disciplinare l'esercizio del voto non già per l'elezione di un'assemblea amministrativa, ma di un'assemblea politica, della massima assemblea politica: la Camera dei deputati.

Perché in questo disegno di legge si vuole prevedere e disciplinare l'istituto del collegamento? Rispondono i sostenitori della legge: perché di fatto il collegamento esiste nella realtà politica e ha avuto notevoli manifestazioni nelle più recenti consultazioni elettorali.

Tralascio per un momento l'analisi degli argomenti che sono stati avanzati per giustificare l'adozione di questo nuovo sistema. Per ora mi limito a chiedere ai colleghi soltanto questo: le ragioni che giustificano l'adozione del collegamento derivano da una necessità di carattere giuridico o da considerazioni di opportunità politica generale, cioè valide per tutte le parti politiche del nostro paese, sono cioè considerazioni tali da rispondere ad un'esigenza comune e quindi intese a garantire ai partiti politici ed a tutti i cittadini una maggiore garanzia di democraticità nell'esercizio del diritto di voto?

A questa domanda bisogna rispondere nettamente « no », perché i motivi e le considerazioni che hanno suggerito l'adozione del sistema del collegamento derivano da una visione assolutamente unilaterale della realtà politica del nostro paese, derivano da una preoccupazione di parte chiaramente espressa, da una conclamata volontà di sopraffazione che si vuole esercitare da parte del partito di maggioranza. Questo però ora non interessa; interessa invece il principio se si debba cioè addivenire all'introduzione nella nuova legge elettorale dell'istituto del collegamento, e, quindi, alla sua regolamentazione giuridica.

Il mio emendamento accoglie il principio che debba farsi luogo nella legge elettorale all'istituto del collegamento. Credo che questa affermazione non possa stupire nessuno, perché per collegamento, non solo io, ma anche gli onorevoli relatori di maggioranza intendono egualmente il cosiddetto apparentamento delle liste quanto l'unificazione delle liste.

Infatti, nella relazione di maggioranza più volte si fa riferimento a questa, che è definita una forza in atto, e si usa indistintamente l'espressione « apparentamento » o

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

« collegamento »; ma, in sostanza, da tutto il ragionamento, che non è certamente un esempio di chiarezza, risulta evidente che il collegamento è in effetti l'unione di candidati o di gruppi di candidati, cioè di liste, « agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ».

Quindi, interpretando in questo modo la definizione di collegamento, anche la lista unica rappresenta una forma di collegamento, e rappresento — permettetemi di affermare — la più giusta, la più legittima, la più morale forma di collegamento, una volta che se ne sia accettato il principio.

I relatori di maggioranza, per dimostrare come anche la lista unica costituisca una forma di collegamento, nella loro relazione fanno riferimento alle elezioni amministrative del 1946 e a quelle politiche del 1948, e si scagliano contro il fronte democratico popolare, contro questo subdolo sistema escogitato dai partiti di sinistra per rovesciare la situazione, ingannare gli elettori, ecc.

Sta di fatto che i relatori di maggioranza e i presentatori della legge stabiliscono essi stessi queste due forme di collegamento: l'apparentamento e la lista unica. La differenza tecnica fra queste due forme è chiara a tutti, assai meno chiara è la differenza politica. Né si può dire che, non soltanto da parte dei relatori di maggioranza, ma neppure da parte dei colleghi che hanno preso la parola durante la discussione generale, sia stato fatto uno sforzo apprezzabile per chiarire il nocciolo della questione, cioè la sostanziale differenza che passa fra l'una forma e l'altra di collegamento.

Se voi avete a mente i passi della relazione di maggioranza che si riferiscono alla questione, non potrete fare a meno di rilevare, come prima considerazione, che il tratto peculiare della relazione a questo proposito è l'oscurità, l'opacità del pensiero e del ragionamento. Infatti, a pagina 3 della relazione si legge: « Una legge, in particolare, che prevede un sistema per l'elezione di un organo costituzionale, per realizzare la funzione che le è propria e che consiste nel rendere possibile la rilevazione delle forze politiche esistenti in un determinato momento, deve essere congegnata in modo da assicurare la riproduzione della situazione politica nella sua interezza e senza l'intervento di fattori perturbatori ».

Non è un modello di chiarezza, questo è evidente. Specie se poi si aggiunge che la legge elettorale « per essere idonea al raggiun-

gimento di questo scopo... deve tener conto del fatto che le forze politiche offrono notevoli difficoltà per la loro rilevazione sia perché costituiscono manifestazioni del pensiero e della volontà degli uomini e, quindi, sfuggono a una esatta valutazione numerica, sia perché sono oggetto di « manovre » dovute all'attività di individui, di partiti e di gruppi, i quali tentano di profittare, soprattutto, dell'insufficiente disciplina giuridica della materia, per dimostrare una consistenza superiore, a quella effettiva e per ottenere, in conseguenza, un numero di seggi maggiore di quelli ad essi spettanti ».

Mi guardo bene dal ripetere ciò che è stato già detto in proposito nel corso della discussione generale per non far perder tempo ai colleghi; ma viene necessario chiedersi, agli effetti dell'emendamento che io presento, che cosa significhi tutto questo, se tutti questi apprezzamenti non possano essere riferiti al sistema di collegamento più comunemente noto sotto il nome di apparentamento e se quegli individui cui si fa cenno e che si lasciano nell'anonimato non potrebbero essere viceversa dotati di un preciso cognome e rispondere quindi al nome di coloro che hanno stabilito, ancor prima che la legge fosse non soltanto approvata, ma anche discussa, la ripartizione dei seggi tra maggioranza e minoranza e tra i vari gruppi e partiti della maggioranza, ovvero l'onorevole Gonella, l'avvocato Reale, l'onorevole Saragat e l'avvocato Villabruna.

Quando si parla di rilevazione di forze e si imputa al sistema di collegamento come lista unica, il difetto di non permettere una esatta rilevazione di forze, si dice cosa esattamente contraria alla realtà dei fatti. È proprio il sistema dell'apparentamento di liste che impedisce una esatta rilevazione delle forze politiche nel paese, come è già stato abbondantemente dimostrato in sede di discussione generale, può aversi esclusivamente attraverso il sistema proporzionale puro. In secondo luogo, non c'è dubbio che ciò che si dice nella relazione di maggioranza e ciò che è stato detto in discussione generale dai colleghi della maggioranza sempre a proposito del collegamento è oltreché oscuro anche contraddittorio. La contraddizione sorge neppure ad una grande distanza di pagine, ma soltanto dopo pochi periodi. Mentre da un lato si dice che « l'apparentamento, lungi dall'apparire una creazione più o meno artificiosa del legislatore » (e qui apparentamento sta per collegamento, evidentemente) « si rivela una manifestazione spontanea della vita sociale ed, in particolare,

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

una forza politica, della quale si avvalgono tutti indistintamente i partiti ed i gruppi nella competizione elettorale e che non può essere, perciò, ignorata nella disciplina legislativa della materia ». Successivamente si dice, a pochi capoversi di distanza, che « nella situazione politica attuale il legislatore non può, né deve ignorare che l'apparentamento (e si usa impropriamente — dico io — la stessa espressione) « può costituire un notevole fattore di turbamento di una consultazione elettorale e deve, perciò, disciplinarlo ».

La contraddizione certamente non è voluta. Dovevano ben dire qualche cosa gli onorevoli relatori. E hanno detto qualcosa di contradditorio e di oscuro. Però sta di fatto che la contraddizione non voluta non riesce a mascherare una pecca: che l'apparentamento, in quanto tale, rappresenta un elemento di turbamento di una consultazione elettorale e quindi deve essere disciplinato. A questo scopo tende appunto il mio emendamento, che sostituisce l'apparentamento con il sistema della lista unica.

Naturalmente, da parte della maggioranza si ritiene che il collegamento rappresenti un fattore di turbamento se usato dall'opposizione, mentre costituisce una manifestazione spontanea della vita sociale se adoperato dai partiti di centro. Questa è l'opinione che si rileva dalla relazione degli onorevoli Bertinelli e Tesauro, ma si tratta di una impostazione non accettabile da chiunque abbia a cuore le sorti della democrazia. Al contrario è l'apparentamento che, a nostro giudizio, può costituire uno strumento per assicurare ad ogni costo il potere ad una parte politica con l'instaurazione fraudolenta, se non violenta, di un regime di parte. Attribuire, al contrario, un tale scopo alla lista unica significa abbandonarsi a delle farneticazioni di carattere propagandistico e niente altro. Valga l'esempio del 18 aprile 1948, quando, nonostante il fronte democratico popolare, la democrazia cristiana, grazie alla proporzionale pura, ebbe la maggioranza assoluta dei voti. Si obietta che nelle elezioni del 1948 l'apparentamento non esercitò alcuna influenza, non già perché non fu posto in atto (e sarebbe strano che avesse esercitato influenza qualora non fosse stato posto in atto), ma per il fatto che i gruppi apparentati, nonostante la coalizione, ebbero un numero di suffragi inferiori a quello delle altre forze politiche.

Tutto questo profondo ragionamento è veramente degno del signor de la Palisse che « *un quart d'heure avant sa mort — il était*

encore en vie ». Ma non avete or ora detto che è l'apparentamento, o meglio il collegamento, l'elemento perturbatore della libera espressione elettorale, lo strumento che soverte, che distrugge, ecc., ecc. ? Come spiegate che nel 1948 non sortì gli effetti che gli imputate ? La verità è un'altra, la verità è tale che, per comprenderla, occorre analizzare brevemente la realtà storica in cui il problema si pone.

Non v'è dubbio che vi sono esigenze di progresso, esigenze sociali, esigenze economiche e politiche che spingono alcune classi ad unire le loro forze, ad associarsi nella lotta, a costituire blocchi più o meno omogenei, che trovano nei diversi momenti della lotta forme ed espressioni particolari e a loro proprie. Nella lotta elettorale, l'alleanza di queste classi sociali può estrinsecarsi attraverso il collegamento politico delle liste. Ma perché avviene questo ? Avviene perché, nonostante differenze programmatiche o differenze tattiche, i partiti o i gruppi politici che si richiamano direttamente a quelle classi sociali e ne sono l'espressione politica, concordano sui problemi di fondo, che sono i problemi sentiti dalla stragrande maggioranza del paese, dalla totalità del paese; concordano sulla necessità della difesa della pace, concordano sulla necessità di operare profonde, radicali riforme di struttura, concordano sulla necessità di sviluppo continuo della democrazia, concordano sulla necessità della difesa delle libertà democratiche.

Si può dire altrettanto per ciò che concerne le altre classi, gli altri gruppi sociali e quindi gli altri gruppi o partiti politici che a quelle classi si richiamano ? Oggi noi siamo di fronte a questo fenomeno, che gli strati medi e superiori della borghesia del nostro paese sono dilaniati da profonde contraddizioni. I diversi interessi economici dei gruppi sociali pongono questi gruppi sociali l'uno contro l'altro.

Alcuni di questi contrasti hanno una lunga storia nel passato del nostro paese. Ma, senza andare troppo lontano, quando noi solamente voltiamo lo sguardo a questi anni del secondo, dopo guerra, vediamo come questi contrasti fra i gruppi sociali della borghesia del nostro paese hanno avuto delle manifestazioni così chiare, così nette, così precise e delle ripercussioni dirette nella vita della nostra Assemblea.

La grande proprietà terriera contro la proprietà industriale, il capitale finanziario monopolistico contro la piccola e la media industria, il grande commercio, gli esportatori

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

contro gli industriali protezionisti e poi la piccola borghesia sottoposta a un costante processo di proletarizzazione. Non v'è dubbio che questa situazione, che ha avuto anche drammatiche manifestazioni e ripercussioni nel corso di questi ultimi anni, si riflette e non può non riflettersi sul piano politico in una polverizzazione dei partiti e dei gruppi politici del centro e della destra. E allora tale situazione di fatto impedisce a questi gruppi e partiti un processo di alleanza politica, perché manca una reale e sostanziale convergenza di interessi economici, di struttura; manca perfino la possibilità della formazione di un programma stabile di governo.

Basta riandare con la mente alla cronaca della nascita, della vita e della morte dei governi della nostra giovane repubblica fra il 1947 e questi ultimi anni, per avere una prova della giustezza di questa affermazione. Quindi, onorevoli colleghi, la situazione politica e sociale del nostro paese è caratterizzata, da un lato, da una convergenza sempre maggiore e sempre più ampia di interessi fra alcune classi sociali, quella operaia, contadina e piccola borghesia, e dall'altro, dalla lotta accanita tra i gruppi più elevati della borghesia e dei residui della feudalità terriera e nobiliare. Di fronte a questo panorama della situazione sociale e politica del paese, è possibile situare il problema elettorale. Il Governo, di fronte a questa situazione, ha semplicemente fatto quello che aveva già precedentemente fatto in altri campi: da un lato il massimo sforzo per impedire l'unità delle forze democratiche, dall'altro la ricerca di espedienti per la creazione di una unità artificiale delle forze conservatrici e più retrive del paese. Lo sforzo di impedire l'unità delle forze democratiche del paese non ha avuto evidentemente come prima manifestazione il tentativo di distruggere l'eventuale possibilità che nelle elezioni del 1953 i partiti — per esempio — socialista e comunista si presentassero insieme; ha avuto anche manifestazioni precedenti e di grande importanza. La stessa lotta contro l'unità sindacale è un aspetto della lotta che il Governo ha condotto contro l'unità generale di tutti i lavoratori. Ebbene, anche il tentativo di dare regolamentazione giuridica all'istituto del collegamento ha lo stesso aspetto, in quanto tende a realizzare una fittizia unità di forze conservatrici di destra contro i partiti e gruppi politici che si richiamano a quelle classi sociali che hanno già realizzato la loro unità di intenti e di indirizzo e di azione politica e che intendono lottare e andare avanti per questa strada. Certo, non si può fare a meno di ricor-

dare agli onorevoli colleghi i quali non ne avessero più memoria come è stata accanita la lotta propagandistica condotta contro il collegamento nel passato e quale valanga di ingiurie e calunnie è stata riversata su quei gruppi politici che nel passato hanno adottato, al di fuori di ogni regolamentazione dell'istituto del collegamento, il sistema della lista unica.

Quando, per esempio, ci si accusava di mascherarci dietro simboli non nostri, simboli che non corrispondevano ai partiti ai quali noi apparteniamo. Ma c'è da domandarsi appunto se tutto quello che avete detto allora — questa volta a giusta ragione — non può essere detto per voi stessi, per i vostri partiti, i quali oggi realizzano o tentano di realizzare proprio un sistema di mascheramento quale è quello del collegamento attraverso l'apparentamento.

È veramente una forma di mascheramento, quello di un sistema che può trarre in inganno l'elettore, che si trova di fronte a più liste e non è nelle condizioni di poter operare una scelta giusta, non solo, ma può trovarsi nelle condizioni di dare il voto ad una lista senza avere cognizioni del fatto, che il suo voto può andare a beneficio di liste che non sono quelle da lui scelte.

Oggi, poiché il sistema prescelto e proposto nel disegno di legge, cioè quello dell'apparentamento, viene proposto appunto per rendere impossibile l'adozione della lista unica, si dice che la lista unica è uno strumento di falsificazione e che non permette, come ho già accennato, una esatta rilevazione delle forze politiche. Questo è falso, non solo perché, come ho già detto, la rilevazione delle forze politiche può avvenire soltanto attraverso l'adozione di un sistema proporzionale puro, ma anche perché il sistema maggioritario può indurre il cittadino a modificare la propria scelta. Quindi, l'inganno avviene non solo nel meccanismo della legge (ed è stato più volte dimostrato in che misura avviene questo inganno), ma l'inganno è già perpetrato ai danni dell'elettore ancor prima che il meccanismo della legge entri in funzione.

Quindi, se è vero, come voi dite, che apparentemente attraverso l'apparentamento è sempre possibile fare un computo dei voti ottenuti da ciascuna lista, è vero soprattutto il fatto che il premio di maggioranza altera la libera scelta. Oltre a ciò, non si tratta soltanto della rilevazione, ma anche della assegnazione dei seggi in rapporto ai voti, perché, onorevoli colleghi, qualora anche la rilevazione delle forze politiche, come voi dite, attra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

verso il sistema dell'apparentamento, si realizzasse appieno (il che non è vero), a che cosa servirebbe questa rilevazione, anche esatta, se poi dalla esattezza della rilevazione non si traggono le conseguenze necessarie nell'assegnazione dei seggi? A che cosa serve la rilevazione delle forze politiche, anche se esatta, se poi voi attribuite alle varie forze politiche un numero di seggi che non corrisponde al numero dei voti ottenuti da ciascuna lista?

La verità è che l'apparentamento, cioè quella forma di collegamento quale voi avete escogitato, non si giustifica altro che in funzione del premio di maggioranza, non si giustifica per dei motivi politici di ordine generale, validi cioè per tutti i cittadini, a qualsiasi idea essi aderiscano; l'apparentamento non si giustifica con l'esigenza di una maggiore chiarezza nella scelta delle liste operata dall'elettore.

PRESIDENTE. Onorevole Bernieri, in questo modo ella riapre la discussione generale. La prego di non diffondersi troppo.

BERNIERI. Cercherò di ridurre questa parte.

Non esiste, non dico una coincidenza, ma una convergenza politica nei partiti dell'apparentamento. Non esiste un programma, nè in funzione di una linea politica che abbia ampie prospettive, nè per una politica contingente di governo. Esiste solo un accordo sul riparto dei seggi e sulle leggi eccezionali. Ed è appunto in questo senso che si comprende perché si è adottato il sistema dell'apparentamento, contrapposto al sistema dell'unificazione delle liste. L'esistenza di un programma comune è resa impossibile dalle contraddizioni che vi sono tra i quattro partiti di maggioranza, i quali procedono dalle contraddizioni di interessi dei gruppi sociali, ai quali si richiamano i partiti di maggioranza. In ciò è il motivo per cui il sistema dell'apparentamento costituisce un elemento di inganno degli elettori, ed è un motivo che può indurre alla confusione nella scelta della lista e dei candidati.

Nella relazione di maggioranza si parla di linee programmatiche; ma quali linee programmatiche sono quelle alle quali si riferiscono i relatori a proposito dei partiti dell'apparentamento? Essi concordano su linee programmatiche (cito a memoria) sulle quali posa il consenso della maggioranza del paese. Ma quale consenso? Se vi fosse stato consenso, non vi sarebbe nessuna necessità di adottare il sistema dell'apparentamento e di alterare quindi il sistema proporzionale.

Se, cioè, nel 1953 l'opinione pubblica fosse orientata allo stesso modo in cui lo era nel 1948, non vi sarebbe nessuna necessità, da parte della democrazia cristiana, del Governo e dei partiti minori, di sostituire al sistema della proporzionale pura il sistema del premio di maggioranza, da realizzarsi attraverso l'apparentamento delle liste. Nel periodo dal 1948 al 1953, tutti sanno che vi sono stati 4 milioni di voti perduti dal partito della maggioranza. La democrazia cristiana e il Governo hanno perso quel consenso cui fanno riferimento i relatori, quel consenso che nel 1948 dette la maggioranza assoluta dei seggi in questa Camera al partito attualmente al Governo. In questo periodo di tempo, da un lato abbiamo assistito alla compressione continua delle forze della democrazia del nostro paese su un piano, politico, economico, sociale, di politica estera; dall'altro abbiamo visto una politica interna che ha rigenerato la destra. Le perdite subite dal partito della democrazia cristiana, che oggi propone l'apparentamento per riconquistare la posizione del 1948, in parte cospicua sono dovute proprio a quella politica interna che ha rigenerato la destra e ha ridato luogo ad una riviviscenza del fascismo attraverso il costante rinnegamento dei valori più puri della nostra storia recente, dei valori della Resistenza, attraverso la rivalutazione di quelle forze sociali che avevano dato vita al fascismo e che si sono salvate dal turbine della guerra. La politica interna ha incoraggiato nuovamente movimenti monarchici nel nostro paese.

Vi è di più. Se vi fosse una linea programmatica comune, l'apparentamento o sarebbe inutile oppure la renderebbe incomprensibile. Che cosa dice l'elettore di fronte ai partiti apparentati? L'uomo della strada ragiona in questo modo: perché i parenti non si presentano con una lista unica se vogliono la stessa cosa? Ma se non vogliono la stessa cosa perché si apparentano? È un ragionamento che può sembrare superficiale, ma contiene in realtà un giudizio profondo sul sistema di apparentamento. Questo ragionamento significa che l'apparentamento è un inganno, perché non si basa su una linea programmatica comune che non può esserci, poiché in effetti i partiti che si apparentano non vogliono la stessa cosa, vogliono cose diverse ma sono concordi solo sulla spartizione del premio di maggioranza.

È quindi un giudizio profondamente giusto che verte sulla moralità, sulla opportunità politica da un punto di vista nazionale, del

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

sistema dell'apparentamento abbinato al sistema del premio di maggioranza. Si tratta di un sistema che in se stesso è immorale per una massa enorme di cittadini del nostro paese, di un sistema che non ha nessuna giustificazione politica valida per tutti gli italiani, cioè che si giustifichi alla luce degli interessi generali del nostro paese.

Il fatto è che la democrazia cristiana, come è risaputo...

PRESIDENTE. Onorevole Bernieri, non si faccia ancora richiamare!

BERNIERI. ...non è in grado di ottenere da sola la maggioranza neppure relativa, e perciò propone il premio di maggioranza e per realizzarlo propone il sistema dell'apparentamento.

A questo punto risulta chiaro come la migliore forma di collegamento sia quella della unificazione di lista e non quella dell'apparentamento, proprio per la sua maggiore moralità, per la sua maggiore opportunità politica ed anche per motivi di ordine tecnico. Quindi, una volta accettato il criterio dell'azione del sistema del collegamento; come il mio emendamento prevede, è chiaro che il sistema prescelto deve essere quello della lista unificata.

Attraverso l'apparentamento, invece, il premio viene attribuito alle liste apparentate, però va a favore di ciascuna lista e con effetti diversi, al punto che può dare la maggioranza assoluta dei seggi a una sola lista, la quale non abbia peraltro raggiunto neppure la maggioranza relativa tra tutte le liste concorrenti.

Con la lista unica, evidentemente, questo non può avvenire, poiché il beneficio è comune a tutti coloro che compongono la lista medesima. Non solo, ma gli elettori sanno per chi votano; gli elettori sanno che il voto che essi danno va alla lista che essi hanno prescelto, e non vi è possibilità di inganno, né di errori: non vi può essere la possibilità che quel voto vada a giovare a una lista diversa da quella che si è scelta, a un candidato diverso da quello che si è scelto.

Con la lista unica si evita anche un altro grave inconveniente che è insito nel sistema dell'apparentamento, e che poi si traduce in un attentato grave all'esercizio del voto dei cittadini.

Infatti, mentre l'apparentamento è centrale — per i motivi che io potrei ricordare agli onorevoli colleghi ma che, per brevità, non voglio fare — cioè è demandato agli organi centrali del partito (non si sa bene se al segretario, al presidente o a quale altro organo:

questo non è detto, e questo è un altro motivo notevole di confusione), le liste circoscrizionali sono presentate da 500 a 1.000 cittadini.

Ora, non esiste alcun legame di nessuna natura tra questi presentatori delle liste circoscrizionali e le direzioni dei partiti o dei gruppi politici. Possono addirittura presentarsi dei casi — che non sono casi affatto teorici, ma concreti, storici, anzi della cronaca di queste ultime settimane — di iscritti a partiti i quali possono non approvare affatto la decisione dell'apparentamento...

PRESIDENTE. Onorevole Bernieri, è la terza volta che la invito a concludere.

BERNIERI. Signor Presidente, le prometto di terminare in un minuto.

Possono presentarsi degli strani casi: quello, ad esempio, del partito socialdemocratico, il quale può trovarsi nella condizione di avere alcuni organi periferici in contrasto con il deliberato di apparentamento dei propri organi centrali.

Questo vale non soltanto per l'apparentamento, ma anche per il contrassegno, che rappresenta, nella competizione elettorale, una parte tanto importante.

In una lista unica questo non avviene: la lista è concordata localmente, e ciò toglie la possibilità di un inconveniente del genere di quello ora detto.

Ora, dovrei procedere all'esame del mio emendamento. Ma risparmierei agli onorevoli colleghi questa noia, essendomi limitato a svolgere semplicemente alcuni dei motivi che possono essere adottati per suffragare la tesi della maggiore opportunità, della maggiore bontà della lista unica rispetto al sistema dell'apparentamento, motivi che, una volta accettato il principio di introdurre il collegamento, sono postulati dalla esigenza fondamentale di chiarezza politica e di lealtà democratica. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Audisio propone che al punto I, comma primo, le parole: « le liste dei candidati » fino a « per l'assegnazione dei seggi » siano sostituite con le seguenti: « Le liste dei candidati possono unificarsi allo scopo della determinazione dei voti elettorali di gruppo per il conferimento dei seggi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AUDISIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò, nell'illustrazione del mio

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

emendamento, di non ripetere alcuna cosa che sia già stata detta questa sera dai colleghi che mi hanno preceduto. Vorrei pregiudizialmente richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la dizione stessa dell'emendamento, là dove dice che le liste dei candidati « possono unificarsi », ha un significato ben preciso. Nel momento in cui mi accingevo alla formulazione di questo emendamento, ho voluto soffermare la mia attenzione su tale verbo, per esprimere attraverso esso una esigenza che dovrebbe essere sentita da tutti i democratici che ho conosciuto e che sono in questa Assemblea; da tutti gli uomini onesti che ho conosciuto e che sono ancora in questa Assemblea.

Credo con ciò di assolvere al mio compito di deputato, ma soprattutto credo di mantenermi in quella luminosa scia di tradizioni, nelle quali siamo stati allevati noi della generazione intermedia, attraverso le dure lotte combattute; di insegnamenti che ci sono stati impartiti quando con gli anziani e con i più giovani di noi abbiamo ripreso quelle lotte fino all'epilogo finale.

Vedete, onorevoli colleghi, non è mai possibile sottrarsi al richiamo ai sacri principi; e mi dispiace che in quest'istante non sia presente il ministro dell'interno, altrimenti gli ricorderei subito una sua dichiarazione di devozione ai « più sacri principi »; ma non voglio polemizzare con gli assenti.

Voglio però ricordarvi che fu un grande parlamentare, un uomo di Stato notevole, Marco Minghetti, che nel 1880, precisamente l'8 gennaio, espresse questo concetto: « quando il deputato non rappresenta più dei principi, non si muove più per sentimento nazionale, ma è invece l'organo di interessi locali e particolari; quando è il patrono, il sollecitatore, l'agente di coloro che lo mandano (a fare il deputato) vi è l'inizio della corruttela ».

Ora, se le parole hanno un senso, se i libri, se gli atti consegnati agli archivi debbono servire a qualche cosa, questo qualcosa non deve essere soltanto una ripetizione pedissequa degli argomenti, ma deve tradursi in una manifestazione pratica.

In fatto di principi, signor Presidente, debbo richiamarmi all'onorevole Igino Giordani, membro di questa Assemblea, il quale in un suo noto libro, che è stato per lui fonte di certe peripezie, a pagina 33-34, scrive, parlando di certa gente: « Questa gente ha in orrore i principi che sono qualcosa di stabile, che impongono resistenza quando il mondo attorno turbina, rotea, quando la tempesta scroscia. Quelli di cui sopra abor-

risono la lotta e il nemico non lo combattono, lo corrompono, lo corrompono ammansandolo, vellicandolo, con le transazioni, con le promesse, con i *do ut des*. È una pacottiglia che ci fiotta tra i piedi, emolliente e snervante, che logora gli sforzi dei più onesti, affonda gli aneliti dei migliori, ingrigia e impaluda sentimenti e ideali ».

A questo riguardo, non meravigliatevi se vi dico che vi è agli atti dal dicembre 1950 di questa Camera la relazione di un collega che oggi siede sui banchi, come allora, come due anni fa, della socialdemocrazia, il quale, oggi, invece sostiene delle posizioni nettamente contrarie a quelle che sosteneva allora. E ciò, immagino, sempre in rispetto ai « sacri principi morali »! Mi domando, come possa questo nostro collega non sentirsi coinvolto, per lo meno per fatto personale, e come possa non venire qui a prendere la parola e a dare spiegazioni di tale suo voltafaccia; perché qui non si tratta della politica dei Quisling, qui si tratta del tradimento di se stessi!

L'onorevole Vigorelli, perché è di lui che io sto parlando, ha scritto testualmente: « Sarebbe veramente una iattura se si radicesse nel paese l'impressione che la maggioranza voglia avvalersi del suo numero per perpetuare il proprio predominio ed eliminare artificiosamente l'opposizione. Un simile atteggiamento (diceva l'onorevole Vigorelli) di intolleranza verso le opposizioni, sarebbe del tutto incompatibile con lo spirito della democrazia. In questo senso vale l'ammonimento venutoci dall'onorevole Longhena quando disse: essere necessario evitare ad ogni costo il sospetto che i partiti, quando sono al Governo, decidono delle leggi elettorali esclusivamente nel proprio interesse. È questa — diceva Longhena — una pregiudiziale molto vasta, che si ispira al concetto di moralità ».

Voi vedete, onorevoli colleghi, che io mi attengo strettamente al tema che mi sono prefisso di trattare. Ispirarsi al concetto di moralità significa quindi tener presenti le questioni di principio. O ci si ispira ai principi senza moralità, oppure si deve accettare la definizione che l'onorevole Igino Giordani ha dato a questo riguardo, a pagina 140 del suo libro. In tema di principi, dice l'onorevole Igino Giordani: « non si ammettono due pesi o due misure, altrimenti il principio è un fine losco di lucro ». Allora qual è la moralità politica? È la moralità politica dell'onorevole Longhena di ieri? È la moralità politica dell'onorevole Vigorelli di ieri, del 1950? O

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

è la moralità politica dell'onorevole Poletto di oggi?

Onorevole Poletto, ella sa che in questo momento parlo con la solita schiettezza, con la quale ho avuto a trattare con lei durante questi anni, durante i quali abbiamo avuto, credo, anche il piacere di lavorare insieme in certi campi; però, perché ho avuto modo di conoscerla e di apprezzarla, non potrò mai perdonarle che, in Commissione, prima, e nel suo intervento in Assemblea, dopo, abbia potuto fare ricorso ad espressioni che toccano nel vivo i sentimenti più cari di ognuno, per giustificare un'azione, che ella, nel profondo della sua coscienza forse — dico « forse », perché non ho il potere di scrutare nel suo intimo — giudicava e giudica malfatta.

Onorevole Poletto, quando ella si appella ai principî antifascisti per giustificare la truffa elettorale che abbiamo di fronte, quando ella fa leva su questi sentimenti, dicendo, sotto sotto, che, in fondo, questa legge serve a carpire dei seggi ai fascisti...

POLETTI. Non ho detto « a carpire ».

AUDISIO. Ella, onorevole Poletto, in termini più elaborati ha voluto sostenere che questa legge maggioritaria impedirebbe ai fascisti di venire in questa Camera più numerosi che con la proporzionale pura.

POLETTI. Questo ho detto.

AUDISIO. Ora, io dico: dov'è la moralità in un ragionamento di questo genere, quando ella sa che quegli altri fascisti, che verrebbero ugualmente in questa Camera, se dovesse passare questa nefanda legge elettorale, verrebbero non a spese del suo partito e dei suoi alleati, ma a spese del partito di opposizione? Dov'è la sua moralità di antifascista a questo riguardo? Non pretendo una risposta su due piedi, ma mediti su questo concetto di moralità, al quale ella si è appellato, ed un giorno mi dirà se io ho ora per lo meno diritto di fare delle riserve sulla stima profonda che avevo verso la sua coscienza di uomo e di antifascista.

E la moralità, onorevoli colleghi, su cui si basa la classe dirigente? O non portate questi argomenti nella valutazione di un problema così profondo, arduo ed intricato, quale quello di una legge elettorale, oppure, se vi appigliate ad essi, a buon diritto possiamo noi fare richiamo a questi principî.

La moralità della classe dirigente? Ciò che posso dire io in proposito potrebbe suscitare in voi sospetto; ma ciò che dice Iginio Giordani, deve da voi essere creduto, perché l'onorevole Giordani è stato giudicato anche

dall'onorevole Calosso uno dei pochi credenti in questa Assemblea. Ebbene, dice il Giordani che, con un patriottismo che si specifica in un *trust* di capitalisti, col neo paganesimo dei cattolici, con la chiesa di Stato e col prete poliziotto, per cui (il problema non è tanto di fare una massa degna dei dirigenti, ma dirigenti degni della massa) balza in evidenza il problema generale che pende tanto sulla organizzazione religiosa, quanto, soprattutto, su quella sociale e politica. Si afferma che bisogna aver fede, onorevole Paolo Rossi, nella libertà, nella democrazia. Ella è sempre stato, direi, uno spadaccino nel campo di queste affermazioni. Però, ce ne vuole del coraggio — dice Iginio Giordani — per affermare una fede e una ideologia in un mondo bottegaio. Ed il mondo bottegaio qual è, se non quello di questa maggioranza *in pectore*, che si vuole formare attraverso lo strumento della nuova legge elettorale? È il mondo del buon ordine costituito, al quale vi chiamate tanto volentieri: cioè, della solita bimillennaria civiltà, della più recente incarnazione di questa bimillennaria civiltà, il modo di vita americano, che molto probabilmente suggerisce alcuni atteggiamenti precipitosi, che si manifestano nei quattro associati nella truffa. Ed elevate le statue alla libertà!

Ma le statue ed i monumenti si fanno in genere a chi non è più di questa terra. Mentre si afferma la libertà e l'eguaglianza dei suffragi, la vostra legge elettorale politica divide i cittadini in elettori privilegiati e in elettori negletti, togliendo ogni efficacia all'esercizio del diritto di voto da parte delle minoranze. « Solo la soluzione razionale del problema della rappresentanza proporzionale delle minoranze potrà contenere ed annullare le gravi conseguenze dell'universalità del voto, prima fra tutte quelle del dispotismo democratico ». Parole, parole che, onorevoli colleghi, avete fatto scorrere a fiumi e continuate a far passare a torrenti anche in questa Assemblea, ma alle quali, quando si tratta di passare ai fatti, vi guardate bene di dare attuazione.

Parole! « Solo con la creazione di istituzioni che impediscano alla prevalenza numerica di farsi tiranna e che concedano a tutte le minoranze il posto e l'influenza che loro sono dovuti, la democrazia si farà temperata. Solo il sistema del quoziente è idoneo a tradurre in atto il principio proporzionale, ad assicurare l'equa rappresentanza delle minoranze e far sì che il Parlamento sia uno specchio del paese », ecc.

Questo non fa più comodo alla classe che detiene il potere economico. Questo è il pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

blema, che non è di democrazia e di libertà, ma di profitti: come utilizzare i miliardi. Questo problema si pone crudamente attraverso gli emissari dell'America, che chiedono garanzie circa l'impiego dei denari che essi spendono nel nostro paese per portarlo sulla strada del riarmo, del fascismo, della guerra.

È ormai quasi inutile parlare! Credo che se un vantaggio trarremo da questo dibattito, sarà quello di aver rotto i veli e di aver infranto le ultime parvenze di pudicizia che si volevano mantenere intorno a certi argomenti. Parliamoci chiaramente, come parlava il Sécretan, consigliere svizzero: « Diciamo agli elettori, a tutti gli elettori che si trovano in così deplorabile condizione (cioè di non avere il voto eguale a quello di altri), che potrebbe applicarsi la parola della sacra scrittura: « Meglio sarebbe per essi che non fossero nati ». Voi vorreste invece che noi fossimo morti politicamente e non potessimo contare per quello che contiamo! Ma le battute di spirito avranno ben poco posto nell'Assemblea e nel paese, perché noi ci troviamo di fronte ad un dramma profondo, che volete far vivere alla nazione italiana, con tutte le conseguenze che ne potranno derivare.

Vi furono in quest'Assemblea delle facce di bronzo (come la buonanima dell'onorevole Casertano) che, appellandosi a principi morali, sostennero la legge Acerbo, le cui conseguenze per il nostro paese tutti voi conoscete. Voi volete ricalcare quelle orme: ma ditelo francamente. Giochiamo a carte scoperte, giù la maschera! Ognuno dica con senso di responsabilità quello che vuole. Le parole di Casertano potrebbero andar bene per l'onorevole Tesaro: « Lo scopo del disegno di legge — si trattava della legge Acerbo — è quello di eliminare il difetto della legge in vigore (quella del 1919), che impedisce la formazione di una maggioranza omogenea. Una legge tuttavia non basta farla buona; per riuscire efficace ed utile deve essere applicata con lealtà ». Lo stesso argomento ha usato il presidente del gruppo democristiano, quando ha parlato di lealtà. « Fondamento per un'onesta applicazione della legge elettorale — aggiungeva Casertano — sono la sincerità e la libertà delle elezioni ». Tempo fa il Presidente Gronchi diceva che non voleva sentir parlare di ipocrisia. Sentite di quanta ipocrisia è imbevuta quest'aula, sentite da quanto tempo l'ipocrisia è divenuta un'arma per giustificare gli atti più nefasti per il nostro paese! Diceva Casertano: « Rispettate, quindi, la libertà e la sincerità del voto, se volete che la legge rap-

presenti un reale progresso per le istituzioni che ci governano ».

Onorevole Presidente, ella comprenderà questo mio sfogo oratorio, necessario in quanto la situazione oggi è più grave di ieri, e lei lo sa.

Ho anche il dovere, oltreché il diritto, di ricordare ai rappresentanti dei quattro partiti politici che vogliono l'approvazione di questo disegno di legge, che un giorno non si potrà dire di loro che al loro apparire l'unico inno che si poteva suonare era la *ouverture* dell'operetta *La gran via* (chi non ha mai assistito alla rappresentazione di questa operetta, se la faccia raccontare da qualche pratico del mondo del teatro).

I quattro cavalieri dell'Apocalisse, i quattro cavalieri della legge elettorale, ricordino quello che il « fu Mussolini » disse il 9 giugno 1923 in quest'aula: « Il corpo elettorale dev'essere interrogato e dare il suo chiaro e assoluto responso circa la linea che deve seguirsi nel governo dello Stato. Quando esso abbia potuto così pronunciarsi, il resto diventa un complemento al cui successo si deve assistere con ogni interesse e con ogni simpatia, ma subordinatamente alla necessità primordiale e essenziale di costituire una maggioranza capace di reggere saldamente e pertinacemente un governo ».

Quindi, fissiamo le linee generali della legge, poi si dà un bel mandato di pieni poteri al ministro Scelba, perché con un decreto-legge fissi come si deve pertinacemente e saldamente governare nel nostro paese.

E non avete nemmeno vergogna di presentare simili emendamenti in questa Assemblea, che è sorta non soltanto perché voi avete degnamente partecipato alle battaglie legislative in quest'aula, ma soprattutto perché decine di migliaia di giovani hanno sacrificato la loro vita per farvi venire su questi banchi. (*Applausi all'estrema sinistra*). Vergognatevi di non sentire questo nel profondo della vostra coscienza!

È chiaro che per il « fu Mussolini » il problema elettorale esisteva soltanto in quanto aveva necessità di costituire una maggioranza capace di reggere saldamente e pertinacemente il governo. Ed oggi, se non volete che vi diciamo che siete simili a Mussolini e ai suoi, dovete trovare almeno degli argomenti diversi da quelli che Mussolini aveva trovato per sostenere la sua truffa elettorale, per tradire il popolo italiano nel 1923.

Onorevoli colleghi, vi sono altri che hanno parlato in proposito di altre parti politiche. Non mi riferisco agli onorevoli Corbino e

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Calamandrei, che si sono opposti al congegno di questa truffa, ma vi sono i giornali cosiddetti di opinione, « ben pensanti », in certi casi addirittura governativi, che pongono determinate domande. Così, il *Giornale d'Italia* vi domanda: « Si dice che esiste un problema elettorale. Ma esistono, e quali sono le cause obiettive in termini di concretezza che determinano il problema? ».

Avete dato una risposta a questa domanda? No, e non la darete, perché se la darete dovreste dire che al fondo del vostro problema vi è il fallimento della vostra politica. E voi non potete dichiararvi dei falliti, ma aspettate che arrivi l'ufficiale giudiziario, e speriamo sia il popolo italiano, alla prossima consultazione, a pronunciare la sentenza del vostro fallimento.

Ma don Luigi Sturzo, colui che vi ha illuminato, il maestro insigne del ministro dell'interno, che cosa ha scritto? Fra le molte cose che ha scritto non mi è stato difficile andare a pizzicarne una che mi piacesse per l'argomento che sto trattando; e l'ho trovata in quel volume che ognuno di voi ha a casa, che probabilmente ha sfogliato svogliatamente in qualche serata stanca, e che forse non ha ancora letto: *La storia del Parlamento italiano dal 1848 al 1948*.

L'articolo è del 1948 e così dice: « Fu nel periodo bellico del 1915-18 che si pose come urgente il problema della rappresentanza proporzionale, non solo per criteri di giustizia rappresentativa, ma per orientare il corpo elettorale. Il Parlamento, uscito dall'elettorato universale maschile e femminile nella sua espressione proporzionale dovrà essere » (badate, colleghi!) « in regime di libertà e di moralità il simbolo della riconquistata coscienza politica nello stesso tempo nazionale e popolare ». Ma forse è bene dimenticare tutti costoro della vostra parte, che professano anche la vostra stessa fede religiosa; è meglio dimenticare, non rievocare: fa male, urta la vostra sensibilità... se ancora l'avete.

Dovrei citarvi ancora l'onorevole Merlin, oggi senatore, quando diceva che « la formazione di blocchi informi ed incolori, i quali saranno tratti all'unione unicamente dalla speranza di dividere il grosso bottino non avrebbe potuto « che abbassare il livello e il tono della vita politica del paese ». Ma voi ve ne infischiate dell'opinione del paese. (*Commenti al centro e a destra*). Perché se questo non fosse e se ne aveste una minima preoccupazione, prima di fare il calcolo del bottegaio, prima di applicare la bilancia di Calamandrei, avreste fatto meglio i vostri conti. Perché,

onorevoli colleghi, lasciamo stare le parole: forse preferite sentire dei numeri, perché coi numeri vi siete allenati per altri problemi di carattere « morale », i problemi degli « eterni fattori dello spirito »... tradotti in dollari.

Diamo la parola alle cifre: che cosa avete constatato dopo la consultazione elettorale del 1951-52? Voi, quattro cavalieri della legge truffa, avete raspatto soltanto il 50,3 per cento dei voti validi, non un millesimo di più: è il Ministero dell'interno che ve lo dice (non è vero, onorevole Bubbio?). Sono i dati ufficiali che ella ha fornito ed io ne la ringrazio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Un vostro collega ha detto che quei dati sono falsi.

AUDISIO. Mi servono per dimostrare che con un 0,3 per cento, puramente ipotetico fra l'altro, voi volete portar via il 65 per cento dei seggi, e attraverso quella forma ipocrita del collegamento delle liste.

Ma il collegamento merita una piccola dissertazione. Per dimostrarvi a che punto potete essere arrivati, mi sono premurato di conoscere il significato etimologico dell'apparentamento. Ed ecco che cosa ho trovato: come esistono riti e cerimonie per creare rapporti di parentela analoghi a quelli naturali, così ne esistono altri per distruggere il vincolo di consanguineità. Uno dei più persistenti è il « bruciamento della parentela », che si pratica per esempio tra fidanzati consanguinei per rimuovere l'impedimento; gli interessati reggono un cero durante la messa, fino a quando la fiamma lambisce l'orlo della mano. L'affratellamento è una delle forme della « parentela artificiale ». Può avvenire in due modi: 1° pungendosi una vena per succhiarne reciprocamente il sangue (non so se farete anche questo); 2° oppure bevendosi un buon gottino di vino al posto del sangue (e qui credo che l'onorevole Tonengo sarà senz'altro d'accordo).

Ma voi avete ripudiato le parole apparentamento e affratellamento, e avete trovato allora la parola « collegamento ». Anche qui sentite la opinione di un apparentato recente, l'onorevole Vigorelli (ho di lui un eterno rispetto per il sacrificio di sangue che la sua famiglia ha dato per la causa della libertà e dell'indipendenza d'Italia, ma evidentemente non posso non essere oggettivo nella valutazione che debbo fare di lui dal punto di vista politico). Per giudicare di lui come uomo politico, sentite quanto ha detto: « Quali motivi hanno potuto suggerire ai partiti della coalizione il nuovissimo congegno del collegamento (espressione già nell'uso corrente so-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

stituita dall'altra più significativa di apparentamento) fino a deformare la volontà popolare trasformando le minoranze in maggioranze amministrative? Le trattative dimostrano come codesti motivi debbano ricercarsi nella mera opportunità della coalizione governativa di strappare il maggior numero possibile di seggi per sé e per i propri alleati, e non importa se questo avvenga in evidente contrasto con le condizioni poste dai partiti minori per la loro partecipazione al Governo.

Una simile decisione non può, tuttavia, lasciare indifferente chi abbia a cuore la sorte della democrazia e della libertà, né chi abbia il dovere di tutelare gli istituti democratici. La fiducia popolare sarà certamente scossa quando i cittadini potranno constatare che ci si preoccupa soltanto di garantire *a priori* il successo di una o di alcune correnti politiche a scapito di altre».

PRESIDENTE. Onorevole Audisio, si attenga al suo emendamento. Vi è stata una diffusa discussione generale sull'argomento che ella adesso si pone a trattare.

AUDISIO. Signor Presidente, prendo atto della sua cortese sollecitazione, tuttavia le faccio rilevare che io tratto il tema della moralità, alla quale si sono appellati uomini che oggi ci propongono emendamenti pazzeschi di delega al Governo per la materia elettorale che stiamo trattando.

E solo da poche ore che conosciamo i propositi della maggioranza governativa, ed inoltre bisogna ammettere che nessuno ha citato questo documento. Diceva l'onorevole Vigorelli: « In secondo luogo il metodo degli apparentamenti lungi dal rendere più semplice la formula politica, la complica e la confonde », e concludeva: « Il sistema non potrà che trarre in errore la volontà dell'elettorato ».

Signori della socialdemocrazia, mettetevi d'accordo, trovate almeno qualche frase adesso che abbia ancora il suono della moralità, qualche frase che si appelli ai sacri principî, perché altrimenti non so come giudicherà il corpo elettorale la vostra condotta. Voi non vi potete porre su una strada di rinnegamento totale di quei principî un tempo affermati e sposati dalla scialdemocrazia, senza esporvi alla più vergognosa abiezione.

Vi è poi un breve richiamo che desidero fare sulla divina provvidenza invocata dal ministro dell'interno. Badate, ne parlo con assoluto rispetto, perché siccome io sono immune da qualsiasi dubbio in proposito, delle cose di cui io non dubito affatto, ho

sempre un profondo rispetto. Perciò, mi stupisce che uomini i quali dicono di aver fede nella divina provvidenza, che tirano in ballo questa povera (bisogna veramente dire così) provvidenza per sostenere una legge elettorale di questo genere, una legge cioè intesa a carpire dei seggi e dei voti al corpo elettorale, lo possano fare in buona fede. Ma sapete chi è che ha avuto, prima di voi, l'ardire di appellarsi alla divina provvidenza?

Una voce al centro. Ma che c'entra la divina provvidenza con l'emendamento?

AUDISIO. Sì che c'entra. Un grande ha scritto queste cose: « E veramente mai vi fu alcun ordinatore di leggi straordinarie in un popolo che non ricorresse a Dio, perché altrimenti non sarebbero accettate; perché sono molti, bene conosciuti da uno prudente, i quali non hanno in sé ragioni evidenti per potergli persuadere ad altrui ». (Machiavelli: *Discorsi su Tito Livio*).

L'avete imparata questa lezione? Anche la povera divina provvidenza serve in certi casi a voi che siete così genuflessi dinanzi ad essa!

INVERNIZZI GAETANO. Anche Mussolini ne parlò.

AUDISIO. Fu un papa che ne parlò per definire Mussolini.

PRESIDENTE. Che cosa c'entra, onorevole Audisio, la divina provvidenza con il suo emendamento? Si attenga più strettamente all'argomento.

AUDISIO. Io sto trattando, signor Presidente, un argomento politico, perché di esso si è servito il ministro dell'interno, giacché egli si è ricordato dell'insegnamento di Machiavelli.

Comunque, se tutti gli uomini praticassero spontaneamente la virtù, rifuggissero dal male e seguissero il bene, coraggiosamente animati dalla forza morale del loro animo, tetragoni dinanzi a qualsiasi tentazione, se essi non fossero soggetti a passioni, riconoscessero imparzialmente i diritti dei propri simili, operassero disinteressatamente, amassero il prossimo come se medesimi, non facessero ad altri quello che non vorrebbero fosse fatto a loro, fossero di austeri costumi, mantenessero fede alla parola data, compatissero i difetti del prossimo, perdonassero a chi li avesse offesi, non si dipartissero dalla giustizia, non deviassero mai dal retto cammino; se la voce della loro coscienza venisse costantemente confortata e sorretta dalle più nobili qualità di mente e di cuore, allora essi obbedirebbero alle leggi da loro medesimi emanate senza che alcuna forza estranea

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

dovesse intervenire per costringerli a seguirle.

Ma esseri così fatti non sono di questa terra. La natura dell'uomo è soggetta a mille imperfezioni e, accanto agli individui prodi ed onesti, vivono coloro che transigono volentieri con la propria coscienza e che si lasciano trascinare dai vizi e dalle passioni, alla cui tirannia soggiacciono.

ROSSI PAOLO. Quali passioni?

AUDISIO. Le passioni politiche. Onorevole Paolo Rossi, ella sa che io sono un attento ascoltatore dei suoi discorsi, giacché io imparo anche dagli avversari, non solo dagli amici. Mi dica dunque se il ragionamento non deriva da certi ragionamenti che ella fa.

Donde scaturiscono legittimamente le leggi positive? Tutti i libri sacri che raccolgono le prime legislazioni parlano di rivelazione. Sarebbe stato l'essere supremo o, volta a volta, una delle diverse deità, a seconda della propria giurisdizione, che avrebbe indicato agli uomini i limiti del giusto e dell'ingiusto, tracciando le norme della loro condotta.

Questo serviva a conferire una autorità indiscussa ad ogni legge e a far sì che tutti ad essa obbedissero. Ma oggi i reggitori di popoli non potrebbero emanare decreti raccontando la favola della rivelazione o dell'ispirazione divina...

CAPPUGI. La rivelazione non è una favola! Rispetti la fede degli altri! (*Rumori all'estrema sinistra*).

AUDISIO. È chiaro che nessun uomo, sia esso imperatore o papa, principe o tribuno, autocrate o presidente di una repubblica democratica, può, di sua iniziativa, emanare norme o regolamenti, ai quali altri uomini debbano sottostare, senza privarli della loro libertà.

ROSSI PAOLO. D'accordo.

AUDISIO. E allora, se invece di un uomo si trattasse di un gruppo di uomini, il fatto non cambierebbe aspetto. Se l'imperatore, il papa, il principe, il tribuno, l'autocrate, il presidente della repubblica e chi altri volete aggiungere, non hanno — singolarmente — alcuna facoltà di limitare i diritti dei cittadini, voi potete metterli tutti insieme e aggiungervi filosofi e sacerdoti, politicanti e magistrati, nobili e popolani, senza che essi possano legittimamente imporre la loro volontà. Se permette, signor Presidente, tutte le donne sterili del mondo, insieme riunite, non potrebbero fare un figlio.

PRESIDENTE. Anche di ostetricia si sta occupando, ma l'emendamento non lo ha trattato!

AUDISIO. Sto terminando, signor Presidente. La rappresentanza con la quale nei tempi moderni le democrazie borghesi (che sono delle autentiche oligarchie) sottrassero al popolo quella sovranità che un'astuta finzione giuridica sembra conservargli, è una istituzione che può riuscire utile ed efficacissima in altre manifestazioni del potere, ma non nell'atto legislativo, nel quale deve esprimersi la vera volontà delle masse popolari. Quando io incarico un Tizio di riferire ad altri le decisioni della mia volontà o di concludere un accordo secondo i precisi termini da me stabiliti, colui può dire che mi rappresenta, egli agisce non diversamente da come avrei agito io; sono anzi io stesso che, attraverso lui, agisco.

Ma quando io incarico qualcuno di andare a discutere per me con una terza persona accordandosi, a mio nome, su questioni tuttora indecise, o di contrattare per me un certo affare, tracciandogli le direttive generali e pur lasciandogli la facoltà di condursi secondo quanto ritiene più utile ai fini che gli ho indicati, nella fiducia che egli difenda i miei interessi, io lascio alla sua volontà di agire un largo margine. È vero che egli mi sostituisce, ma non è certo che agisca esattamente come agirei io. Comunque vadano le cose, la sua volontà, anche se può incidentalmente coincidere con la mia; non è la mia. Se non vogliamo dare alle parole un illusorio significato convenzionale, è evidente che non si può parlare di rappresentanza di volontà, ma di sostituzione di una volontà espressa ad un'altra che si cerca di interpretare. E quel che avviene, nella migliore delle ipotesi, quando un'assemblea di rappresentanti del popolo è costituita in potere legislativo.

Ecco che il mio dire ha stretto legame con la formulazione del mio emendamento. Concludendo, devo solo appellarmi al senso che io diedi del verbo potere in quanto affermando che « possono unificarsi le liste », volevo lasciare, come intendo lasciare, la responsabilità alla coscienza e al senso di dirittura, se ancora esiste in alcuni colleghi, per poter trovare così la via alla soluzione del problema che ha portato ormai tutto il paese in subbuglio.

Nelle antiche democrazie, onorevole Rossi, e la ringrazio per i suoi insegnamenti che attraverso i suoi discorsi in tre anni di lavoro comune in Commissione ho avuto, nelle antiche democrazie, dicevo, che ignoravano il sistema rappresentativo, il potere supremo emanava direttamente dal popolo, che lo esercitava nei pubblici comizi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Ella si appellò un giorno a questo principio.

Nelle democrazie assolute che si istituirono in Atene, Sparta, Cartagine e qualche volta a Roma, e che — come osserva il Cantù — si differenziavano da quelle moderate, perché i poveri prevalevano nelle assemblee, coloro che a queste intervenivano, ricevevano persino una mercede proporzionata alle giornate di partecipazione, affinché, per il bisogno di lavorare, non mancassero di assistervi, così che i ricchi, trovandosi in maggioranza, potessero far tralignare la democrazia in oligarchia.

I comizi avvenivano con molta frequenza, il Senato vi aveva poca o nessuna autorità, e la repubblica si regolava per esclusiva volontà di popolo.

È evidente che negli Stati moderni non è più possibile vedere il popolo esercitare praticamente la sua sovranità come nelle antiche democrazie, costituendosi in assemblea legislativa.

Lo stesso Rousseau, per quanto strenuo assertore dello Stato popolare, asseriva che non sapeva come il popolo sovrano potesse conservare ai suoi tempi l'esercizio pieno dei suoi diritti, se la città non fosse stata molto piccola.

È indiscutibile che nei grandi Stati moderni non si possono tenere assemblee e comizi alla maniera degli ateniesi, degli spartani o dei romani; ma la civiltà moderna, con il progresso dei mezzi di comunicazione per cui la manifestazione del pensiero umano può avvenire in mille forme diverse, permette oggi di riunire il popolo, consentendogli di esprimere i propri voti, in qualsiasi momento e con la massima frequenza, senza che per questo i cittadini debbano scendere nelle piazze o riunirsi in immense assemblee, dove ogni proficua discussione sarebbe impossibile.

I sistemi pratici che si potrebbero adottare sono numerosi ed il problema principale si riduce a ricercare fra di essi le forme più adatte a ciascuna società.

Ecco alcuni esempi, e ho terminato.

Il *referendum* popolare, alla maniera dei procedimenti seguiti in America da taluni enti privati per conoscere l'opinione generale o di qualche categoria di cittadini, sugli argomenti più disparati, dalla moda, al cinema, alla politica e via dicendo.

Il metodo dei *soviet* o consiglio di categoria ai quali tutti i cittadini possono partecipare.

L'istituzione di « uffici politici distrettuali » dove ognuno abbia depositata una

scheda personale, copia della quale dovrebbe trattenere presso di sé, in cui venga scritto il suo voto sulle leggi sottoposte all'approvazione del popolo; la doppia scheda, vidimata ad ogni votazione dai funzionari del distretto, servirebbe ad evitare l'alterazione dei voti, consentendo a chiunque di esercitare un facile controllo.

La « votazione pubblica e segreta », a suffragio universale, con voto diretto ed uguale negli effetti che produce.

La « votazione pubblica a mezzo di organi di stampa », appositamente delegati. Anche qui il voto riportato dai bollettini ufficiali permetterebbero di rilevare immediatamente la sua rispondenza a quello espresso da ciascuno.

Infine, i « comizi politici », alla maniera di quelli indetti nelle antiche repubbliche democratiche, resi possibili da una razionale suddivisione del territorio in diverse zone minori, ecc.

Onorevoli colleghi, ho voluto abbondare con queste citazioni per dimostrare che sta a voi, soltanto a voi, al vostro Governo, alla vostra maggioranza di decidere su alcuni di questi problemi. Ma perché voi dovete far passare una legge di questo genere; che dovrebbe privare gran parte dei cittadini della uguaglianza del voto, senza prima sentire se almeno la maggioranza degli italiani è d'accordo di perpetrare questo danno per una parte del popolo italiano? Perché non volete far questo? Forse sapete che Giuseppe Ferrarini ha scritto un grosso volume a questo riguardo — e, signor Presidente, mi pare che se conclusione a un discorso ci possa essere, non ve ne sia un'altra che quella che farò in questo momento — « Ad ogni trentennio — dice il Ferrarini — le generazioni si rinnovano, e come ad ogni trentennio incominciano nuove azioni, ad ogni trentennio un nuovo dramma si presenta con nuovi personaggi. Ad ogni trentennio si elabora un nuovo avvenimento ».

Troppe ragioni ci persuadono di questa verità, perché noi sentiamo, senza dissimularne il rigore o servirci di precauzioni oratorie per attenuarne le apparenze paradossali, che dobbiamo preoccuparci non di altro se non di fornire le prove. Non ho neanche questa preoccupazione, perché la prova è fornita da due date: Acerbo 1923, Scelba 1953. 30 anni. In questi trenta anni è avvenuto quello che è avvenuto. Un capitolo sanguinoso si è aperto; sanguinoso per l'Italia. E si è chiuso nel sangue. Un capitolo si vuole riaprire nella storia d'Italia. Non so ancora in quali modi, con quali forme. Voi deciderete. Oppure decideranno i vostri padroni americani. Ma è

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

certo, onorevoli colleghi, non dovete credere, non dovete illudervi che il popolo italiano vi lasci andare avanti. Voi non passerete. Voi delle esperienze che si sono fatte nella storia dovrete tenere il massimo conto, perché altrimenti le stesse conseguenze, che già la storia ha registrato, ricadranno su di voi. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Bellucci propone di sostituire al punto I, comma primo, alle parole: « Le liste dei candidati », fino a: « per l'assegnazione dei seggi », le parole: « Le liste dei candidati possono venire unite per permettere la determinazione della cifra elettorale di gruppo nell'assegnazione dei seggi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BELLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa questione del collegamento è evidente che concerne la sostanza della legge poiché il collegamento è la parte essenziale dell'inganno. È la base dell'inganno stesso. È evidente che quando si tratta del collegamento fra varie liste, si deve trattare questo problema sotto tutti gli aspetti. È vero che ci è stata la discussione generale, è vero che su questo problema si è discusso in altre fasi del dibattito; purtuttavia, nel momento in cui questa specifica parte della legge viene discussa, si deve sviscerare fino in fondo questo punto del « collegamento » che, ripeto, forma la base della legge, dell'inganno della legge, e bisogna sconfinare in altri campi per illustrare le conseguenze a cui il collegamento porta.

Il collegamento non è un'operazione automatica, burocratica, che si fa e poi tutto è finito agli effetti della legge elettorale. Il collegamento porta tutta una serie di conseguenze ed è fatto con una serie di intenti; per raggiungere determinati scopi. Ora, allo stato attuale del disegno di legge, il collegamento è solo una enunciazione senza nessuna normalizzazione; direi che è un affare privato tra alcuni signori, i quali decidono di apparentarsi e quindi di portare in tutta l'Italia le conseguenze che porta questo contratto di collegamento.

Il disegno di legge di cui ci stiamo occupando non dice niente; stabilisce soltanto che alcuni signori fanno una dichiarazione reciproca di collegamento. È vero che vi è tutta una serie di emendamenti che noi proponiamo, perché vengano disciplinate queste questioni del collegamento, ma per ora il collegamento è quello stabilito da alcuni signori ed ha effetto per tutti i partiti di un certo

gruppo, e ciò anche all'insaputa degli stessi candidati (questo può darsi) e degli stessi presentatori delle liste.

Si dirà che è un assurdo poiché i candidati devono sapere ciò, però questo collegamento per il modo come è stabilito nel disegno di legge può essere fatto e ignorato dai candidati delle varie liste collegate e dai presentatori delle liste stesse.

La cosa più grave, però, è che questa operazione di collegamento può essere ignorata dagli stessi elettori. Qui sorge una seria questione, poiché il collegamento non è fine a sé stesso, ed ha dei seri effetti. Il primo effetto è quello di permettere il raggiungimento di una certa aliquota di voti oltre il quale vi è il premio di maggioranza. Secondo le proposte del Governo, noi abbiamo un *quorum* del 50,01 per cento da raggiungere mediante il collegamento.

Qui sta il primo inganno che consiste non soltanto nel fatto che una volta raggiunto il 50,01 per cento, le liste possono agire ognuna per conto suo, per cui il collegamento è provvisorio, sicché si hanno in realtà di nuovo tante minoranze, ma consiste anche nel fatto che il *quorum* così fraudolentemente raggiunto serve ad attribuire il premio di maggioranza.

Il collegamento oltre tutto è anche frazionato. Tanto è vero che nella legge si stabilisce che il collegamento si può fare anche con liste che si presentano con lo stesso contrassegno in sole cinque circoscrizioni. Questo frazionamento del collegamento avvalorava la tesi che esprimeva prima, per cui esso può essere fatto da alcuni signori in sede privata all'insaputa dei candidati e dei presentatori della legge.

Questo collegamento frazionato può portare a conseguenze abbastanza gravi, per cui l'elettore che ignora questo collegamento può votare per un partito o per un altro contribuendo in questo modo a far assegnare il premio di maggioranza all'uno o all'altro gruppo di liste senza avere la conoscenza esatta di quello che fa e senza essere nemmeno d'accordo sulle varie ideologie o programmi politici, che del resto non vi sono, dei vari partiti facenti parte del gruppo collegato.

Che cosa, dunque, deve esser chiaro per l'elettore nella questione del collegamento? È ovvio ch'io ripeta che noi siamo contrari al collegamento e al momento in cui si voteranno gli emendamenti soppressivi su questo punto noi voteremo a favore. Pur tuttavia, se i collegamenti ci debbono essere, noi pensiamo che la questione debba essere la più chiara possibile per gli elettori.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

A questo proposito occorre ancora una volta rifarsi alla relazione di maggioranza. Da diversi oratori, in sede di discussione generale, è stata già dimostrata la disinvoltura con la quale la relazione è stata redatta, fidando evidentemente nel fatto che la legge passerà in ogni modo e quel che è stato scritto non conterà più. Ma noi dobbiamo tornare sull'argomento al quale accennava poco fa l'onorevole Bernieri, perché la relazione di maggioranza parte dal presupposto che la legge elettorale « deve essere congegnata in modo da assicurare la riproduzione politica nella sua interezza e senza l'intervento di fattori perturbatori ». Quindi: « Per essere idonea al raggiungimento di questo scopo, la legge elettorale deve tener conto del fatto che le forze politiche offrono notevoli difficoltà per la loro rilevazione sia perché costituiscono manifestazioni del pensiero e della volontà degli uomini e, quindi, sfuggono ad una esatta valutazione numerica, sia perché sono oggetto di « manovre » dovute all'attività di individui, gruppi e partiti i quali tentano di profittare, soprattutto, dell'insufficiente disciplina giuridica della materia per dimostrare una consistenza superiore a quella effettiva e per ottenere, in conseguenza, un numero di seggi maggiore di quelli ad essi spettanti ».

E prosegue, la relazione di maggioranza, dicendo che, per esperienze vissute ed a conoscenza di fattori che possono alterare artificiosamente i risultati della consultazione elettorale, al punto che una minoranza può tramutarsi artificiosamente in maggioranza, si ha il dovere di porre in essere disposizioni più opportune per evitare che le imperfezioni del sistema legislativo favoriscano tali artifici.

Ora, che cosa hanno trovato i proponenti la legge? Che siccome nel passato, questo almeno dice il relatore di maggioranza, ci sono state delle valutazioni errate attraverso manovre dovute ad attività di individui o di partiti, e poiché ciò ha potuto trarre in inganno l'elettore, per correggere tutto questo, si deve disciplinare la natura. E come? Riversando nell'urna della maggioranza una parte dei voti ottenuti dalla minoranza. Questo sarebbe disciplinare giuridicamente la materia per la chiarezza e la sicurezza dell'elettore! È questo appunto che l'elettore deve sapere! L'elettore deve sapere quali conseguenze porta in realtà il meccanismo di questa legge la quale, quando parla di premio di maggioranza, non spiega che cosa sia; non dice che si tratta di un premio di maggioranza mediante il quale si toglie una parte dei voti che l'elettorato ha

dato alla minoranza, per trasferirlo alla maggioranza.

Questo è il concetto essenziale della legge, che finora non è risultato forse a tutti abbastanza chiaro.

Io ritengo che questo punto debba essere meglio chiarito. In definitiva, con questa legge, che cosa si stabilisce attraverso il collegamento e il premio di maggioranza? Si stabilisce che questo premio di maggioranza rappresentato dagli 80 seggi in più, quando uno dei raggruppamenti raggiunga il 50,1 per cento, non è altro che un mezzo artificioso per raggiungere il numero di 380 deputati. Ora, se 380 deputati rappresentano due terzi della Camera o pressappoco, per eleggere questi 380 deputati occorrerebbero due terzi dei voti. Allora, onorevoli colleghi, è per raggiungere questi due terzi di voti che con operazioni artificiali, attraverso quozienti, attraverso indici più o meno complicati, si fa in modo che parte dei voti spettanti alla minoranza vengano trasferiti alla maggioranza.

Mi sono preso la pena di vedere quali conseguenze portano queste operazioni. Per esempio, nel collegio IX — Verona-Vicenza-Padova-Rovigo — si arriva a questo risultato, che mentre nel 1948 la democrazia cristiana, secondo la tabella citata nella relazione di minoranza, aveva ottenuto 157 mila voti, con il congegno di questa legge ottiene, togliendoli alla minoranza, altri 27.225 voti, raggiungendo così la democrazia cristiana un totale di 184 mila voti all'incirca. Se i colleghi vogliono prendersi il disturbo di calcolare la percentuale del numero dei voti ottenuti dalla minoranza e che vengono trasferiti poi alla maggioranza, constateranno che, per quanto riguarda il IX collegio, viene tolto circa l'85,35 per cento dei voti alla minoranza, cioè oltre i quattro quinti dei voti della minoranza. Se passiamo ad esaminare il collegio XV — Pisa-Livorno-Lucca-Apuania — dove la democrazia cristiana ha ottenuto 248 mila voti, secondo la tabella già citata, con l'apparentamento finisce con l'aumentare i propri voti, e precisamente di 42 mila voti, passando in totale a 291 mila voti. Ad esempio, i partiti minori che hanno una consistenza politica modesta, con l'apparentamento, per il fatto di essere collegati, anche loro finiscono per togliere voti alla minoranza che poi si distribuiscono secondo una certa proporzione. Ad esempio, il partito repubblicano, sempre tenendo presente il collegio IX da 38 mila voti passerà a 45 mila voti grazie all'apparentamento, e così il partito liberale da 18 mila voti passerà a 21 mila voti. Questi sono i risultati a cui si perviene con

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

questa legge. L'onorevole Pacciardi, ad esempio, che attraverso la proporzionale non ha ottenuto che due o tre quozienti nelle trentuno circoscrizioni, con questo sistema dell'apparentamento cerca di raggiungere un più cospicuo bottino. In altri termini, avviene come se si dovessero contare per assegnare posti anche i parassiti che portano addosso certe persone che si recano al cinema. Perché, praticamente, questa è una maniera parassitaria di sfruttare un sistema maggioritario. L'elettorato, quindi, deve sapere queste cose: deve sapere che un partito, come il nostro, che ad esempio nel XVI collegio, ha preso 192 mila voti, ne verrà a prendere, praticamente, 171 mila, in conseguenza del premio di maggioranza. Cioè, 20.436 elettori vedono trasformati i propri voti, dati al nostro partito, in altrettanti voti alla democrazia cristiana e, in proporzione, anche agli altri partiti.

Si può calcolare nelle singole circoscrizioni che, per raggiungere il 64 per cento dei voti, occorre togliere proporzionalmente ai partiti di opposizione 50-40-30 mila voti circa per ciascuna lista ed in tutte le circoscrizioni.

Perciò, quando si parla di furto, non si adopera una espressione vaga, ma una espressione precisa; perché è un vero e proprio furto il trasferimento dei voti, dati da cittadini italiani con piena cognizione di causa a contrassegni ben distinti, ad altre liste, che se ne avvantaggiano come premio mercé il collegamento stabilito nella legge.

Mi pare, onorevoli colleghi, che le conseguenze di questo collegamento non sono poche. E dobbiamo far conoscere, perciò, all'elettore l'effetto immediato del collegamento. E non so come l'elettore possa conoscerlo, perché il disegno di legge non disciplina i modi di informazione dell'elettore.

Inoltre, l'elettore deve sapere per quale ragione ed a quale scopo i partiti si sono collegati. E qui si riapre la questione del programma politico dei partiti collegati. L'elettore deve conoscere il programma politico dei partiti collegati o apparentati, deve conoscere le loro affinità. Secondo come stanno oggi le cose, il programma è solo uno: quello di sopraffare gli altri partiti, di unirsi per impedire ad altri gruppi politici, ad altre forze, che hanno ottenuto determinati consensi nel paese, di avere forze reali in Parlamento.

Questo sarebbe il modo di correggere, secondo la relazione di maggioranza, quelle tali manovre, dovute all'attività di individui e di partiti, i quali tentano di profittare, soprattutto, della mancanza di disciplina giuridica della materia. I risultati artificiosi, secondo il

relatore per la maggioranza, erano determinati dalle liste unificate che si presentavano con programmi ben precisi e che comunque non ottenevano nessun premio. Per correggere questa « artificiosità », per eliminare questo « inganno », se ne fa uno addirittura enorme, addirittura paradossale: per eliminare l'inganno, dice la legge, non vi facciamo sapere, non vi diciamo che cosa faremo dopo: siamo uniti per il momento, tanto per raggiungere un determinato scopo, e una volta che abbiamo ottenuto questo scopo ci prenderemo un bel premio di maggioranza, dopo di che ognuno andrà per la propria strada.

E questo sarebbe, secondo il relatore di maggioranza, un modo di correggere l'inganno altrui, un modo di riportare sui binari della legalità la difesa della democrazia, la difesa del cittadino. Ecco quindi che per esigenza di chiarezza, indipendentemente dalle altre modifiche che sono state fatte, che verranno proposte e che devono naturalmente seguire a questa della lista unica che noi proponiamo, l'elettore deve avere chiara dinanzi a sé la visione, la coscienza di quello che vale il proprio voto e perché deve dare questo voto. Ecco perché noi proponiamo questa unificazione delle liste, anziché il collegamento. Avremo occasione di parlare in seguito, sempre a proposito del collegamento, della maniera in cui dovrà essere fatto. Intanto mi sembra che il punto che noi dobbiamo trattare ora, e per il quale abbiamo presentato questo emendamento di unificazione delle liste, è quello di non ingannare in realtà l'elettore. Se l'inganno ci deve essere, se la truffa ci deve essere, che si dica all'elettore: questa è la lista che riceverà un premio, se tu darai il voto a questa lista, essa riceverà il frutto della frode. L'elettore deve essere cosciente che verrà premiato un determinato numero di candidati se le liste alle quali appartengono e fra loro collegate raggiungeranno un determinato *quorum* di voti. Deve essere questa coscienza che deve dare all'elettore la volontà di opporsi al premio di maggioranza.

Perciò bisogna eliminare tutta questa confusione, perché la legge, in quanto a confusione, è un campione; direi che è un monumento da citare nelle future Camere in quanto a contraddittorietà: parla di liste, parla di gruppi, parla di partiti, rende la confusione sempre maggiore, per cui non si sa come questi collegamenti devono essere fatti o non devono essere fatti.

Onorevoli colleghi, io non voglio abusare più oltre della vostra pazienza. Credo di aver portato, dopo tutto quello che è stato detto

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

dagli altri colleghi, un modestissimo contributo alla discussione che si fa intorno all'istituto del collegamento. Credo di avere dimostrato, insieme con tutti gli argomenti che sono stati portati dagli altri, come questo collegamento sia una iniquità, una truffa, che dovrebbe essere abolito completamente, ma che in ogni modo deve essere veramente disciplinato in modo chiaro, perché all'elettore risulti quale è il valore del voto.

Con questa conclusione, raccomando l'accoglimento del mio emendamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Angelucci Mario propone di sostituire al punto I, comma primo, alle parole: « Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per la assegnazione dei seggi », le altre: « Agli effetti della determinazione dei voti elettorali di gruppo le liste dei candidati possono unificarsi per la attribuzione di seggi ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANGELUCCI MARIO. Anch'io sono d'accordo con gli altri colleghi, che mi hanno preceduto, che il sistema di unificazione abbia un valore morale rispetto al collegamento, poiché questo implica un inganno. Non so chi sia stato a redigere questo disegno di legge: chi dice sia stato l'onorevole La Malfa, chi l'onorevole Scelba, chi un funzionario esperto di queste forme di truffe legislative; ma, chiunque sia stato, deve essere certamente un allievo dei gesuiti.

È tale questa intenzione di ingannare gli elettori, che anche il relatore di maggioranza si è preoccupato di dedicare circa tre pagine allo scopo di giustificare la formula dell'apparentamento, cercando però di confondere le idee, col sostenere che in certi casi l'apparentamento tende a far prevalere una minoranza a danno della maggioranza, affermando quindi che ci vuole una disciplina di questo istituto. Il relatore di maggioranza cita, quale forma di apparentamento, il fronte democratico popolare. Ma in quel caso si è trattato di un blocco elettorale analogo a quelli che si facevano nell'Italia prefascista, tra partiti che si accordavano su un programma comune. In tali blocchi, ogni partito aveva il dovere di presentarsi al corpo elettorale con un programma comune esplicito, dicendo chiaramente che cosa voleva e che cosa i candidati si ripromettevano di fare se eletti. Col sistema delle liste collegate questo non avviene. Ogni partito si presenta con un programma diverso, non solo, ma i propagan-

disti traggono in inganno gli elettori simulando attacchi a liste con cui sono apparentati. Ripeto anch'io quello che ha detto il collega Bellucci: queste sono azioni degne, come suol dirsi, dei ladri di Pisa. Nella campagna elettorale fanno finta di litigare e poi tutti sono d'accordo nel ripartirsi il bottino del premio di maggioranza.

Con il sistema dell'unificazione questa possibilità viene scartata. In una lista unificata, infatti, si presuppone che ci sia un programma unico: tutti i partiti si impegnano ad accettare questo programma, tutti i candidati si impegnano a svolgere un'azione in Parlamento e nel paese per realizzarlo. Viceversa, con la lista apparentata questo non avviene. E noi abbiamo avuto l'esempio, egregi colleghi, nel corso dell'ultima campagna elettorale amministrativa di liste apparentate: socialdemocratici, liberali, repubblicani, apparentati tutti con la democrazia cristiana e che nel corso della campagna elettorale costoro facevano finta di attaccare la politica della democrazia cristiana al fine di carpire i voti di quegli elettori che non avrebbero voluto dare il loro suffragio alla democrazia cristiana, perché indignati e insoddisfatti della politica da essa svolta. Si verificava, allora, che il socialdemocratico saragatiano, o il seguace di Paolo Rossi, o di Ivan Matteo Lombardo, nei loro comizi attaccavano la politica democristiana, dicendo che solo essi erano capaci di fare una politica veramente democratica. La democrazia cristiana — essi dicevano — è influenzata dalle forze di destra, per cui solo essi erano in grado di rappresentare l'elemento equilibratore della vita politica italiana e quindi era necessario che gli elettori votassero per loro. Sentivamo i rappresentanti del partito democratico cristiano che, nella loro propaganda, andavano dicendo essere il partito democristiano il solo adatto a garantire la democrazia. Accadeva che nelle parrocchie l'azione cattolica stampava manifesti per mezzo dei quali si invitavano gli elettori a votare a favore della democrazia cristiana. In detti manifesti — e in genere in tutta la campagna elettorale svolta dalla democrazia cristiana — si indicavano i partiti che dovevano essere esclusi dai suffragi degli elettori cattolici e fra questi partiti si includevano — badate bene — i socialdemocratici, che costituivano un partito seguace del marxismo, come essi dicevano.

Una voce all'estrema sinistra. Evidentemente, lo dicevano per sbaglio.

ANGELUCCI MARIO. Essi dicevano inoltre: il partito repubblicano è laico e mas-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

sone; il partito liberale è laico e massone, quindi, essi debbono essere esclusi.

Assistevamo, dunque, a queste manifestazioni paradossali, che creavano nell'elettore un certo imbarazzo. Da parte mia posso dire che i nostri compagni e i compagni socialisti dove hanno saputo sfruttare a fondo questa situazione, ricevevano un vantaggio.

Difatti, l'elettore che non voleva votare a favore della democrazia cristiana e che avrebbe potuto, d'altro canto, orientarsi verso la socialdemocrazia, nel dubbio molto spesso ha finito per darci il voto. Nella campagna elettorale l'elettore ha bisogno di un orientamento. Egli deve sapere quale arma i partiti governativi hanno preparato per trarlo in inganno e per fargli subire le conseguenze di questa legge.

Con un sistema di liste unificate questo non avverrebbe, onorevole Longoni. Nella circoscrizione lombarda, ad esempio, accanto al suo nome, accanto al nome dell'onorevole Meda, accanto al nome di tanti altri democristiani, se ci fosse il nome di Ivan Matteo Lombardo, il nome di Pacciardi, il nome di altro esponente liberale, indubbiamente l'elettore direbbe: questi uomini non si distinguono affatto nel loro programma, perché De Gasperi, Longoni, Meda, Morelli, Clerici e compagnia, con Ivan Matteo Lombardo, con Paolo Rossi, con Pacciardi, con Villabruna (*Commenti*), si presentano con la stessa fisionomia.

Quindi quello che vuole De Gasperi vorrà Pacciardi, vorrà Ivan Matteo Lombardo, vorrà Villabruna, ecc. E che cosa vogliono i De Gasperi, i Pacciardi, gli Ivan Matteo Lombardo, i Villabruna? Non è vero che i socialdemocratici vogliono difendere la democrazia politica, come dice Saragat; non è vero che i Villabruna vogliono difendere lo stato laico, non è vero che i Pacciardi vogliono difendere lo spirito mazziniano dello Stato. Tutti questi uomini vogliono una cosa sola, vogliono anzitutto con questa legge ingannare gli elettori, vogliono usufruire del premio di maggioranza e poi fare quello che tutti noi sappiamo, travolgere la Costituzione, approvare le leggi liberticide, approvare con maggiore intensità la politica di riarmo, spingere a fondo la politica di soggezione alla potenza americana e creare la dittatura clerico-fascista.

Noi almeno così la chiamiamo; e per fascismo non ci limitiamo a intendere il « polastro » sulla testa e il passo romano, ma noi ravvisiamo il fascismo in ogni politica che tenda sistematicamente a limitare le libertà e i diritti dei lavoratori.

Lo scopo, dunque, è evidentemente questo. (*Proteste al centro e a destra*).

Signor Presidente, credo di non dire delle cose assurde. Desidero ancora riferirmi all'azione commessa in queste ultime ore con la complicità degli onorevoli Rossi e Ivan Matteo Lombardo e di tutta la cricca dirigente clericale, quella di avere escogitato fin da ora un sistema per impedire che questa discussione si possa svolgere in piena libertà parlamentare.

Il collega Paolo Rossi mi sembra si distingua per questa abilità nell'escogitare tutte quelle forme che tendono ad impedire, a limitare, ad annullare le libertà del Parlamento. È vero, onorevole Paolo Rossi, che ella ha avuto il merito — non so veramente come chiamarlo — di essere stato nominato socio onorario della democrazia cristiana, nell'ultimo congresso? (*Commenti*).

PAJETTA GIAN CARLO. Socio effettivo, altro che onorario! (*Commenti — Si ride*).

SPIAZZI. Se ella passasse con noi, la faremmo segretario.

ANGELUCCI MARIO. Signor Presidente, nulla di straordinario per noi che conosciamo molto bene l'opera che svolgono come grandi collaboratori della democrazia cristiana gli onorevoli Paolo Rossi, Ivan Matteo Lombardo e compagni. Ma gli elettori italiani non sanno che gli esponenti di destra della socialdemocrazia non solo sono divenuti alleati occasionali della democrazia cristiana per le elezioni, ma sono divenuti complici di primo piano della politica della democrazia cristiana. Anzi (non voglio raccogliere malignità), si dice che, se non vi fosse stato il soccorso dell'onorevole Paolo Rossi, l'onorevole Bettiol non avrebbe saputo come uscire da questo ginepraio, preoccupato dal numero degli emendamenti e dal modo in cui l'opposizione conduce la sua battaglia. Cosicché l'onorevole Rossi ha dato il suggerimento che conosciamo, affinché gli onorevoli Bettiol, Moro, Scalfaro e compagni si potessero liberare da questo groviglio. Io non so però se l'aiuto che i rappresentanti della socialdemocrazia hanno dato al gruppo della democrazia cristiana per uscire da questo ginepraio sia poi sufficiente per l'uscita dall'altro ginepraio, cioè il ginepraio nazionale; perché in quel caso non si tratterà più della maggioranza della Camera che deve approvare una interpretazione del regolamento, ma ci sarà il popolo, che giudicherà come questi uomini hanno preparato questa trappola elettorale, questo inganno elettorale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

Quindi, è bene che nella legge sia inserito questo obbligo — direi — per questi uomini e partiti, di presentarsi coi loro volti e col loro programma; altrimenti troppo comodo sarebbe per questi uomini e partiti, con la scusa dell'apparentamento, usufruire del premio di maggioranza. Dividersi il bottino e poi non assumere la responsabilità, di fronte al paese, della loro politica. Abbiamo visto che cosa è accaduto il 18 aprile: tutti e quattro i cavalieri dell'Apocalisse erano uniti per servire, come essi affermavano, la democrazia e la libertà democratica; i social-democratici, nella campagna elettorale (non c'era Carlo Matteotti, perché a quell'epoca faceva parte del fronte, ed è stato eletto col fronte; allora il fronte democratico popolare gli faceva comodo); i saragattiani affermavano di combattere per difendersi dal pericolo orientale e dal pericolo occidentale, dicevano di combattere uniti con la democrazia cristiana quella campagna elettorale perché in seno al Governo avrebbero impedito alla democrazia cristiana di scivolare verso destra.

Dopo qualche mese però che cosa è accaduto? O che la democrazia cristiana ha fatto una politica di sinistra, e quindi i socialdemocratici sono rimasti sodisfatti e hanno detto: tutto va bene, la democrazia cristiana è composta di uomini retti, che hanno fatto fronte al loro programma elettorale, hanno mantenuto la loro parola, hanno iniziato le riforme sociali, hanno nazionalizzato i grandi monopoli, le grandi industrie, hanno risolto il problema della disoccupazione e, quindi, possiamo anche essere fuori dal Governo, oppure che sono usciti dal Governo per non condividere le responsabilità della politica democristiana.

Comunque, non so quale è il motivo per il quale i socialdemocratici hanno abbandonato il Governo, assumendo la posizione della opposizione costituzionale come i liberali, lasciando al Governo i rappresentanti repubblicani.

L'onorevole Pacciardi, rappresentante di un grande partito, rimane ministro della difesa, e l'onorevole La Malfa, indignato anche lui durante la crisi, perché non voleva essere ministro, dopo un debole invito ha accettato di partecipare al Governo, e si dice che egli sia proprio l'autore di questo capolavoro di legge elettorale.

Ritornando alle elezioni politiche della primavera prossima io mi domando: che cosa direte voi colleghi socialdemocratici agli elettori italiani? Non so che cosa dirà l'onorevole Carlo Matteotti.

PRESIDENTE. Onorevole Angelucci, si preoccupi di quello che deve dire lei per concludere, non di quello che dirà il collega Matteotti.

ANGELUCCI MARIO. Comunque, onorevoli colleghi, non so che cosa diranno i socialdemocratici nella loro campagna elettorale. Diranno ancora che è indispensabile essere uniti con la democrazia cristiana per salvare la democrazia, per impedire che la democrazia cristiana scivoli a destra? Che cosa diranno i liberali? Che cosa direte voi democristiani, quando nell'intimo della maggior parte di voi stessi vi è la convinzione che questa legge è iniqua e nonostante tale convinzione la sostenete, perché così vi impone il vostro partito?

Durante la campagna elettorale, direte forse agli elettori che siete apparentati con dei partiti che hanno grande seguito e prestigio nel paese, come il partito repubblicano storico di Pacciardi, ridotto ad un terzo dei suoi effettivi del 1948, come il partito liberale composto di tre soldati e un caporale, come il partito socialdemocratico in crisi permanente, disunito nella sua concezione ideologica e politica e quindi il blocco granitico della democrazia sarebbe rappresentato da questi 4 partiti, che sono 3 in via di dissoluzione e 1 con un grande discredito nel paese, anche se oggi al Parlamento ha la maggioranza. Voi non volete apparire quello che siete: questa è la realtà di questo disegno di legge.

Il mio emendamento, oltre a rispondere a una esigenza di chiarezza letterale, sodisfa anche una necessità di chiarezza morale. Noi — e non intendo rivolgermi soltanto a questa parte della Camera, ma anche a voi che fate parte di questa assemblea — noi, tra alcuni mesi, ci dovremo presentare dinanzi agli elettori e non è possibile, dinanzi al corpo elettorale, far passare sotto mano qualche emendamento che vorrebbe eludere tutti gli altri emendamenti dell'opposizione. Non è possibile far passare sotto mano alcuni approcci di corridoio, non è possibile neanche soffocare, come voi state facendo, onorevoli colleghi della maggioranza, la vostra repulsione per questa legge.

Se si vuole che il paese abbia veramente una impressione seria del dibattito su questa legge, voi dovete portare le modifiche che propongo al progetto di legge.

Nella eventualità che voi facciate in modo che questa legge non venga respinta dal Parlamento (respingere la legge sarebbe la migliore dimostrazione dello spirito democratico

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

da parte di tutta la Camera), nella eventualità dicevo, che l'intimo dei singoli colleghi della maggioranza non possa prevalere, perché vi è l'occhio vigile del collega Bettiol o di qualche membro del Governo che può valutare la opportunità o meno della elezione di un certo deputato, apportate quelle modifiche che correggano la legge, non solo in senso politico ma anche soprattutto in senso morale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente interrogazione degli onorevoli Puccetti, Baglioni e Coppi Ilia, della quale il Governo riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere:

1°) quali misure ha adottato, o intenda adottare, per tranquillizzare la popolazione della provincia di Siena giustamente preoccupata per i casi di poliomielite manifestatisi in tale provincia e allarmata per l'esagerata versione data da alcuni organi di stampa circa l'entità e la gravità dei casi stessi;

2°) se non ritiene necessario e urgente fornire la clinica pediatrica di Siena di una scorta di siero del convalescente per metterla in condizione di affrontare con tutti i mezzi qualsiasi eventuale estensione epidemica ».

L'onorevole alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica ha facoltà di rispondere.

MIGLIORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Dal 28 ottobre al 28 novembre si sono verificati nei comuni di Siena, complessivamente 9 casi di poliomielite. Tali manifestazioni, che rientrano nel normale andamento delle periodiche oscillazioni della morbosità per poliomielite, hanno provocato nella popolazione un allarme inadeguato, allarme in parte anche determinato e mantenuto dalla stampa quotidiana, con una versione esagerata dei fatti, come riconosciuto dagli stessi onorevoli interroganti.

Dalle autorità locali vennero adottate tutte le misure profilattiche che possono essere considerate idonee in tale malattia e cioè: disinfezioni accurate delle scuole, asili e locali di pubblico spettacolo e di trattenimento, nonché delle abitazioni degli infermi; chiusura delle

scuole elementari ed asili e divieto ai bambini e adolescenti di frequentare locali di pubblico spettacolo.

D'altra parte le stesse autorità locali diramarono alla stampa comunicati intesi a rasserenare la popolazione, in particolare facendo conoscere che tale manifestazione di casi non aveva alcun carattere di anormalità e smentendo le notizie infondate diffuse da qualche giornale.

L'alto commissario inviò tempestivamente a Siena un ispettore medico; la situazione è ora normalizzata.

L'onorevole interrogante chiede se non si ritenga necessario fornire la clinica pediatrica di Siena di siero di convalescente, per metterla in condizione di affrontare il risorgere di infestazioni epidemiche.

In proposito deve chiarirsi che non esiste in Italia né altrove una disponibilità commerciale di tale prodotto data la impossibilità di raccolta. La preparazione del siero di convalescente, infatti, presuppone l'estrazione di sangue da individui che siano stati colpiti dalla poliomielite e ne siano convalescenti o guariti. Per poter attuare una serie profilassi con tale siero occorrerebbe avere a disposizione un numero enorme di convalescenti o di guariti, cosa né pensabile né augurabile.

Ho parlato di impiego del siero a scopo profilattico; in quanto, in ordine al suo impiego a scopo terapeutico, gli studiosi sono ormai concordi nel non riconoscergli effetto alcuno nel corso della malattia, dopo la comparsa della paralisi.

Ciò che dico relativamente al siero di convalescente può valere anche riguardo al siero di convivente, siero ottenuto da adulti nei quali si rinvengono anticorpi capaci di neutralizzare il *virus* della poliomielite. Il siero di convivente viene in pratica sostituito a quello di convalescente dai pediatri che ripongono fiducia in tale trattamento. Ma, a parte le riserve sulla sua efficacia, è evidente che la sua raccolta non può essere che limitata e circoscritta, come si deduce dal nome stesso del siero.

Allo stato attuale delle nostre cognizioni, pertanto, dobbiamo ancora una volta dichiarare che assai deboli sono le possibilità di difesa preventiva dalla poliomielite. Gli studi e le sperimentazioni continuano insistenti e appassionati sia all'estero che da noi. E insistenti e appassionati è l'augurio che alle nostre speranze possano aprirsi nuovi orizzonti.

Assicuro ancora una volta gli onorevoli interroganti e la Camera che il Governo considera il problema della poliomielite, flagello

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

sociale, con l'attenzione più pronta e insieme più tenace, nulla trascurando di quanto risultati possibile fare o tentare.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PUC CETTI. Prendo atto della risposta dell'alto commissario, ma non posso del tutto accettare la versione data, perché i casi verificatisi a Siena non furono solamente nove. Purtroppo, anche nella provincia si manifestarono casi di poliomielite. Ora, indubbiamente e fortunatamente, l'epidemia sembra scomparsa; da un mese circa non si sono verificati più casi, ma purtroppo la popolazione non è ancora del tutto tranquillizzata. Perciò prego l'alto commissario di insistere nell'azione profilattica, affinché sia scongiurato questo grave pericolo per le popolazioni della provincia di Siena.

Colgo l'occasione anche, onorevole alto commissario, per raccomandarle di prendere qualche provvedimento per migliorare l'attrezzatura dell'ospedale di Siena che, come ella sa, è molto deficitaria. Nello stesso tempo la pregherei di pensare anche all'assistenza dei colpiti, affinché quei poveri bambini non siano disgraziati per tutta la vita. Faccia in modo che i pochi mezzi che la scienza purtroppo possiede per combattere il male o per mitigarne le tragiche conseguenze siano offerti anche a Siena, al fine di rendere meno penosa la situazione delle famiglie in cui il morbo ha lasciato la sua indelebile traccia. Per la maggior parte si tratta di famiglie di operai che non hanno i mezzi per curare efficientemente i loro bambini colpiti.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla erogazione dei 260 milioni da oltre un anno stanziati per il bacino di Napoli.

« Per conoscere, inoltre, quando la somma sarà data e quando saranno disposte le nuove erogazioni per il completamento del bacino, la cui costruzione si trascina da anni con grave pregiudizio della economia napoletana e della navigazione.

(4470)

« **MAGLIETTA** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se, a tutela delle libertà democratiche, non ritenga oppor-

tuno intervenire presso il questore di Perugia, il quale, in dispregio a tali libertà, proibisce comizi pubblici all'aperto quando questi hanno per titolo: Difesa della Costituzione della Repubblica.

(4471) « **ANGELUCCI MARIO, FARINI, FORA, FITTAIOLI LUCIANA, MATTEUCCI** ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se approva l'interpretazione che il questore di Firenze dà al progetto di legge n. 2971, attualmente in discussione alla Camera. Il questore di Firenze, considerando elemento capace di « provocare turbamento all'ordine pubblico » la pubblicazione di un manifesto nel quale si spiegavano le conseguenze che deriverebbero dalla approvazione della anzidetta legge, ne ha vietato l'affissione.

« Gli interroganti domandano quali provvedimenti si intende adottare per salvaguardare il diritto a tutti i cittadini di far conoscere al corpo elettorale le conseguenze che l'approvazione della legge anzidetta avranno per il paese; o, se riconoscendo giustificate le motivazioni del questore di Firenze, non si ritenga necessario ritirare il progetto di legge n. 2971.

(4472)

« **MONTELATI, BARBIERI** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se sia opportuno l'atteggiamento di taluni Ispettorati del lavoro, che usano minacciare di denuncia all'autorità giudiziaria ditte, notoriamente serie, per pretese inadempienze, senza consentire che le stesse siano preventivamente discusse o comunque senza adeguatamente vagliare le giustificazioni o deduzioni delle aziende interessate.

« Particolarmente, per sapere se sia giusto che l'Ispettorato del lavoro minacci di procedere contro una ditta di Bari solo perché la stessa ha chiesto, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del Codice civile, la compensazione di un proprio credito con quello vantato, per assegni famigliari, da un suo ex dipendente denunciato all'autorità giudiziaria per malversazioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.350)

« **CACCURI** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se intenda adottare qualche provvedimento per ovviare all'inconveniente da cui vengono danneggiati

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

quei giovani che, dovendo essere avviati alle armi con il secondo scaglione delle rispettive classi — avvio che avviene normalmente in gennaio — e dovendosi, come studenti dell'ultimo anno dei rispettivi corsi, laureare nella sessione straordinaria invernale — che normalmente finisce nel mese di febbraio — per ottenere il rinvio del servizio militare sono costretti a chiedere la ricognizione della posizione di studenti fuori corso, con notevole danno finanziario, in quanto è noto come elevate siano le tasse universitarie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.351)

« ADONNINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intende ammettere al contributo della legge Tupini il progetto di lire 22.000.000 per l'ampliamento del cimitero del comune di Mazzarino, la cui richiesta è stata avanzata in data 9 settembre 1952. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(10.352)

« LA MARCA, DI MAURO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando intende ammettere al contributo della legge Tupini il secondo lotto di lire 22 milioni del progetto per il completamento della fognatura del comune di Mazzarino di lire 40.000.000 redatto dall'ingegnere Amato. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(10.353)

« LA MARCA, DI MAURO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri di grazia e giustizia e della difesa, per sapere se corrisponde a verità il trasferimento in altro comune della provincia di Messina del tribunale e della compagnia dei carabinieri di Mistretta. E se risulti agli onorevoli ministri che il tribunale era stato soppresso dal fascismo e venne poi ripristinato dopo la liberazione, mentre la presenza della compagnia dei carabinieri venne anche riconosciuta necessaria ed indispensabile dallo stesso fascismo, data l'importanza di quella vasta zona facente parte dell'ex circondario di Mistretta e che comprende quasi la terza parte del territorio della provincia di Messina. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.354)

« CARONITI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno indotto il prefetto di Modena a corrispondere all'Ente comunale di assistenza di Pavullo nel Frignano (comune di oltre sedici-

mila abitanti) un contributo per l'assistenza invernale ai disoccupati di sole lire 100.000, quando agli E.C.A. di Lama Mocogno e Fanano, con una popolazione di gran lunga inferiore (meno della metà di quella del comune di Pavullo), il contributo è stato concesso nella misura di lire 200.000 ciascuno.

« L'interrogante aggiunge che il numero dei disoccupati esistente a Pavullo nel Frignano, anche fatte le debite proporzioni, supera largamente quello dei citati comuni. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.355)

« RICCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere i motivi per i quali il questore di Modena ha ordinato il ritiro della licenza di caccia a parecchie centinaia di persone di quella provincia, in maggioranza aderenti a partiti di sinistra.

« Ritieni, l'interrogante, che il provvedimento sia stato preso per mere ragioni politiche perché, ad esempio, il signor Eolo Ricci da Pavullo nel Frignano, nonostante sia incensurato, ma militante nel Partito comunista, è stato colpito dal provvedimento in parola, mentre è notorio che numerosi ex fascisti, che hanno subito condanne e scontato anni di carcere, sono in possesso della licenza di caccia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.356)

« RICCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, sulla necessità di istituire nuovamente a Pavullo nel Frignano il tribunale civile e penale (ora soltanto a Modena), soppresso durante il regime fascista.

« L'interrogante fa presente che al centro suddetto fanno capo altri dieci comuni, alcuni dei quali (come Sestola, Fanano, Pievepelago e Fiumalbo) distano dal capoluogo di provincia dai 75 ai 90 chilometri, con grave disagio, quindi, per le popolazioni di quelle località, che con il tribunale a Pavullo, invece, ridurrebbero di ben 100 chilometri i viaggi che sono costretti ad intraprendere per portarsi a Modena nell'interesse della giustizia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(10.357)

« RICCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per cui il progetto di ricostruzione della chiesa parrocchiale di Pavullo nel Frignano, distrutta in seguito ad eventi bellici nell'aprile 1945, non è ancora stato finanziato, seb-
be-

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

ne sollecitazioni in merito siano state presentate, in epoche diverse, dall'interrogante e da altri parlamentari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.358)

« RICCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del tesoro, per conoscere i motivi della non ancora avvenuta presentazione del progetto di legge, già dallo scorso luglio elaborato dall'apposita Commissione ministeriale, sulla revisione delle tabelle di pensione a favore dei medici condotti, delle loro vedove ed orfani; revisione unanimemente reclamata dalle assemblee nazionali e dalle assemblee provinciali dell'Associazione medici condotti, e la cui attuazione rappresenta un imperioso dovere nei confronti di una categoria di cittadini sempre generosamente prodighi delle loro migliori energie a favore della collettività. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.359)

« MUSSINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando intende procedere alla nomina del consiglio di amministrazione presso l'Istituto poligrafico dello Stato, in sostituzione dell'attuale gestione commissariale, immessa circa quattro mesi or sono, dallo stesso ministro.

« Quanto sopra, allo scopo di ridare la regolare funzionalità ad un organismo statale tanto importante nella vita economica della nazione, come quello dell'Istituto poligrafico. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.360)

« IMPERIALE, ASSENNATO, DI DONATO, PELOSI, SCAPPINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali il pensionato di guerra Cocucci Vincenzo, residente in Agnone (Campobasso), non riesce a riscuotere gli arretrati, relativi agli ultimi sei mesi del 1950 ed al 1951, e l'indennità di previdenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.361)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è disposto ad accogliere la domanda, presentata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Castellino sul Biferno (Campobasso) di contributo statale sulla spesa prevista per la costruzione ivi di un edificio scolastico con annesso asilo infantile. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.362)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla sistemazione delle strade interne del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.363)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, relativa alla costruzione in Castellino sul Biferno (Campobasso) di una rete di fognature. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.364)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è disposto ad accogliere la domanda, presentata dall'Amministrazione provinciale di Campobasso, di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla somma prevista per la costruzione della importante strada, che dovrà unire Castellino sul Biferno a Ripabottoni in provincia di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.365)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica, relativa al consolidamento ed allo spostamento dell'abitato di Castellino sul Biferno (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.366)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga intervenire, perché abbia luogo al più presto il pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno prestato la loro opera nel cantiere di lavoro, istituito in San Martino in Pensilis (Campobasso). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.367)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando sarà effettivamente istituito in Castellino sul Biferno (Campobasso) il cantiere scuola di lavoro, da tempo preannunziato, che, mentre gioverebbe ai disoccupati locali, consentirebbe la costruzione del campo sportivo e la sistemazione di via Renza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.368)

« COLITTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nell'interesse del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso), che è assolutamente privo di acqua, concedendo ad esso un congruo sussidio annuo, indispensabile, perché possa il detto comune affrontare la spesa necessaria per la utilizzazione da parte sua dell'autobotte, data in assegnazione dall'alto commissario al comune di Lupara e da questo messa gentilmente a disposizione dell'altro comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.369)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali misure intenda prendere perché, al fine di assicurare il pieno sviluppo e l'incremento dell'attività canapiera, il Consorzio nazionale canapa dia piena e completa applicazione all'articolo 1 e all'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, disponendo i provvedimenti demandati allo stesso consorzio per la tutela economica, la disciplina e il miglioramento della produzione della canapa e della attività industriale ad essa connessa, tenendo conto delle proposte ripetutamente avanzate dalle organizzazioni sindacali e delle mozioni conclusive dei Convegni nazionali difesa canapa tenuti a Pieve di Cento il 14 ottobre 1951 e a Caserta il 18 dicembre 1952, e disponendo fra l'altro provvedimenti atti a favorire l'attività degli artigiani e delle cooperative di pettinatori a mano, nonché delle piccole e medie industrie canapiere di filatura, pettinatura e cardatura meccanica per avviare a soluzione il grave problema della disoccupazione di centinaia di lavoratori, della miseria di tanti artigiani, in particolar modo dell'Italia meridionale, e delle gravi condizioni in cui versano numerosi piccoli operatori economici del settore canapiero. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(10.370) « NOCE TERESA, CAVAZZINI, CAVALLARI, MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere le ragioni per le quali, ad una richiesta della Federazione dei lavoratori dello spettacolo di Bari per la ricostituzione presso la R.A.I. di quella città di un complesso orchestrale di musica leggera, la direzione generale dello

spettacolo ha data questa veramente inverosimile risposta: « a scanso di ogni equivoco e di ogni illusione, una orchestra leggera presso la sede di Bari è in assoluto contrasto con le direttive di questo ente ».

« L'interrogante ritiene invece opportuno ricordare che vi era già stato un ciclo di trasmissioni di musica leggera; che tale ciclo fu un successo lusinghiero dei complessi orchestrali locali e che servì a dare una soluzione parziale della disoccupazione della categoria dei lavoratori dello spettacolo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(10.371)

« DI DONATO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 22,10.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26. (2971). — *Relatori*: Tesauro e Bertinelli, *per la maggioranza*; Luzzatto e Capalozza, *Almirante, di minoranza*.

2. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza. (*Approvato dal Senato della Repubblica*). (1717). — *Relatore* Sampietro Umberto.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatori ROSATI ed altri: Ricostituzione di comuni soppressi in regime fascista. (*Approvata dal Senato*). (1648). — *Relatore* Molinaroli.

DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GENNAIO 1953

5. — *Discussione della proposta di legge:*
 AMADEO: Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista. (1291). — *Relatori:* Zaccagnini, per la maggioranza; Grazia e Venegoni, di minoranza.
6. — *Discussione del disegno di legge:*
 Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2814). — *Relatore* Manironi.
7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*
 GATTO: Nomina in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.
8. — *Discussione della proposta di legge:*
 Senatori SACCO ed altri: Disposizioni per l'orientamento scolastico e professionale. (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato). (1814). — *Relatore* Titomanlio Vittoria.
9. — *Discussione della proposta di legge:*
 CAPPUCCI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi 2° e 3° dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.
10. — *Discussione delle proposte di legge:*
 BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);
 MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);
 PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).
Relatore Zaccagnini.
11. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*
 Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauero.
12. — *Discussione della proposta di legge:*
 LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.
13. — *Discussione del disegno di legge:*
 Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.
14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*
 Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani.
15. *Discussione del disegno di legge:*
 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori:* De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.
16. — *Discussione del disegno di legge:*
 Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (Approvato dal Senato). (513). — *Relatore* Repossi.
17. — *Discussione del disegno di legge:*
 Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.
18. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*
19. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*
20. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*
21. — *Seguito della discussione delle mozioni degli onorevoli De Martino Alberto ed altri, Di Vittorio ed altri, Polano ed altri, Preti ed altri, e della interrogazione dell'onorevole Perrone Capano.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
 Dott. GIOVANNI ROMANELLI